

# CITTA' DI TRICASE



## DOCUMENTO STRATEGICO DEL COMMERCIO

(art. 12 L.R. 16 aprile 2015, n. 24 modificata con L.R. n. 12 del 9 aprile 2018)

# Sommario

PREMESSA: LA VALORIZZAZIONE DEL COMMERCIO URBANO .....	4
ANALISI TERRITORIALE ED ECONOMICA DELLA CITTA' .....	9
POPOLAZIONE E FLUSSI TURISTICI.....	13
QUADRO NORMATIVO.....	21
L'OFFERTA COMMERCIALE COMUNALE.....	27
QUANTIFICAZIONE DELLA RETE DISTRIBUTIVA .....	27
INDICI E ANALISI DELLA RETE DISTRIBUTIVA.....	34
TREND GENERALI E COMMERCIALI .....	40
SEZIONE PIANO PER LE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA .....	44
CRITERI DI PROGRAMMAZIONE E NORME SUL PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER L'APERTURA, IL TRASFERIMENTO, IL CAMBIAMENTO DI SETTORE DI VENDITA E L'AMPLIAMENTO DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA. ....	46
CRITERI DI PROGRAMMAZIONE .....	46
NORME SUL PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA, AL TRASFERIMENTO E ALL'AMPLIAMENTO DI MEDIE STRUTTURE DI VENDITA AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 16 APRILE 2015, N.24.....	52
SEZIONE PIANO COMUNALE COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE .....	63
REGOLAMENTO COMUNALE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE .....	71
SEZIONE PUNTI VENDITA DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA.....	133

DISCIPLINA.....	135
SEZIONE ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE .....	140
DISCIPLINA.....	141
SEZIONE RETE DISTRIBUTIVA CARBURANTI.....	146
DISCIPLINA.....	146
STRUMENTI DI PROMOZIONE DEL COMMERCIO (Art.13 L.R. 24/2015).....	161
IL DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO (D.U.C.) .....	162
AREA DI DISTRETTO .....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
REGOLE SUI MATERIALI, SUL COLORE E SUGLI ALTRI ELEMENTI INERENTI L'ASPETTO ESTERIORE DEGLI EDIFICI RICADENTI NELLA ZONA OMOGENEA "A" - CENTRO STORICO .....	168

## PREMESSA: LA VALORIZZAZIONE DEL COMMERCIO URBANO

La **città** da sempre è stata luogo di flussi, traffici, incontri ed affari. La sua evoluzione nel corso della storia ha portato ad un allargamento progressivo delle sue attività e della sua estensione, fino ad arrivare ad un'idea concettuale di **città diffusa**, vale a dire di città intesa sia dal punto di vista materiale sia immateriale, basata sulle sue funzioni, sul suo valore, sul suo modo di presentarsi.

Ogni città ha la sua storia, le sue peculiarità ed il suo vissuto artistico-commerciale che consentono di classificarla ora in un modo ora in un altro: ci sono le città- museo a vocazione strettamente turistica (Venezia ad es), città-metropoli di portata internazionale (Milano ne è l'emblema), città a vocazione portuale e dunque commerciale, città-contadine, vale a dire città nate da complessi agricoli e poi divenute ibride con l'industrializzazione com'è successo a molti centri del Sud Italia.

Ma negli ultimi anni ha iniziato a farsi strada un nuovo concetto, quello di **città-impresa**: cioè la città che si trasforma in un luogo non solo in cui investire ma dal quale trarre profitti. La città diventa, dunque, non solo attrattiva per le sue eventuali bellezze artistico-culturali, ma per i suoi flussi di capitale. E' chiaro che da uno stato generale di benessere ne consegua una migliore offerta in termini di servizi ed immagine ai cittadini (residenti o turisti che siano) da parte della città.

Anche il **commercio** ha registrato nel corso degli anni un'importante

evoluzione con il trasferimento dei punti vendita della distribuzione moderna al di fuori del contesto urbano. La crescita delle grandi superfici di vendita avvenuta nel corso degli anni '80 e '90 ha infatti difficilmente trovato spazio all'interno della città. La scelta localizzativa extraurbana rappresenta infatti una buona soluzione per le imprese che ricercano ampie aree a basso costo per poter impiantare le nuove forme distributive. A tale trend insediativo si affianca oggi la sfida del commercio elettronico il cui traffico cresce del +19,20% l'anno e si configura oggi come fortemente concorrenziale in termini di tempi e costi per tutto il comparto del commercio in sede fissa, grande distribuzione inclusa.

In questo nuovo scenario competitivo, la nuova sfida del **commercio urbano** e delle città è quindi quella di rinforzare e rilanciare il commercio locale, riportando i consumatori all'interno dello spazio cittadino, puntando alla creazione di un sistema urbano di attrattività, fondato su commercio, servizi, qualità della vita, cura dello spazio pubblico e dell'arredo urbano, che possa rappresentare complessivamente un sistema competitivo da un punto di vista produttivo.

Il commercio urbano necessita pertanto di definire oggi una strategia comune per competere tanto con i poli di offerta extraurbana quanto con il commercio elettronico. Molto opportuna in tale ottica è stata la scelta del legislatore regionale di superare la vecchia ripartizione tra commercio - attività di somministrazione di alimenti e bevande - vendita di periodici e quotidiani - vendita su aree pubbliche - distribuzione di carburanti - e forme speciali di commercio al dettaglio ed includere tutto nella onnicomprensiva definizione di **"attività commerciale"** e come tale disciplinata da un unico

riferimento normativo che in Puglia è oggi rappresentato dalla L.R. 16 aprile 2015, “Codice del Commercio”, modificata attraverso la legge n.12/2018, e a cui sono poi seguiti i primi regolamenti attuativi (RR 4/2017 - RR 11/2018 e RR 11/2019).

Alla base del successo di una polarità commerciale c'è la presenza di una regia unitaria che gestisca programmi, azioni ed interventi comuni a tutti i punti vendita localizzati nell'area.

La funzione della “cabina di regia” si articola così nella gestione di quattro attività principali:

- una pianificazione strategica
- l'articolazione dell'offerta dei servizi
- la fornitura di alcuni servizi comuni
- la gestione delle attività di marketing.

Grazie a questa gestione centralizzata il **centro commerciale naturale**, quello interno alle aree urbane, riesce ad esprimere un posizionamento di mercato preciso e a definire un'offerta coerente e coordinata.

Ormai da anni anche in Europa, in base a quanto già avvenuto in altri contesti internazionali, si sono sviluppate iniziative finalizzate a sostenere le agglomerazioni spontanee di offerta per meglio competere con i centri commerciali extraurbani.

Si tratta di iniziative che sono finalizzate a costruire una regia e a fornire una gestione coordinata di tali agglomerati dando così vita ai cosiddetti **Distretti Urbani del Commercio**, su cui vi sono state virtuose esperienze nazionali (Lombardia, Veneto) e su cui anche in Puglia da anni vi è un'ampia attività di animazione e interlocuzione istituzionale fra Regione, Comuni e Associazioni di categoria del

settore culminata con la pubblicazione, con Determinazione dirigenziale del 16 giugno 2017, n.96 del primo specifico bando per la costituzione dei DUC, e a cui è già seguito un recente secondo bando per attività di promozione dei DUC già registrati.

Il **documento strategico del commercio**, come previsto dal Codice del Commercio, analizza il territorio di Tricase e punta a promuoverlo con particolare attenzione alle aree a maggior vocazione commerciale della città, che si configurano come centro commerciale naturale, o un Distretto Urbano del Commercio ante-letteram. In un contesto di evoluzioni e dinamiche globali, il presente documento è lo strumento utile per gestire il cambiamento. I processi d'acquisto, di consumo, la domanda, l'offerta, gli spazi, i tempi, le modalità risentono delle evoluzioni socio-economiche di un territorio in movimento.

Il **documento** si presenta quindi come un piano di riqualificazione, diventando strumento di studio, di valutazione e di promozione della città; è lo strumento operativo che trasforma le strategie in soluzioni ed opportunità.

Attraverso una politica di marketing unitaria e coordinata è possibile intrecciare in modo ottimale le disponibilità e le potenzialità dell'area interessata.

Il piano di riqualificazione non confeziona in modo asettico la trasformazione di un'area, ma permette di conoscere, capire, analizzare, gestire, "usare" i dati rilevati e, suggerire strumenti e linee-guida in accordo con la natura fisica, sociale e commerciale dell'area.

Il comune di Tricase ha approvato il proprio Documento strategico del Commercio con deliberazione di Consiglio Comunale n.45 dell'1/9/2016. A più di quattro anni di distanza dall'approvazione, che è stata in assoluto fra le prime in tutta la Regione Puglia, si rende oggi necessario, all'interno delle attività che il Comune sta svolgendo per il Distretto Urbano del Commercio, un aggiornamento dei dati relativi alla rete distributiva comunale, la delimitazione definitiva dell'area del Distretto, e nell'ambito degli strumenti di pianificazione e regolamentazione, un aggiornamento normativo dei regolamenti con particolare attenzione al mercato settimanale e al comparto del commercio su area pubblica.

## **ANALISI TERRITORIALE ED ECONOMICA DELLA CITTA'**

Tricase è un comune di quasi 18.000 abitanti collocato nella cosiddetta "Regione delle serre salentine" nel Capo di Santa Maria di Leuca.

Occupava un territorio di 4.265 ettari compresi quelli delle sue frazioni, Depressa e Lucugnano, dei suoi rioni, Caprarica del Capo, Sant'Eufemia e Tutino, delle marine di Tricase Porto e Marina Serra che si estendono sul versante adriatico con oltre nove chilometri di costa.

Dista da Lecce, maggiore centro di riferimento, 55 km ed è a soltanto tre km dal mare, a quindici da Santa Maria di Leuca, a quaranta da Gallipoli e a trenta da Otranto.

Il territorio di Tricase ha una forma quasi quadrata; nel complesso è pianeggiante con la presenza di piccole altezze intorno ai 130 m. sul livello del mare presso la Masseria del Mito ed altre minori nel rione di Caprarica del Capo, precisamente sulla collinetta Santuario della Madonna di Fatima.

Dall'ottobre 2006 parte del suo territorio rientra nel Parco Costa Otranto - Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase, istituito dalla Regione Puglia allo scopo di salvaguardare la costa orientale del Salento, ricca di pregiati beni architettonici e di importanti specie animali e vegetali. Di particolare interesse naturalistico sono le

querce vallonee, esemplari di alberi unici in tutta l'Europa occidentale, esistenti solo nel Salento e nei Paesi Balcanici. Il litorale, alto e frastagliato, è interessato dalla presenza di grotte calcaree, come la Grotta Matrona, e di piccole insenature. La costa tricasina, estesa per oltre 9 km dalla Torre del Sasso a levante sino al promontorio del Calino a ponente, comprende le due località di Tricase Porto e Marina Serra.

Per la sua invidiabile posizione geografica, Tricase è divenuta nel tempo il centro più importante dell'estremo Salento e, grazie alla vicinanza del mare e al suo notevole centro storico, Tricase rappresenta oggi una delle mete turistiche salentine .



Attualmente l'economia locale si basa prevalentemente sull'artigianato, sul commercio al dettaglio, sui servizi di natura comprensoriale quale scuole, banche, assicurazioni, ecc. e

**soprattutto sull'offerta di servizi sanitari: azienda ospedaliera Cardinale Panico e cliniche specialistiche correlate.** Attività caratterizzante l'economia locale è anche **l'arte della creta**, principalmente legata alla frazione di Lucugnano, favorita dalla presenza nel territorio di sedimenti di argilla di diverso colore particolarmente adatti all'arte figula.

Essendo il centro più popoloso del basso Salento, Tricase è anche il centro commerciale, dello shopping e dei servizi (banche, assicurazioni, trasporti, security) per numerosi comuni contermini.

Un apprezzabile apporto è dato, inoltre, come detto in precedenza, **dal settore turistico** (il porto di Tricase è attrezzato per ospitare circa 200 barche dai 5 ai 15 metri). Si tratta, però, di un turismo essenzialmente legato alla componente estiva della domanda turistica e caratterizzato, quindi, da un'elevata stagionalità giacché si concentra nel periodo che va da luglio a settembre.

Il commercio tricasino, in particolare, si concentra soprattutto nella zona centro, cuore pulsante della città, dove si concentrano la maggior parte delle attività commerciali, e lungo alcuni assi viari strategici che convergono su di esso, individuando l'area all'interno della quale viene perimetrato il Distretto Urbano del Commercio, che nel presente documento viene individuato come il principale strumento di promozione e sviluppo del commercio nel territorio comunale.

## POPOLAZIONE E FLUSSI TURISTICI

La popolazione residente del comune di Tricase è di **17.525 abitanti** (dato Istat del 1 Gennaio 2018), con la seguente distribuzione per sesso.

<b>TOTALE RESIDENTI</b>	<b>17.525</b>	100%
MASCHI	<b>8.438</b>	48,1%
FEMMINE	<b>9.087</b>	51,9%

Ricostruendo il trend della popolazione residente nel comune degli ultimi quindici anni, si nota come dal 2002 ad oggi essa si sia mantenuta sostanzialmente costante, seppur con andamenti di incremento e decremento differenziati nel corso degli anni.

Anno		Residenti	Var. assoluta	Var. %
31-dic	2002	17.455		
31-dic	2003	17.705	+250	+1,43%
31-dic	2004	17.870	+165	+0,93%
31-dic	2005	17.909	+39	+0,22%
31-dic	2006	17.889	-20	-0,11%
31-dic	2007	17.889	0	
31-dic	2008	17.818	-71	-0,40%
31-dic	2009	17.803	-15	-0,08%
31-dic	2010	17.792	-11	-0,06%
31-dic	2011	17.666	-126	-0,71%
31-dic	2012	17.599	-67	-0,38%
31-dic	2013	17.640	+41	+0,23%
31-dic	2014	17.619	-21	-0,12%
31-dic	2015	17.581	-38	-0,22%

31-dic	2016	17.621	+40	+0,23%
31-dic	2017	17.525	-96	0,54%
<b>Totale 2002/2017</b>			<b>+70</b>	<b>+0,40%</b>

Nella tabella successiva, affianchiamo ai dati relativi al numero dei residenti quelli relativi ai nuclei familiari presenti sul territorio comunale. Vediamo come nell'ultimo quindicennio (2003-2018) vi sia stato un costante aumento del numero di nuclei familiari. E' tuttavia interessante evidenziare il fatto che i nuclei familiari aumentino negli anni, ma al contempo questi siano sempre meno numerosi: il dato della media di componenti per famiglie scende, infatti, da 2,89 nel 2003 a 2,57 a fine 2017. Tale trend è ovviamente collegato a quello generale del graduale invecchiamento della popolazione, che ovviamente non riguarda solo il territorio tricasino.

Anno		Residenti	Numero Famiglie	Media componenti per famiglie
31-dic	2003	17.705	<b>6.111</b>	<u>2,89</u>
31-dic	2004	17.870	<b>6.132</b>	<u>2,91</u>
31-dic	2005	17.909	<b>6.205</b>	<u>2,88</u>
31-dic	2006	17.889	<b>6.253</b>	<u>2,85</u>
31-dic	2007	17.889	<b>6.303</b>	<u>2,83</u>
31-dic	2008	17.818	<b>6.348</b>	<u>2,80</u>
31-dic	2009	17.803	<b>6.424</b>	<u>2,76</u>
31-dic	2010	17.792	<b>6.476</b>	<u>2,74</u>
31-dic	2011	17.666	<b>6.536</b>	<u>2,70</u>
31-dic	2012	17.599	<b>6.544</b>	<u>2,68</u>
31-dic	2013	17.640	<b>6.639</b>	<u>2,65</u>
31-dic	2014	17.619	<b>6.675</b>	<u>2,63</u>
31-dic	2015	17.581	<b>6.710</b>	<u>2,61</u>
31-dic	2016	17.621	<b>6.772</b>	<u>2,60</u>

31-dic	2017	17.525	<b>6.813</b>	<b><u>2,57</u></b>
--------	------	--------	--------------	--------------------

Scorporiamo ora il dato totale dei residenti in tre macro-categorie anagrafiche statisticamente rilevanti: giovani (da 0 a 14 anni), popolazione in età attiva (15-64) e anziani (65 e più).

Anno		Totale Residenti	0-14 anni	15-64 anni	65 + anni	ETA' MEDIA
1-gen	2003	17.455	<b>3.164</b>	<b>11.481</b>	<b>2.810</b>	<b><u>38,4</u></b>
1-gen	2004	17.705	<b>3.148</b>	<b>11.640</b>	<b>2.917</b>	<b><u>38,7</u></b>
1-gen	2005	17.870	<b>3.124</b>	<b>11.743</b>	<b>3.003</b>	<b><u>39,0</u></b>
1-gen	2006	17.909	<b>3.701</b>	<b>11.806</b>	<b>3.032</b>	<b><u>39,3</u></b>
1-gen	2007	17.889	<b>2.984</b>	<b>11.795</b>	<b>3.110</b>	<b><u>39,8</u></b>
1-gen	2008	17.889	<b>2.893</b>	<b>11.845</b>	<b>3.151</b>	<b><u>40,1</u></b>
1-gen	2009	17.818	<b>2.771</b>	<b>11.850</b>	<b>3.197</b>	<b><u>40,6</u></b>
1-gen	2010	17.803	<b>2.739</b>	<b>11.825</b>	<b>3.239</b>	<b><u>41,0</u></b>
1-gen	2011	17.792	<b>2.654</b>	<b>11.841</b>	<b>3.297</b>	<b><u>41,4</u></b>
1-gen	2012	17.666	<b>2.567</b>	<b>11.727</b>	<b>3.372</b>	<b><u>41,8</u></b>
1-gen	2013	17.599	<b>2.538</b>	<b>11.667</b>	<b>3.394</b>	<b><u>42,0</u></b>
1-gen	2014	17.640	<b>2.458</b>	<b>11.722</b>	<b>3.460</b>	<b><u>42,4</u></b>
1-gen	2015	17.619	<b>2.413</b>	<b>11.665</b>	<b>3.541</b>	<b><u>42,8</u></b>
1-gen	2016	17.581	<b>2.306</b>	<b>11.639</b>	<b>3.636</b>	<b><u>43,3</u></b>
1-gen	2017	17.621	<b>2.258</b>	<b>11.617</b>	<b>3.746</b>	<b><u>43,6</u></b>
1-gen	2018	17.525	<b>2.207</b>	<b>11.571</b>	<b>3.747</b>	<b><u>43,9</u></b>
<b>Var. 2003/2018</b>		<b><u>+70</u></b>	<b><u>-957</u></b>	<b><u>+90</u></b>	<b><u>+937</u></b>	<b><u>+5,5</u></b>
<b>Var. % 2003/2018</b>		<b><u>+0,40%</u></b>	<b><u>-30,2%</u></b>	<b><u>+0,8%</u></b>	<b><u>+33,3%</u></b>	

Abbiamo già visto come il dato totale dei residenti sia rimasto sostanzialmente stabile negli ultimi tre lustri.

E' interessante però confrontare tale dato con quello delle tre macrocategorie suddette: vediamo come a fronte di una sostanziosa decrescita della popolazione giovane (-30,2%) vi sia una sostanziale stabilità della popolazione adulta (+0,8%), e invece un significativo incremento della popolazione over 65 che registra un aumento percentuale del +33,3%. Un segno abbastanza evidente da un punto di vista numerico del trend piuttosto marcato di invecchiamento della popolazione. Indicativo in questo senso è anche il dato dell'età media: era 38,4 nel 2003 per arrivare a 43,9 il 1 gennaio 2018.

Chiudiamo sulle caratteristiche e i trend demografici del Comune, illustrando i dati di riepilogo relativi ad alcuni fra i principali indicatori socio-demografici.

- **Indice di vecchiaia:** il rapporto percentuale fra il numero degli over 65 ed il numero dei giovani fino a 14 anni;
- **Indice di dipendenza strutturale:** il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 e 65+) su quella attiva (15-64);
- **Indice di natalità (x 1000 ab.):** il numero medio di nascite in un anno ogni mille abitanti;
- **Indice di mortalità (x 1000 ab.):** il numero medio di decessi in un anno ogni mille abitanti.

Anno		Indice di vecchiaia	Indice di dipendenza totale	Indice di natalità	Indice di mortalità
1 gen	2003	88,8	52,0	8,9	7,2
1 gen	2004	92,7	52,1	9,3	6,8
1 gen	2005	96,1	52,2	9,0	8,2

1 gen	2006	98,7	51,7	8,6	6,6
1 gen	2007	104,2	51,7	9,9	8,3
1 gen	2008	108,9	51,0	7,1	8,7
1 gen	2009	115,4	50,4	8,2	8,3
1 gen	2010	118,3	50,6	7,0	8,1
1 gen	2011	124,2	50,3	8,0	8,2
1 gen	2012	131,4	50,6	9,6	10,6
1 gen	2013	133,7	50,8	8,1	8,9
1 gen	2014	140,8	50,5	7,3	7,6
1 gen	2015	146,7	51,0	6,9	8,0
1 gen	2016	157,7	51,1	7,1	8,7
1 gen	2017	165,9	51,7	5,9	10,1

L'età media dei residenti nel comune di **Tricase**, come già visto precedentemente, è di **43,9** anni, in graduale e costante aumento. Anche il dato dell'indice di vecchiaia fotografa chiaramente questo trend: **nel comune di Tricase ogni 100 giovani (fino a 14 anni), ci sono ben 165,9 cittadini over 65**, un dato largamente superiore al dato di quindici anni fa (88,8), segno di una chiara dinamica di invecchiamento della popolazione residente, seppur inferiore a quella di altri centri della provincia.

Il dato dell'Indice di dipendenza strutturale (il carico sociale ed economico della popolazione non attiva su quella attiva) tocca quota 51,7: significa che **a Tricase ci sono 51,7 individui a carico per ogni 100 che lavorano**. Un dato che però risulta piuttosto stabile nell'ultimo quindicennio, a testimonianza della sostanziale stabilità da un punto di vista numerico della popolazione adulta in età di lavoro, precedentemente evidenziata.

Il confronto fra il tasso di natalità e il tasso di mortalità nel comune chiude il cerchio: a conferma di quanto appena sostenuto e documentato in merito all'invecchiamento della popolazione possiamo

notare come negli anni il tasso di natalità sia diminuito (da 8,9 del 2003 a 5,9 nel 2018) e viceversa quello di mortalità sia aumentato (da 7,2 del 2003 a 10,1 nel 2018).

Al di là della popolazione residente Tricase, come detto precedentemente, è naturalmente polo attrattivo nell'ambito del sistema territoriale del Sud Salento da un punto di vista commerciale e dei servizi. Ciò produce un quotidiano pendolarismo scolastico, commerciale e lavorativo da parte dei comuni dell'area.

Ma accanto a tale pendolarismo, Tricase è anche destinatario di un flusso di visitatori e turisti, sebbene concentrati largamente durante la stagione estiva. Tricase, del resto, è uno dei 27 comuni rivieraschi della provincia di Lecce e tale status lo pone naturalmente fra i comuni di rilevanza turistica.

Secondo i dati ufficiali di PugliaPromozione relativi all'anno 2017 il comune di Tricase ha fatto registrare 9.700 arrivi (persone fisiche) e 26.055 presenze (numero di pernottamenti complessivi) nelle proprie strutture ricettive. Un dato che, su scala provinciale, lo pone, al 13° posto come arrivi e al 18° posto come presenze fra i comuni salentini, a testimonianza della sua potenzialità e della sua rilevanza turistiche. Particolarmente significativo, del resto, è stato l'incremento del dato di arrivi (+33%) e presenze (+40%) rispetto al 2016, anche in questo caso emblematico di una dinamica in ascesa. La permanenza media è di 2,68 notti per ospite, inferiore alla media provinciale (4,68), e che quindi descrive il comune come meta di soggiorni mediamente brevi, e che per certi versi lo accomuna quindi più a destinazioni come a Lecce che alle località più prettamente balneari della provincia.

Chiaramente, però, il dato ufficiale di “arrivi e presenze negli esercizi ricettivi” rappresenta solo una parte degli arrivi e presenze “reali”, quelli che sfuggono al monitoraggio statistico degli enti istituzionali perché passano dal mercato sommerso degli alloggi in affitto, dall’ospitalità presso amici e conoscenti, senza considerare anche il fenomeno del turismo di ritorno, dei salentini residenti fuori che tornano “per vacanza” nel proprio territorio, oltre al flusso di popolazione fluttuante che quotidianamente interessa il territorio tricasino.

La quota sommersa dei flussi turistici è particolarmente rilevante in tutto il territorio (pugliese e salentino), tanto che la Regione Puglia e PugliaPromozione da anni cercano di stimare e quantificare tale quota sommersa con indagini specifiche, condotte incrociando il dato dei residenti con quello dei rifiuti solidi urbani e, più recentemente, con i big data (celle telefoniche ed internet).

In particolare il recente report “Destinazione Puglia- Oltre il Turismo che non appare” pubblicato sul sito di PugliaPromozione e condotto sui dati del 2016 ha stimato per la provincia di Lecce un moltiplicatore di 5,7: ciò significa che per provare a stimare i numeri reali dei flussi turistici sarebbe necessario moltiplicare i numeri ufficiali per 5,7. Per ogni presenza censita, ce ne sarebbero almeno oltre cinque non censite.

Nello studio tale moltiplicatore è stato calcolato anche su base comunale e sempre nel medesimo studio il moltiplicatore stimato per il comune di Tricase è stato nel 2016 di 19,94, un dato significativamente superiore a quello medio provinciale (5,7), segno che la presenza reale sul territorio moltiplica in maniera significativa il dato dei residenti e anche il dato ufficiale Istat di arrivi e presenze. Nel comune, pertanto,

fronte di un dato ufficiale di 18.570 presenze nel 2016, si stima ci siano state, 370.280 presenze reali. Si tratta di un dato che essendo stato stimato attraverso big data e produzione di rifiuti, chiaramente è indicativo soprattutto della quantità di popolazione fluttuante che gravita quotidianamente nel comune, attraverso i numerosi servizi (scuole, ospedale, attività commerciali) che pongono il comune come naturale polo di attrazione del Sud Salento, e che solo parzialmente quindi riguarda la ricettività turistica sommersa. Ma è un dato che ad ogni modo rafforza, anche da un punto di vista numerico e statistico, la rilevanza di Tricase come polo attrattivo nel territorio salentino.

## QUADRO NORMATIVO

La materia del commercio nella regione Puglia è disciplinata dalla **L.R. del 16 aprile 2015, n. 24 s.m.i. "Codice del commercio"**, approvata ai sensi del nuovo Titolo V della Costituzione che assegna alle regioni la competenza esclusiva in materia.

Come è noto lo Stato, prima della riforma costituzionale, ha disciplinato il commercio con il decreto legislativo 114/98, noto come decreto Bersani, che ha introdotto norme di semplificazione delle procedure e criteri di liberalizzazione per alcune tipologie insediative.

La previgente l.r. n.11/2003, riformando completamente la materia, aveva già recepito tutti gli aspetti innovativi contenuti nel decreto statale e, per alcuni aspetti, aveva già esteso le facilitazioni di accesso alle attività, le semplificazioni procedurali, la deregolamentazione delle attività commerciali.

Le **finalità** ora perseguite dalla nuova legge regionale n.24/2015 sono:

- la tutela dei consumatori;
- il contenimento dei prezzi;
- lo sviluppo della rete distributiva;
- l'equilibrio funzionale e insediativo delle strutture commerciali in rapporto con l'uso del suolo e delle risorse territoriali;
- il concorso alla valorizzazione delle produzioni tipiche pugliesi, delle attività turistiche e del patrimonio storico e culturale regionale;

- la conservazione e rivitalizzazione della funzione commerciale all'interno dei centri storici nelle aree urbane;
- l'articolazione di un servizio di prossimità nelle aree periferiche e di nuova urbanizzazione;
- la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree rurali, montane e nei comuni minori, con particolare riferimento a quelle con minore dotazione di servizio;
- la qualificazione e l'aggiornamento professionale degli operatori commerciali, con particolare riguardo ai titolari di piccole e medie imprese;
- la predisposizione di un sistema di monitoraggio riferito all'entità e all'efficienza della rete distributiva regionale, attraverso coordinamento operativo tra Regione, Comuni e Camere di commercio per la gestione dei flussi informativi;
- la trasparenza e la semplificazione dei procedimenti amministrativi, anche attraverso un sistema decisionale coordinato tra le Regioni, le Province e i Comuni;
- l'articolazione del servizio sul territorio al fine di minimizzare gli spostamenti generati dalla funzione commerciale.

L'art. 4 della l.r. 24/2015 classifica le strutture commerciali in base al settore merceologico di appartenenza distinguendo tra:

- *settore alimentare che consente anche la vendita di prodotti non alimentari;*
- *settore non alimentare che consente la vendita di solo di prodotti non alimentare.*

Nella stessa legge vengono dettate norme in materia di **tipologia dimensionale** degli esercizi commerciali e di **modalità insediativa**, definendo, in pratica, gli elementi caratterizzanti la programmazione comunale.

Le **tipologie dimensionali** degli esercizi commerciali sono le seguenti:

- a) *esercizi di vicinato*: con superficie di vendita fino a 250 mq;
- b) *medie strutture di vendita*: con superficie di vendita compresa tra 251 e 2.500 mq così articolate:

TIPOLOGIA DIMENSIONALE	DIMENSIONE SUPERFICIE DI VENDITA
<b>M1</b> medie strutture di livello locale	Da 251 fino a 600 mq
<b>M2</b> medie strutture intermedie	Da 601 a 1.500 mq
<b>M3</b> medie strutture attrattive	Da 1501 a 2500 mq

- c) *grandi strutture di vendita*: con superficie di vendita superiore ai 2.500 mq. così articolate:

TIPOLOGIA DIMENSIONALE	DIMENSIONE SUPERFICIE DI VENDITA
<b>G1</b> grandi strutture inferiori	Da 2.501 a 4.500 mq
<b>G2</b> grandi strutture superiori	Da 4.500 mq. fino a 15.000 mq

Le **modalità insediative** degli esercizi commerciali sono le seguenti:

- a) *strutture isolate*: esercizi che non condividono spazi, accessibilità e servizi con altre strutture commerciali;
- b) *centro commerciale*: costituito da un'insieme di pubblici esercizi commerciali inseriti in una struttura a destinazione specifica, ovvero di una struttura architettonica unitaria, che usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente la cui superficie di vendita almeno per il 20 per cento è destinata a esercizi di vicinato;
- c) *area commerciale integrata*: un'area dedicata al commercio, con l'eventuale presenza di attività diverse da quelle commerciali, in cui esistono o vengono progettati più esercizi, anche insediati in unità edilizie autonome realizzate contestualmente o in tempi diversi, dotata di servizi esterni comuni quali parcheggi e percorsi pedonali. I suddetti insediamenti devono essere previsti nella **programmazione commerciale** e dagli **strumenti urbanistici dei comuni**.

Gli strumenti comunali di programmazione ed incentivazione sono disciplinati dall' art. 12 della L.R. n. 16/2015 che individua con precisione le competenze e gli obblighi dei comuni. Esso infatti dispone che i comuni, consultate le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, si dotino del **DOCUMENTO STRATEGICO DEL COMMERCIO** con i seguenti contenuti principali:

- a) *documento di valutazione del commercio* che contiene un'analisi della rete commerciale esistente, un'analisi delle previsioni del PRG vigente consistente nella mappatura delle possibilità di

insediamento di nuove strutture commerciali e l'individuazione delle aree da sottoporre a misure di incentivo;

a) *criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita e le strutture di interesse locale*: i criteri individuano i parametri per la graduazione e le modalità attuative delle aree urbanisticamente idonee per l'insediamento di medie strutture di vendita e delle strutture di interesse locale.

b) direttive ed indirizzi per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendita di giornali e riviste e di distribuzione dei carburanti;

c) regolazione del commercio su aree pubbliche;

d) misure di promozione e sviluppo del commercio nelle aree a vocazione commerciale, nei centri storici o in altre aree urbane.

Si tratta di uno strumento di programmazione essenziale per la promozione e lo sviluppo del commercio nel territorio comunale, anche in relazione ai criteri di autorizzazione delle attività che, per interesse generale o per scarsità di risorse naturali e capacità tecniche, possono avere una limitazione numerica, fra cui in primo luogo le medie e le grandi superfici di vendita.

L'art. 13 del Codice del Commercio definisce poi i possibili **strumenti di promozione del commercio** che il Comune all'interno del Documento Strategico può scegliere di mettere in campo per quelle zone del territorio da sottoporre a misure di incentivo e di sostegno al commercio, individuate anche facendo riferimento alla delimitazione degli strumenti urbanistici comunali.

In particolare il comune, in relazione alle problematiche individuate e alle zone di territorio comunale da sottoporre a misure di incentivo, può:

- a) *promuovere la creazione di distretti urbani del commercio;*
- b) *attivare progetti di valorizzazione commerciale;*
- c) *individuare strumenti di promozione di servizi di prossimità.*

In un contesto di evoluzioni e dinamiche globali, un documento di questo tipo è lo strumento utile per gestire il cambiamento, dal momento che i processi d'acquisto, di consumo, la domanda, l'offerta, gli spazi, i tempi, le modalità risentono delle evoluzioni socio-economiche di un territorio in movimento.

Il **documento strategico del commercio** si presenta quindi come un piano di riqualificazione e sviluppo del commercio, diventando strumento di studio, di valutazione e di promozione del Comune; è lo strumento operativo che trasforma le strategie in soluzioni ed opportunità. Il recente Regolamento Regionale n.11/2018 dettaglia ulteriormente le indicazioni ai Comuni per la redazione del presente documento.

# L'OFFERTA COMMERCIALE COMUNALE

## QUANTIFICAZIONE DELLA RETE DISTRIBUTIVA

### COMMERCIO IN SEDE FISSA

RETE COMMERCIALE IN SEDE FISSA PER TIPOLOGIA DIMENSIONALE					
<i>Tipologia dimensionale</i>	<i>Es.</i>	<i>% Es.</i>	<i>Tipologia dimensionale</i>	<i>MqV</i>	<i>% Mq</i>
<b>Esercizi di Vicinato</b>	<b>350</b>	<b><u>93,8%</u></b>	<b>Esercizi di Vicinato</b>	<b>35.651</b>	<b><u>68,1%</u></b>
<b>Medie strutture vendita</b> <b>M1 (da 251 a 600mq)</b>	<b>16</b>	<b><u>4,0%</u></b>	<b>Medie strutture vendita</b> <b>M1 (da 251 a 600 mq)</b>	<b>6.664</b>	<b><u>11,6%</u></b>
<b>Medie strutture vendita</b> <b>M2 (da 601 a 1.500 mq)</b>	<b>6</b>	<b><u>1,7%</u></b>	<b>Medie strutture vendita</b> <b>M2 (da 601 a 1.500 mq)</b>	<b>5.894</b>	<b><u>11,3%</u></b>
<b>Medie strutture vendita</b> <b>M3 (da 1.501 a 2.500 mq)</b>	<b>2</b>	<b><u>0,5%</u></b>	<b>Medie strutture vendita</b> <b>M3 (da 1.501 a 2.500 mq)</b>	<b>4.730</b>	<b><u>9,0%</u></b>
<b>TOT. PUNTI VENDITA</b>	<b>374</b>	<b><u>100%</u></b>	<b>TOT. PUNTI VENDITA</b>	<b>52.939</b>	<b><u>100%</u></b>

RETE COMMERCIALE IN SEDE FISSA PER SETTORE MERCEOLOGICO					
<i>Settore merceologico</i>	<i>Es.</i>	<i>% Es.</i>	<i>Settore merceologico</i>	<i>MqV</i>	<i>% Mq</i>
<b>AM Alimentare Misto</b>	<b>55</b>	<b><u>14,7%</u></b>	<b>AM Alimentare Misto</b>	<b>10.535</b>	<b><u>20,1%</u></b>
<b>NA Non Alimentare</b>	<b>319</b>	<b><u>85,3%</u></b>	<b>NA Non Alimentare</b>	<b>41.804</b>	<b><u>79,9%</u></b>

<b>TOT. PUNTI VENDITA</b>	<b>374</b>	<u>100%</u>	<b>TOT. PUNTI VENDITA</b>	<b>52.939</b>	<u>100%</u>
---------------------------	------------	-------------	---------------------------	---------------	-------------

Nel comune di Tricase al 31-12-2018 troviamo **374 esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa** per un totale di **52.939 mq.** di vendita.

Da un punto di vista dimensionale tali esercizi si ripartiscono in questo modo: **350 esercizi di vicinato**, che esprimono una superficie complessiva di 35.651 mq. di vendita e **24 medie strutture di vendita**, con una superficie totale di 16.688 mq. di vendita. Gli esercizi di vicinato sono il 93,8% del totale degli esercizi al dettaglio presenti nel comune, ma rappresentano il 68,1% del totale dei metri quadri di vendita. Le 24 medie strutture, di converso, pur essendo "solo" il 6,2% dei punti di vendita in sede fissa, esprimono ben il 31,9% dei metri quadri di vendita complessivi.

Fra le 24 medie strutture esistenti abbiamo: **15 medie strutture locali di tipo M1** (fino a 600 mq.), **7 medie strutture intermedie di tipo M2** (fino a 1.500 mq) e **2 medie strutture attrattive di tipo M3**.

Da un punto di vista del settore merceologico, le 374 attività commerciali in sede fissa si dividono in questo modo: **55 esercizi alimentari/misti** e **319 esercizi non alimentari**. Le attività food rappresentano il 14,7% del totale dei punti vendita e il 20,1% della superficie commerciale complessiva, avendo una dimensione media superiore rispetto ai punti vendita no food, soprattutto in virtù della maggiore presenza delle stesse nell'ambito delle medie strutture M2.

#### **SETTORE ALIMENTARE E MISTO**

<u>Tipologia dimensionale</u>	Es.	<u>% Es.</u>	<u>Tipologia dimensionale</u>	MqV	<u>% Mq</u>
-------------------------------	-----	--------------	-------------------------------	-----	-------------

<b>Esercizi di Vicinato</b>	48	<u>87,3%</u>	<b>Esercizi di Vicinato</b>	3.847	<u>36,5%</u>
<b>Medie strutture M1</b>	2	<u>3,6%</u>	<b>Medie strutture M1</b>	722	<u>6,9%</u>
<b>Medie strutture M2</b>	4	<u>7,3%</u>	<b>Medie strutture M2</b>	3.516	<u>33,4%</u>
<b>Medie strutture M3</b>	1	<u>1,8%</u>	<b>Medie strutture M3</b>	2.450	<u>23,2%</u>
<b><u>TOT. Pdv AM</u></b>	<u>55</u>	<u>100%</u>	<b><u>TOT. Mqv AM</u></b>	<u>10.535</u>	<u>100%</u>

### DETTAGLIO SETTORE NON ALIMENTARE

<u>Tipologia dimensionale</u>	Es.	<u>% Es.</u>	<u>Tipologia dimensionale</u>	MqV	<u>% Mq</u>
<b>Esercizi di Vicinato</b>	302	<u>95,0%</u>	<b>Esercizi di Vicinato</b>	31.804	<u>76,1%</u>
<b>Medie strutture M1</b>	14	<u>4,1%</u>	<b>Medie strutture M1</b>	5.342	<u>12,8%</u>
<b>Medie strutture M2</b>	2	<u>0,6%</u>	<b>Medie strutture M2</b>	2.378	<u>5,7%</u>
<b>Medie strutture M3</b>	1	<u>0,3%</u>	<b>Medie strutture M3</b>	2.280	<u>5,4%</u>
<b><u>TOT. Pdv NA</u></b>	<u>319</u>	<u>100%</u>	<b><u>TOT. Mqv NA</u></b>	<u>41.804</u>	<u>100%</u>

### RIEPILOGO

<u>Totale ES</u>	AM	NA	<b>TOT.</b>	<u>Totale MqV</u>	AM	NA	<b>TOT.</b>
<b>EV</b>	48	302	<b>350</b>	<b>EV</b>	3.847	31.804	<b>35.651</b>
<b>MS</b>	7	17	<b>24</b>	<b>MS</b>	6.688	10.000	<b>16.688</b>
<i>totale</i>	<b>55</b>	<b>319</b>	<b>374</b>	<i>totale</i>	<b>10.535</b>	<b>41.804</b>	<b>52.339</b>

Incrociando il dato del settore merceologico con quello relativo alla tipologia dimensionale, vediamo come nel settore alimentare e misto, gli esercizi di vicinato rappresentano l'87,3% dell'offerta distributiva ma esprimono complessivamente solo il 36,5% dei metri quadri di vendita; specularmente le 7 medie strutture (12,7% dei punti vendita food) esprimono ben il 63,5% dei metri quadri di vendita. Un dato che dimostra come nel settore alimentare la media distribuzione abbia assunto un peso sempre più preponderante all'interno dell'offerta distributiva, con le piccole botteghe che hanno spesso difficoltà a stare sul mercato per la tendenza del consumatore a preferire il medio supermercato urbano per il proprio approvvigionamento da scorta. Viceversa nel comparto non alimentare lo scarto fra la distribuzione relativa di punti vendita e metri quadri è molto meno accentuato.

### **PUBBLICI ESERCIZI**

<b>TIPOLOGIA PUBBLICI ESERCIZI</b>	<b>Nr.Es.</b>
RISTORANTI, TRATTORIE, PIZZERIE, PUB	<b>22</b>
BAR, CAFFETTERIE, GELATERIE, PASTICCERIE	<b>75</b>
LOCALI DI INTRATTENIMENTO E SVAGO	<b>5</b>
<b>TOTALE PUBBLICI ESERCIZI</b>	<b>102</b>

Un'altra presenza commerciale importante all'interno della città di Tricase è rappresentata dai **pubblici esercizi: 102** quelli attivi su tutto il territorio il territorio comunale, sebbene alcuni di questi lavorino in modo saltuario (fine settimana, stagione estiva, feste). Nello specifico, considerando le ripartizioni previste dalla legge regionale, abbiamo 22 ristoranti, 75 bar e 5 locali di intrattenimento e svago.

## ALTRE ATTIVITA' PRESENTI NEL COMUNE

Tipologia attività	Nr.	Mq.
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	10	11.985
EDICOLE ESCLUSIVE	8	381
EDICOLE NON ESCLUSIVE	3	68
FARMACIE	5	665
PARAFARMACIE	6	267
RIVENDITE GENERI DI MONOPOLIO	10	374

Per quanto concerne le altre attività commerciali presenti nel comune, abbiamo 10 distributori di carburante, 8 edicole esclusive, 3 edicole non esclusive, 5 farmacie, 6 parafarmacie, 10 rivendite di generi di monopolio.

## ARTIGIANATO

Tipologia attività	Nr.
Settore edile	98
Elettricisti	33
Acconciatori/Estetiste	61
Settore alimentare	28
Settore tessile/abbigliamento	26
Autotrasportatori	12
Settore assistenza auto	35
Settore informatica	28
Settore ferro/alluminio	12
Odontotecnici	15
Altri (orafi, ottici, restauratori, piccoli editori, calzolai, figuli, ass. e cotruzione natanti, cura animali)	22
<b>TOTALE</b>	<b>370</b>

Anche il settore dell'artigianato rappresenta per la città di Tricase un pilastro importante per la propria economia, con dati importanti da un punto di vista numerico ma prevalentemente espressione di settori cosiddetti maturi, mentre è scarsa ancora la presenza di attività innovative, ad alto valore professionale aggiunto e dell'area hitech.

### **STRUTTURE RICETTIVE**

<b>Tipologia attività</b>	<b>Nr.</b>
AFFITTACAMERE	15
ALBERGHI	4
AGRITURISMO	18
B&B	35
CAMPING	1
CASE PER FERIE/CASE VACANZA	8
<b>TOTALE</b>	<b>81</b>

Completiamo la fotografia della rete commerciale comunale con il prospetto delle strutture ricettive, che pur non essendo normate dal Codice del Commercio rappresentano un pezzo importante del mondo produttivo, anche in ottica di indotto, soprattutto in un territorio a vocazione turistica come il nostro. Le 81 strutture ricettive censite, prevalentemente B&B e altre strutture di tipo extralberghiero (affittacamere, agriturismo, case vacanza), hanno una consistenza ricettiva totale di circa 904 posti e 200 posti camping. Questo a testimonianza delle potenzialità turistiche del territorio tricasino, con

oltre 9 km di costa (pur privi di arenili), un centro storico ampio e la presenza di un'edilizia monumentale importante, oltre alla naturale baricentricità in tutta l'area del Capo di Leuca.

## **MERCATO SETTIMANALE**

Il mercato più importante, elemento caratterizzante il commercio della città, è il mercato del martedì, che si svolge nella zona centro della città e che attualmente presenta la seguente configurazione:

UBICAZIONE:	Zona Lavari	
GIORNO DI	Martedì	
PERIODO:	tutto l'anno	
ORARIO:	Dalle ore 7,30 alle ore 13,30	
AREA VENDITA:	5.905 mq. complessivi	
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE	Numero banchi	Superficie di vendita
Settore extra -alimentare	140	5.656 mq
Settore alimentare	9	249 mq
TOTALE	149	5.905 mq

Delle 149 autorizzazioni di tipo A presenti all'interno del mercato settimanale di Tricase, 140 sono di operatori del comparto non alimentare (93,9%), mentre le restanti 9 autorizzazioni sono di operatori del settore alimentare (6,1%).

## **INDICI E ANALISI DELLA RETE DISTRIBUTIVA**

Concentrandoci esclusivamente sul comparto del commercio in sede fissa, introduciamo ora una serie di indicatori comunemente utilizzati all'interno della pianificazione commerciale per valutare e analizzare la rete distributiva comunale, le condizioni di equilibrio della struttura commerciale e il livello di servizio e di dotazione commerciale garantito dalla stesso sul territorio.

Nello specifico analizzeremo i dati della rete distributiva utilizzando i seguenti indicatori:

- **Indice di Equilibrio commerciale (IE)**
- **Indice di Distribuzione territoriale (ID)**
- **Indice di Servizio al consumatore (IS)**

### **INDICE DI EQUILIBRIO COMMERCIALE**

L'**Indice di Equilibrio commerciale (IE)** misura il livello di equilibrio esistente sul territorio comunale fra gli esercizi di vicinato da un lato e le media e grande distribuzione dall'altro. L'indice scaturisce da una frazione dove al numeratore è posta la sommatoria delle superfici di vendita degli esercizi di vicinato e al denominatore quella delle medie e grandi strutture (MqV EV/ MqV MS e GS). Si tratta ovviamente di un indice dinamico, calcolato in termini reali attraverso le superfici di vendita autorizzate, e che si può anche calcolare distintamente per il settore alimentare e quello non alimentare.

In una situazione di equilibrio assoluto l'indice dovrebbe essere pari a 1,0, qualora i metri quadri di vendita di vendita degli Esercizi di Vicinato e della Media e Grande Distribuzione fossero totalmente equivalenti; lo stesso è superiore ad 1,0 quando i mq di vendita degli EdV prevalgono su quelli delle medie e grandi superfici ed è, viceversa inferiore a 1,0 quando sono le superfici delle medie e grandi strutture a superare quelle degli Edv.

<u>Totale MqV</u>	AM	NA	TOT.
EV	3.847	31.804	35.651
MS	6.688	10.000	16.688
<u>totale</u>	<u>10.535</u>	<u>41.804</u>	<u>52.339</u>
<b><u>INDICE DI EQUILIBRIO COMMERCIALE (IE)</u></b>			<b><u>2,13</u></b>
<b>Indice di Equilibrio commerciale AM (IE)</b>			<b>0,57</b>
<b>Indice Equilibrio commerciale NA (IE)</b>			<b>3,18</b>

**Nel comune di Tricase l'Indice di Equilibrio Commerciale è di 2,13**, risultante del rapporto fra i 35.651 mq. di vendita degli esercizi di vicinato e i 16.688 mq. di vendita delle medie strutture. Il valore dell'IE fotografa, quindi, una prevalenza nell'offerta distributiva del comune degli esercizi di vicinato, la cui superficie di vendita complessiva è oltre due volte superiore a quella delle medie superfici.

Scorporando il dato per settore merceologico, vi è però, come vediamo, una profonda bipolarizzazione: **nel settore non alimentare**, il valore

dell'Indice di Equilibrio sale a **3,18**, fotografando una prevalenza ancor più marcata degli esercizi di vicinato, la cui superficie è pari a tre volte quella delle medie strutture; viceversa nel **settore alimentare/misto**, tale Indice scende significativamente sotto il valore equilibrio di 1 (0,57), fotografando una prevalenza della superficie di vendita delle medie strutture (quasi il doppio rispetto agli esercizi di vicinato).

Si tratta, del resto, di un tendenza molto generale su scala nazionale e regionale che vede ovunque in sofferenza le piccole botteghe alimentari a vantaggio delle medie superfici di vendita, soprattutto nella forma del medio supermercato urbano o di quartiere, in grado di garantire un'offerta al consumatore di accessibilità, assortimento e convenienza economica con cui difficilmente gli esercizi di vicinato riescono ad essere concorrenziali.

Comparando l'Indice di Equilibrio commerciale di Tricase con quello dei principali centri della provincia, di cui sono disponibili i dati in documenti strategici già approvati o in corso di approvazione, vediamo ovunque una prevalenza della presenza del commercio di vicinato nell'offerta distributiva. Il Comune di Tricase, ad ogni modo, presenta un Indice più basso rispetto ai principali comuni della provincia, segno di una presenza relativamente maggiore della media distribuzione nell'ambito dell'offerta distributiva comunale.

<b>Comune</b>	Mq EV	Mq MS GS	<b>Indice di EQUILIBRIO COMMERCIALE</b>
<b>TRICASE</b>	35.651	16.688	<b><u>2,13</u></b>
LECCE	177.480	51.880	<u>3,42</u>
MAGLIE	41.894	11.497	<u>3,64</u>
NARDO'	50.494	18.431	<u>2,74</u>
GALLIPOLI	37.251	10.479	<u>3,55</u>

GALATONE	17.065	7.792	<u>2,19</u>
GALATINA	40.074	7.869	<u>5,09</u>

Considerando sempre gli stessi comuni, possiamo anche comparare l'Indice di Equilibrio commerciale per settore merceologico: in questo caso emergono abbastanza chiaramente nel settore alimentare valori prossimi o inferiori a 1, mentre nel comparto no food ovunque la prevalenza del commercio di vicinato si fa più netta.

<b>comune</b>	Mq EV AM	Mq MS AM	<b>Ind EqCom AM</b>	Mq EV NA	Mq MS NA	<b>Ind EqCom NA</b>
<b>TRICASE</b>	<b>3.847</b>	<b>6.688</b>	<u><b>0,57</b></u>	<b>31.804</b>	<b>10.000</b>	<u><b>3,18</b></u>
LECCE	37.683	25.398	<u>1,48</u>	139.797	26.482	<u>5,28</u>
MAGLIE	4.471	6.392	<u>0,70</u>	37.423	5.105	<u>7,33</u>
NARDO'	11.537	10.112	<u>1,14</u>	38.957	8.319	<u>4,68</u>
GALLIPOLI	8.977	9.279	<u>0,97</u>	28.274	1.200	<u>23,56</u>
GALATONE	3.984	5.182	<u>0,77</u>	13.081	2.610	<u>5,01</u>
GALATINA	7.069	5.405	<u>1,31</u>	33.005	2.464	<u>13,39</u>

## INDICE DI DISTRIBUZIONE E DI SERVIZIO

L'**Indice di Distribuzione territoriale (ID)** è dato dal rapporto fra il numero dei punti di vendita e la popolazione dell'area presa in considerazione ( $N.PdV/Ab*1000$ ). Con tale Indice è possibile misurare e valutare la diffusione e la disponibilità dei punti di vendita rispetto alle necessità di servizio del consumatore/residente.

L'Indice di Servizio al consumatore (IS) è invece ricavato dal calcolo delle superfici di vendita disponibili per ogni mille abitanti ( $MqV/Ab*1000$ ): con tale formula, pertanto, l'indice di servizio al consumatore è dato dal totale dei mq di vendita di superficie commerciale diviso per la popolazione espressa in migliaia. Anche l'IS, come tutti gli altri indici, si può calcolare separatamente per le diverse tipologie merceologiche e dimensionali.

Comune	ABIT	ESERCIZI SEDE FISSA				Tot ES.	Tot MQV.
		AM	NA	MQV AM	MQV NA		
TRICASE	17.525	55	318	10.535	41.804	373	52.339
<b>INDICE DI DISTRIBUZIONE TERRITORIALE (ID)</b>						<b>21,3</b>	
<b>INDICE DI SERVIZIO AL CONSUMATORE (IS)</b>						<b>2.986,5</b>	
<b>Indice di Distribuzione territoriale AM (ID)</b>						<b>3,1</b>	
<b>Indice di Distribuzione territoriale NA (ID)</b>						<b>18,2</b>	
<b>Indice di Servizio al consumatore AM (IS)</b>						<b>601,1</b>	
<b>Indice di Servizio al consumatore NA (IS)</b>						<b>2.385,4</b>	

L'Indice di Distribuzione territoriale e di Servizio al consumatore sono indicatori che ponderando i dati distributivi con il numero dei residenti consentono di pesare la piazza commerciale di un comune, anche rispetto al circondario e all'hinterland. Tricase, da questo punto di vista, è storicamente e naturalmente piazza attrattiva all'interno del territorio del Capo di Leuca e del tessuto diffuso di piccoli comuni che lo circondano, tanto da un punto di vista commerciale quanto da un punto di vista dei servizi pubblici e privati.

Nel comune di Tricase troviamo **21,3 punti vendita ogni mille abitanti (Indice di Distribuzione territoriale)** e **2.986,5 mq. ogni mille abitanti (Indice di Servizio al consumatore)**. Si tratta di una presenza

commerciale importante che, come detto, si pone a servizio non solo della popolazione residente ma di un'area più ampia del Sud Salento e del Capo di Leuca. Tali baricentricità rispetto al circondario è evidente confrontando gli Indici di Distribuzione e di Servizio con quelli dei comuni contermini, naturalmente gravitanti all'interno della sua orbita commerciale.

<b>Comune</b>	Abitanti	Punti vendita	<b>Indice Distrib. (ID)</b>	MqV	<b>Indice Servizio (IS)</b>
<b>TRICASE</b>	<b>17.525</b>	<b>373</b>	<b><u>21,3</u></b>	<b>52.339</b>	<b><u>2.986,5</u></b>
ALESSANO	6.419	89	<u>13,86</u>	11.753	<u>1.830,97</u>
ANDRANO	4.772	38	<u>8,0</u>	2.874	<u>602,3</u>
MIGGIANO	3.646	60	<u>16,4</u>	4.510	<u>1.237,0</u>
MONTESANO SAL.	2.698	22	<u>8,1</u>	2.295	<u>850,6</u>
SPECCHIA	4.873	86	<u>17,6</u>	6.670	<u>1.368,8</u>
TIGGIANO	2.894	34	<u>11,7</u>	3.956	<u>1.367,0</u>

Oltre alla naturale attrattività rispetto al circondario, è interessante ora confrontare nuovamente anche su tali indicatori il dato di Tricase con quello dei principali centri della provincia, tutti a modo loro attrattivi rispetto ad un bacino d'utenza naturalmente più ampio di quello dei propri confini comunali.

<b>Comune</b>	Abitanti	Punti vendita	<b>Indice Distrib. (ID)</b>	Mqv	<b>Indice Servizio (IS)</b>
<b>TRICASE</b>	<b>17.525</b>	<b>374</b>	<b>21,3</b>	<b>52.939</b>	<b><u>2.986,5</u></b>
LECCE	95.619	2.547	26,6	229.360	2.398,7
MAGLIE	14.345	484	33,7	53.391	3.721,9
NARDO'	31.862	679	21,3	68.925	2.163,2
GALLIPOLI	20.150	649	32,2	47.730	2.368,7
GALATONE	15.584	257	16,5	24.857	1.595,0

GALATINA	27.337	584	21,4	47.943	1.753,8
----------	--------	-----	------	--------	---------

Mentre il dato relativo all'Indice di Distribuzione dei punti vendita è sostanzialmente nella media degli altri principali comuni, molto più robusto è il dato sull'Indice di Servizio, quello relativo alla disponibilità di metri quadri commerciali, che è secondo solo al comune di Maglie, e superiore a tutti gli altri, capoluogo compreso. Un dato, quello relativo alla disponibilità dei metri quadri, su cui chiaramente influisce maggiormente la tipologia dimensionale degli esercizi, e la presenza non trascurabile della media distribuzione.

## TREND GENERALI E COMMERCIALI

Il ruolo del commercio all'interno delle città e dei paesi, soprattutto nelle piccole comunità, è sempre stato centrale, non solo come fattore produttivo, ma anche e soprattutto come elemento di integrazione, coesione sociale e di salvaguardia del territorio. Una presenza che, pertanto, storicamente garantisce agli abitanti di un luogo la possibilità di approvvigionamento dei beni necessari e contemporaneamente è presidio di socialità ed elemento di vitalità dell'ambiente urbano.

Il commercio al dettaglio, tuttavia, è soggetto storicamente a ciclici mutamenti strutturali: se fino a ieri la sfida per il piccolo commercio al dettaglio era rappresentato dall'ascesa di nuovi format distributivi che sostanzialmente spostavano lo sviluppo commerciale in una localizzazione extraurbana, oggi la nuova trincea del *retail* è l'ascesa inarrestabile del commercio elettronico, che cresce anche in Italia a ritmi

del +19-20% l'anno secondo i dati Confcommercio e che garantisce un'offerta complessiva di risparmio di costo e di tempo che si configura come fortemente concorrenziale anche rispetto ai centri commerciali.

Tale nuovo scenario competitivo, unito al perdurare della crisi economica e ad un deficit di innovazione che il piccolo dettaglio tradizionale purtroppo ancora sconta a livello nazionale, con poche virtuose eccezioni, ha prodotto una forte contrazione del numero di operatori del settore, con la chiusura di numerosi punti vendita al dettaglio, soprattutto nei centri storici e nei centri urbani, cui ha fatto da contraltare la contestuale crescita di attività turistiche o di ristorazione (bar, ristoranti). Emblematici in questo senso i recenti dati dell'Ufficio studi nazionale di Confcommercio, che su un campione 120 città italiane ha monitorato come nel decennio compreso dal 2008 al 2018 le attività di commercio al dettaglio in sede fissa si siano ridotte del -11,1%, mentre nello stesso intervallo di tempo le attività turistiche di alloggio e ristorazione sono cresciute del +15,1%. E' interessante anche vedere come tale trend in questo decennio sia ancora più marcato all'interno dei perimetri dei centri storici (-13% commercio al dettaglio, +18,6% turismo e ristorazione) e soprattutto nei centri storici del Sud Italia (-14,1 commercio al dettaglio, +31,4% turismo e ristorazione) nell'ambito di un processo che soprattutto nelle destinazioni turistiche potremmo definire di progressiva turistizzazione dell'economia urbana, con i luoghi sempre meno a portata di residenti e votati ad una logica leisure, da fruitori occasionali dello spazio urbano. Da un punto di vista merceologico, le maggiori contrazioni della sede fissa investono i settori tradizionali (abbigliamento, mobili, ferramenta, libri, giocattoli, articoli da regalo), con una sostanziale stabilità dell'alimentare, mentre crescono i negozi di telefonia, tecnologia e farmacie.

Anche il territorio tricasino e la sua rete distributiva non sfuggono a tali dinamiche strutturali globali e non sono immuni alla sfida storica che oggi soprattutto il commercio elettronico ha lanciato a tutto il comparto del *retail* : negli ultimi anni vi è stato, infatti, anche a Tricase un decremento del numero di attività commerciali in sede fissa. Tale decremento è visibile soprattutto in alcune aree urbane, soprattutto del centro storico, con il moltiplicarsi degli spazi vuoti sfitti a piano terra che alimentano la percezione di desertificazione commerciale. E tale decremento, seppur quasi fisiologico e in linea con trend piuttosto generali a livello nazionale e regionale, avviene pur in presenza di una piazza commerciale abbastanza solida e con un bacino di utenza che si estende ai comuni contermini e ad un'area potenzialmente anche più vasta del sud Salento, interna e costiera. Come rilevato, infatti, da un'attività di monitoraggio diretto sulle attività commerciali svolta all'interno delle attività del DUC, i commercianti di Tricase dichiarano in media di avere una clientela proveniente per il 50% da Tricase, per il 40% dall'hinterland e dall'area del Capo di Leuca e per il 10% da tutto il resto della provincia. Si tratta di attività che riescono a stare sul mercato, pur nella difficile contingenza storica, ma che ancora in molti casi scontano un deficit a livello di digitalizzazione e di conoscenza delle lingue straniere, e che in generale necessitano di un forte network pubblico-privato in grado di mettere in campo politiche organiche di valorizzazione commerciale, anche rispetto al naturale ruolo di attrattore che il comune esercita nell'area.

In tale contesto competitivo, del resto, ritorna centrale il ruolo propositivo delle città e delle comunità locali: laddove le attività commerciali chiudono, vengono meno presidi di prossimità per il cittadino; laddove si moltiplicano locali vuoti sfitti, aumenta il degrado

urbano e la percezione di abbandono e insicurezza. La desertificazione commerciale abbassa la qualità della vita del cittadino stesso. La sfida dei comuni è quella, pertanto, di rilanciare il proprio ruolo attrattivo come spazio comune e condiviso. In questo senso la città di Tricase, e soprattutto il suo centro urbano e storico, rappresenta una peculiarità all'interno del territorio provinciale, non avendo subito un'accentuata riconversione in senso turistico-ristorativo che ha interessato altri centri storici, e avendo invece mantenuto una vocazione commerciale, nel senso del commercio al dettaglio, rispetto alla quale i pubblici esercizi si pongono in un'ottica complementare e non sostitutiva. Una condizione di equilibrio commerciale fra dettaglio, artigianato e somministrazione che la rende particolarmente adatta ad essere protagonista di una nuova stagione di valorizzazione commerciale e dell'attrattività urbana.

Del resto oggi, pur in presenza della crescita incessante del commercio elettronico, che spinge il prodotto in direzione del consumatore piuttosto che il contrario, le ultime tendenze non sembrano andare nella direzione di una totale digitalizzazione del commercio e prefigurano invece una sostanziale complementarità fra i due mondi (online e offline), con segnali di riscoperta della prossimità, che rappresenta oggi un'autentica opportunità per il piccolo dettaglio in sede fissa e per gli enti pubblici che volessero impostare nuove strategie di valorizzazione commerciale. Per ragioni che vanno dalla sempre maggiore scarsità della risorsa-tempo ad alcune dinamiche demografiche quali il costante e inesorabile invecchiamento della popolazione, si è ricreato uno spazio potenziale per un'offerta commerciale di vicinato, cittadina, comoda e accessibile.

Tale riscoperta della prossimità, i nuovi stili di vita e la sostanziale multicanalità del consumatore, lasciano, pertanto, anche in un contesto

competitivo complicato per il retail tradizionale, nuove opportunità di sviluppo tanto per gli operatori quanto per i comuni che intendano innestare strategie di sviluppo e sostegno al commercio.

## **SEZIONE PIANO PER LE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA**

L'analisi condotta sui dati socio-demografici del Comune di Tricase ha registrato una crescita costante del numero di abitanti sino al 2008 ed una sostanziale stabilità negli anni successivi.

Inoltre dalla rilevazione dei dati relativi la rete distributiva in sede fissa presente all'interno dell'intero territorio comunale, frazioni comprese, risulta che la consistenza della rete distributiva esistente è significativamente superiore rispetto alla media provinciale, ben proporzionato rispetto alla popolazione residente, ed esercitante una polarità attrattiva su un'area più ampia di quella del territorio comunale..

**Oltre che per gli esercizi di vicinato, anche per le *medie strutture di vendita*, dai dati registrati emerge una situazione di discreta presenza sul territorio (n.24 esercizi esistenti).**

Non risultano attualmente in esercizio *grandi strutture* di vendita nell'ambito del territorio.

*Riassumendo si può evidenziare schematicamente la seguente situazione:*

- ✓ *struttura di vendita solida dal punto di vista del numero degli esercizi e dei metri quadri di vendita;*

- ✓ *disomogeneo sviluppo della rete distributiva sul territorio, con zone ad elevata concentrazione di esercizi e zone marginali dal punto di vista dell'insediamento di medie strutture;*
- ✓ *predominanza di esercizi di vicinato con discreta presenza anche di medie strutture di vendita ;*
- ✓ *totale assenza di grandi strutture di vendita, sia nel settore alimentare che non alimentare.*

Dall'analisi della rete distributiva esistente condotta in sede di definizione dei parametri di sviluppo, di cui all'art. 12 lett. a) e b) della L.R. n.16/2015, sono emerse ulteriori informazioni di rilevante importanza.

Si registra, infatti, una consistente presenza sul territorio comunale di una popolazione fluttuante, proveniente dai centri vicini, determinata dalla presenza all'interno del territorio di uffici e servizi a carattere comprensoriale quali: azienda ospedaliera; scuole di istruzione secondaria superiore pubbliche e private; Giudice di pace; sede operativa INPS; Comando e stazione del Corpo Forestale dello Stato; Comando Compagnia carabinieri; Comando Tenenza Guardia di Finanza; dipartimento VV.FF., Corsi Universitari professioni sanitarie, ecc.

Durante i mesi estivi, poi, si registra un forte incremento della popolazione residente, dovuto alla presenza di numerosi turisti.

Inoltre il Comune di Tricase ha una collocazione geografica strategica, situato a 53 km di distanza dal capoluogo di provincia, e circondato da numerosi Comuni di piccole dimensioni. Tutto ciò fa

di Tricase un piccolo capoluogo zonale che attrae consumatori di beni e servizi dagli altri centri minori.

## **CRITERI DI PROGRAMMAZIONE E NORME SUL PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER L'APERTURA, IL TRASFERIMENTO, IL CAMBIAMENTO DI SETTORE DI VENDITA E L'AMPLIAMENTO DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA.**

### **CRITERI DI PROGRAMMAZIONE**

#### **Art. 1 FINALITA'**

a) Le presenti disposizioni fissano i criteri per il rilascio delle autorizzazioni all'apertura, al trasferimento di sede ed all'ampliamento di medie strutture di vendita sulla base degli indirizzi generali di cui alla L.R. n.24/2015.

b) I presenti criteri costituiscono inoltre riferimento per l'applicazione delle norme sul procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura, al trasferimento e all'ampliamento di medie strutture di vendita.

#### **Art. 2**

**CRITERI GENERALI DI PRESENZA E DI LOCALIZZAZIONE  
DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA DI TIPOLOGIA  
DIMENSIONALE M1 (DA 251 MQ. A 600 MQ.)**

- a) L'insediamento di nuove medie strutture di vendita di tipologia dimensionale M1, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, sia territoriali che paesaggistici, e degli standard di parcheggio di cui all'art. 2 del regolamento regionale n. 11 del 10.09.2018, è sempre ammesso, per qualsiasi settore merceologico.
  
- b) L'ampliamento di una media struttura di vendita sino alla concorrenza di 600 mq., nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, sia territoriali che paesaggistici, e previo adeguamento degli standard di parcheggio di cui all'art. 2 del regolamento regionale n. 11 del 10.09.2018, è sempre ammesso;
  
- c) Nel rispetto delle condizioni di cui ai precedenti punti a) e b), è sempre ammesso il trasferimento di una media struttura di vendita di tipologia dimensionale M1;
  
- d) Nel rispetto delle condizioni di cui ai precedenti punti a) e b), è sempre consentita l'aggiunta o la variazione dei settori merceologici.

**Art. 3**

**CRITERI GENERALI DI PRESENZA E DI LOCALIZZAZIONE  
DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA DI TIPOLOGIA  
DIMENSIONALE M2 (DA 601 MQ. A 1.500 MQ.)**

- a) Nuove aperture o aggiunta di settore:

a1) Settore alimentare: nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, sia territoriali che paesaggistici, e degli standard di parcheggi di cui all'art. 2 del regolamento regionale n. 11 del 10.09.2018, è consentito sia il rilascio di autorizzazione per nuove aperture di medie strutture di vendita di tipologia dimensionale M2 che l'aggiunta del settore alimentare in esercizi esistenti della medesima tipologia dimensionale del settore non alimentare;

a2) Settore non alimentare: nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, sia territoriali che paesaggistici, e degli standard di parcheggi di cui all'art. 2 del regolamento regionale n. 11 del 10.09.2018, è consentito il rilascio di nuove autorizzazione per nuove medie strutture di tipologia dimensionale M2;

a3) E' sempre ammessa l'apertura di medie strutture di vendita che rientrino nell'ambito di un progetto globale di recupero di aree dismesse, definito da un accordo di programma.

b) Ampliamenti: nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, sia territoriali che paesaggistici, e degli standard di parcheggio di cui all'art. 2 del regolamento regionale n. 11 del 10.09.2018, sono sempre consentiti gli ampliamenti sino alla concorrenza di mq. 1.500 di medie strutture di vendita già esistenti di tipologia M2 (ampliamenti da 601 mq. a 1.500 mq.).

c) Trasferimenti: nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, sia territoriali che paesaggistici, e degli standard di parcheggio di cui all'art. 2 del regolamento regionale n. 11 del 10.09.2018, sono sempre

consentiti i trasferimenti di medie strutture di vendita di tipologia M2.

#### **Art. 4**

### **CRITERI GENERALI DI PRESENZA E DI LOCALIZZAZIONE DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA DI TIPOLOGIA DIMENSIONALE M3 (DA MQ. 1.501 A MQ. 2.500)**

- a) Premesso che ai sensi dell'art. 18 comma 2 della L.R. n. 24/2015, l'insediamento di una M3 è consentita solo in aree idonee sotto il profilo urbanistico e oggetto di piani urbanistici attuativi al fini di prevedere opere di mitigazione ambientale, di miglioramento dell'accessibilità e/o riduzione dell'impatto socio economico, ritenute necessarie, i criteri stabiliti sono i seguenti:
- b) Nuove aperture o aggiunta di settore:
- b1) Settore alimentare: Nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, degli standard di parcheggi di cui all'art. 2 del regolamento regionale n. 11 del 10.09.2018 e dei requisiti di viabilità ed accessibilità delle strutture di cui all'art. 5, comma 1, lett. c) del medesimo regolamento, è consentito il rilascio di nuove autorizzazione per nuova apertura di medie strutture di vendita di tipologia dimensionale M3;
  - b2) Settore non alimentare: Nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, degli standard di parcheggi di cui all'art. 2 del regolamento regionale n. 11 del 10.09.2018 e dei requisiti di viabilità ed accessibilità delle strutture di cui all'art. 5, comma 1, lett. c) del medesimo regolamento, è consentito il

rilascio di nuove autorizzazione per nuova apertura di medie strutture di vendita di tipologia dimensionale M3

b3) E' sempre ammessa l'apertura di medie strutture di vendita di tipologia M3 che rientrino nell'ambito di un progetto globale di recupero di aree dismesse presenti all'interno del perimetro urbano, definito da un accordo di programma.

- c) Ampliamenti: nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, degli standard di parcheggio di cui all'art. 2 del regolamento regionale n. 11 del 10.09.2018 e dei requisiti di viabilità ed accessibilità delle strutture di cui all'art. 5, comma 1, lett. c) del medesimo regolamento, sono sempre consentiti gli ampliamenti sino alla concorrenza di mq. 2.500 di medie strutture di vendita già esistenti di tipologia M3 (ampliamenti da 1.501 mq. a 2.500 mq.
- d) Trasferimenti: nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, degli standard di parcheggio di cui all'art. 2 del regolamento regionale n. 11 del 10.09.2018 e dei requisiti di viabilità ed accessibilità delle strutture di cui all'art. 5, comma 1, lett. c) del medesimo regolamento, sono sempre consentiti i trasferimenti di medie strutture di vendita di tipologia M3;

#### **ART. 5**

#### **COMPATIBILITA' URBANISTICA E LIMITI INSEDIATIVI**

- a) In merito alla localizzazione di medie strutture di vendita, nelle more dell'approvazione del P.U.G., sono da considerarsi compatibili urbanisticamente le aree aventi i seguenti requisiti:

- a1) per medie strutture di vendita di tipo M1 e M2: aree in cui sia prevista negli strumenti urbanistici comunali, una destinazione d'uso commerciale, con esclusione di aree che, per dimensioni e capacità, insediative, si possano configurare come aree commerciali integrate
  - a2) per medie strutture di vendita di tipo M3: aree in cui sia prevista negli strumenti urbanistici comunali, una destinazione d'uso commerciale e siano previste dai criteri per il rilascio di medie strutture di vendita. Sono escluse le aree che, per dimensioni e capacità, insediative, si possano configurare come aree commerciali integrate
- b) In merito alla localizzazione di medie strutture di vendita, nelle more dell'approvazione del P.U.G., si prevede la seguente unica limitazione per motivi imperativi di interesse generale:
- b1) nell'area delimitata del Centro storico non sono autorizzate medie strutture di tipologia M2 e M3.

## **ART. 6 SEPARAZIONE FUNZIONALE**

- a) Nei casi in cui sia previsto il complementare insediamento di medie strutture e di esercizi di vicinato, non costituenti centro commerciale di vicinato o complesso commerciale di vicinato, ogni singola struttura di vendita dovrà essere funzionalmente separata dalle altre.

b) Per "funzionalmente separata" s'intende che la superficie di vendita di detti esercizi dovrà essere delimitata da pareti inamovibili a tutta altezza ed inequivocabilmente distinta dalle medie strutture di vendita.

## **NORME SUL PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA, AL TRASFERIMENTO E ALL'AMPLIAMENTO DI MEDIE STRUTTURE DI VENDITA AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 16 APRILE 2015, N.24.**

### **Art. 1 Finalità**

a) Le presenti disposizioni sono adottate in applicazione dell'art. 17, comma 6, della L.R. n.24/2015 e costituiscono le norme sul procedimento concernente le domande di apertura, trasferimento di sede, estensione di settore merceologico e ampliamento di superficie di medie strutture di vendita. Le presenti norme disciplinano altresì le modalità di presentazione delle comunicazioni di riduzione di superficie o di settore merceologico, di subingresso e di cessazione di medie strutture di vendita.

### **Art. 2 Definizioni**

- a) Ai fini della presente normativa, per le definizioni di superficie di vendita, di media struttura di vendita e di centro commerciale, si rimanda ai criteri di cui all'art. 16 della L.R. n.24/2015.

### **Art. 3**

#### **Domande di apertura, trasferimento di sede, ampliamento, estensione di settore merceologico**

- a) In linea con quanto disposto dal d.lgs. 222/2016, l' apertura di una media struttura di vendita, nonché il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita e l'estensione di settore merceologico degli esercizi aventi le caratteristiche di media struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Responsabile del settore "Attività produttive", o responsabile del procedimento se individuato, alle Imprese secondo il procedimento disciplinato dalle presenti norme e nel rispetto dei criteri fissati dal Comune.
- b) Le domande tese ad ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 17, comma 2, della L.R. n. 24/2015 sono presentate all'apposito portale telematico del Comune utilizzando l'apposita modulistica in esso pubblicata. La modulistica deve essere compilata dal richiedente secondo le indicazioni contenute nelle presenti norme:
- b1) Nella domanda per il rilascio dell'autorizzazione l'interessato deve dichiarare:
- il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 della L.R. n.24/2015;
  - il settore o i settori merceologici, l'ubicazione, la superficie di vendita e la superficie complessiva dell'esercizio;

- la eventuale sussistenza delle condizioni in presenza delle quali il rilascio dell'autorizzazione costituisce motivo di priorità nell'esame della domanda;
- gli estremi del certificato di agibilità dei locali e, per il settore alimentare, della SCIA sanitaria indirizzata alla ASL di competenza.

b2) All'istanza di cui al comma precedente dovranno essere allegati:

- relazione tecnica asseverata da parte di tecnico abilitato illustrativa delle caratteristiche dell'insediamento con riferimento all' impatto ambientale ed acustico, all'accessibilità e alla dotazione di parcheggi, al rispetto delle condizioni e prescrizioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti e al rispetto delle norme sulla prevenzione degli incendi;
- planimetria della zona in scala 1:1000 e dei locali in scala 1:100, firmata da un tecnico abilitato, con evidenziata la superficie complessiva dell'esercizio, la superficie di vendita distinta per settore merceologico, la localizzazione e dotazione dei parcheggi pertinenziali di uso comune annessi all'esercizio stesso;
- copia documento di identità del richiedente. In caso di società: copia documento di identità di tutti i soci della snc, degli accomandatari della sas, dei componenti il consiglio di amministrazione per le spa o le srl. Inoltre copia del documento di identità dell'eventuale preposto.

#### **Art. 4**

## **Istruttoria e rilascio delle autorizzazioni**

- a) L'ufficio comunale competente, tramite il back office del portale telematico, riceve la domanda e controlla se la stessa è stata regolarmente e compiutamente presentata. Qualora risulti mancante di uno degli elementi sopra elencati, provvede, entro 30 giorni dal ricevimento, ad invitare l'interessato a produrre la documentazione mancante avvertendo che il termine di conclusione del procedimento si intende interrotto e ricomincerà a decorrere ad integrazione compiuta. Qualora l'Ufficio disponga un termine per il completamento dei dati e della documentazione essenziale, tale termine si intende sicuramente perentorio quando trattasi di domande concorrenti.
- b) Le domande vengono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione, fatto salvo quanto disposto relativamente ai criteri di priorità e di autorizzazioni dovute.
- c) In presenza di domanda completa si provvede ad accertare il possesso dei requisiti soggettivi di cui alla L.R. n.24/2015, alla verifica del rispetto dei criteri fissati nella parte prima del presente regolamento comunale, acquisendo a tal fine eventuali pareri degli uffici comunali interessati (ambiente, viabilità, edilizia), nonché a verificare la correttezza degli estremi del provvedimento igienico sanitario allegato alla domanda.
- d) Conclusi gli accertamenti con esito positivo, si redige istruttoria e si predispone l'autorizzazione.

- e) Del rilascio dell'autorizzazione viene data comunicazione all'U.O. Edilizia e al Comando di Polizia Municipale, per quanto di rispettiva competenza.
- f) L'attivazione dell'autorizzazione deve essere effettuata nei termini previsti dall'art. 17 comma 14 della Legge 24/2015.

#### **Art. 5**

#### **Correlazione tra concessione edilizia e autorizzazione commerciale**

- a) Nel caso in cui, in aggiunta all'autorizzazione commerciale, siano previsti interventi urbanistico edilizi per i quali le disposizioni vigenti prevedano la presentazione di Comunicazione di inizio dei lavori (CILA), Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o Dichiarazione di inizio attività (DIA), questa è presentata dall'interessato al settore Attività produttive unitamente alla domanda di autorizzazione commerciale.
- b) Il rilascio dell'autorizzazione commerciale da parte del comune è subordinato all'avvenuto rilascio dei pertinenti titoli edilizi.

#### **Art. 6**

#### **Domanda per l'apertura di un centro commerciale con superficie di vendita fino a 2500 Mq**

- a) Chi intende aprire un centro commerciale al dettaglio, costituito da più esercizi di vendita, può presentare al Comune un'unica domanda, che sarà esaminata secondo un criterio unitario in conformità ai criteri

ed alle norme fissate per l'esame delle domande relative alle strutture di vendita aventi superficie corrispondente alla somma delle superfici di vendita degli esercizi facenti parte del centro commerciale.

- b) Le presenti norme disciplinano l'apertura di centri commerciali con superficie di vendita complessiva fino a 2500 mq.
- c) Il soggetto richiedente deve essere in possesso dei requisiti di cui alla L.R. n.24/2015.
- d) Il promotore può chiedere, che le autorizzazioni relative ai singoli esercizi che compongono il centro commerciale siano rilasciate ad altri soggetti, i quali saranno tenuti a presentare apposita richiesta di autorizzazione o comunicazione di apertura, a seconda che si tratti di medie strutture di vendita o di esercizi con superficie di vendita non superiore a 250 mq.

#### **Art. 7**

#### **Riduzione della superficie di vendita o di settore merceologico - Cessazione dell'attività**

- a) La riduzione della superficie di vendita, la riduzione di settore merceologico e la cessazione dell'attività devono essere comunicate al Comune utilizzando l'apposita SCIA, la cui modulistica è presente sul portale telematico.
- b) Alla comunicazione di riduzione di superficie dovrà essere allegata planimetria, firmata da un tecnico abilitato, dalla quale risulti la nuova superficie dell'esercizio.

- c) L'attività può essere cessata immediatamente dopo la presentazione della SCIA al Comune. La riduzione di superficie o di settore merceologico possono essere effettuate decorsi 30 giorni dalla presentazione della SCIA.
  
- d) Per le riduzioni di superficie o di settore merceologico e per la cessazione dell'attività, non è dovuta alcuna ulteriore formalità da parte comunale se non quella di accusare ricevuta con n° di protocollo rilasciato dal portale telematico.
  
- e) Copia delle comunicazioni di cui al punto a) può essere trasmessa al Corpo di Polizia Municipale per i controlli di competenza. L'ufficio competente provvede a prendere atto delle modifiche intervenute. In caso di riduzione della superficie di vendita di una media struttura tale da comportare il cambio di tipologia della struttura stessa in esercizio di vicinato (nuova superficie al di sotto dei 250 mq.), l'interessato dovrà restituire l'autorizzazione relativa all'esercizio e presentare una SCIA di apertura di esercizio di vicinato, utilizzando l'apposita modulistica.

## **Art. 8** **Subingresso**

- a) Il trasferimento della gestione o della proprietà di medie strutture di vendita, per atto tra vivi o per causa di morte, è soggetto a SCIA utilizzando l'apposita modulistica presente sul portale telematico;

- b) il trasferimento della gestione o della proprietà può essere effettuato immediatamente dopo l'inoltro della SCIA al Comune.
- c) Nella SCIA di cui al punto a), il subentrante deve dichiarare di essere in possesso dei requisiti di cui alla LR. N. 24/2015. In caso di subingresso per causa di morte, se il subentrante non è in possesso dei requisiti professionali, è tenuto ad acquisirli entro sei mesi dall'apertura della successione.
- d) Alla SCIA di subingresso dovrà essere allegata copia conforme all'originale dell'atto di cessione dell'azienda, in proprietà o in affitto, nonché di eventuali atti di fusione, donazione, ecc, stipulati nelle forme di legge.
- e) L'ufficio comunale competente che, tramite il portale telematico, riceve la domanda correttamente presentata provvede ad accertare il possesso dei requisiti soggettivi di cui alla citata L.R. 24/2015. Copia della SCIA può essere inviata al Corpo di Polizia Municipale per i controlli di competenza.
- f) In caso di esito negativo delle verifiche effettuate, deve essere adottato provvedimento di inibizione dell'attività, previa comunicazione ai sensi della legge 241/90.
- g) Il subentrante, prima di disporre dell'azienda mediante atti di cessione o di affitto, ecc, è tenuto ad iniziare l'attività di vendita, pena la revoca dell'autorizzazione relativa all'esercizio.

**Art. 9**  
**Termine di conclusione del procedimento**

- a) Il termine massimo per la conclusione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura, il cambio di settore merceologico, il trasferimento di sede e l'ampliamento di una media struttura di vendita e di un centro commerciale è fissato in 90 giorni. Il termine decorre dalla data di Protocollo rilasciato dal portale telematico dell'istanza completa e corredata secondo quanto stabilito dalle disposizioni di legge vigenti in materia e dalle presenti disposizioni. Nel caso di domanda incompleta e successivamente integrata, il termine di 90 giorni ricomincia a decorrere dalla data di trasmissione della documentazione mancante.

**Art. 10**  
**Inizio Attività**

- a) L'inizio dell'attività di vendita è condizionato al rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, di sicurezza alimentare, dei regolamenti edilizi, delle norme urbanistiche e di sicurezza, nonché di quelle relative alle destinazioni e agli usi dei vari edifici nelle zone urbane. In relazione alle norme igienico-sanitarie, in particolare è subordinato al possesso del certificato di agibilità aggiornato dei locali nonché della SCIA sanitaria già prodotta alla ASL di competenza.

#### **Art. 11**

#### **Proroga del termine di inizio o di sospensione dell'attività.**

- a) In caso di comprovata e documentata necessità può essere autorizzata, per non più di due volte, dal Responsabile del servizio "attività produttive" la proroga del termine di inizio attività previsto dall'art. 17, comma 14 della L.R. n.24/2015, su istanza da presentarsi prima della scadenza del termine stesso.

#### **Art. 12**

#### **Firma**

- a) Le autorizzazioni vengono firmate dal Responsabile del settore "Attività produttive" o dal responsabile del procedimento se individuato nei termini e secondo le modalità di legge.

#### **Art.13**

#### **Abrogazioni**

- a) Sono abrogate tutte le altre disposizioni e norme regolamentari contrarie a quelle contenute nelle presenti norme o con esse incompatibili.

#### **Art.14**

#### **Contenzioso**

- a) In presenza di un contenzioso legale in atto tra il proponente la domanda e l' Ente, riguardante il medesimo oggetto della domanda, quest' ultima sarà considerata improcedibile, cioè non istruibile, nelle more della definizione del contenzioso.

**Art. 15**  
**Codice del Commercio**

- a) Per quanto non espressamente indicato nelle presenti norme, vigono le disposizioni regionali in materia di commercio, in particolare la L.R. 24/2015 e il Regolamento regionale 11/2018

## **SEZIONE PIANO COMUNALE COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

Con deliberazione n. 67 del 29.11.2002 il Consiglio Comunale ha approvato il Piano Comunale per l'esercizio del Commercio su aree pubbliche, nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. n. 18/2001. Il predetto piano è stato poi adattato, in sede di approvazione del Documento strategico del commercio, alle esigenze emerse nell'ultimo decennio, ed aggiornato alle disposizioni della nuova legge regionale sul commercio, la più volte citata L.R. n. 24/2015.

### **Ricognizione delle possibilità di sviluppo e istituzione nuovi mercati.**

I risultati della ricognizione effettuata nel territorio del Comune di Tricase nell'anno 2016, a seguito dell'adozione della delibera di C.C. n. 45, avevano indicato un buon dimensionamento della rete distributiva su aree pubbliche con valori consistenti, sia rispetto al commercio su aree pubbliche che in sede fissa.

Nel comune di Tricase la rete distributiva del commercio su aree pubbliche si componeva, allora, di un mercato di grandi dimensioni e di due mercati di modestissime dimensioni a servizio delle due frazioni di Depressa e Lucignano.

Analizzando il territorio comunale in forma disaggregata, era emerso però che in alcune zone del Comune vi fosse una discreta concentrazione di esercizi al dettaglio in sede fissa e/o di mercati, mentre altre zone risultavano invece caratterizzate da una minore

presenza di esercizi al dettaglio e dall'assenza di mercati, e quindi in tali aree l'approvvigionamento risultava essere più problematico.

Emerse, pertanto, in sede di delibera di C.C. n. 45/2016, la necessità di istituire, almeno in via sperimentale, alcuni mercati di "zona":

- Mercato settimanale nel rione Tutino;
- Mercato settimanale nel rione di Sant'Eufemia;
- Mercato settimanale nel rione di Caprarica;
- Mercato domenicale dell'artigianato locale, antiquariato e produzioni tipiche locali, comprese quelle c.d. biologiche, da svolgersi all'interno del centro storico;
- Mercato giornaliero della frutta e verdura, riservato ai produttori agricoli locali, da tenersi in zona Lavari, e riservato ai titolari di autorizzazioni di tipo B (forma itinerante);
- Mercato stagionale di Tricase Porto (dal 1 giugno al 30 settembre);
- Mercato stagionale di Marina Serra (dal 1 giugno al 30 settembre);

I primi tre mercati avevano la funzione di riequilibrare l'offerta commerciale sul territorio comunale, anche in considerazione dello stato della rete distributiva in sede fissa. Il terzo e il quarto avevano lo scopo, rispettivamente, di incentivare la promozione e la vendita della produzione agricola del luogo nonché dei prodotti tipici locali, artigianali e di antiquariato, secondo le indicazioni fornite dalla stessa Legge Regionale 24/2015. Gli ultimi due mercati, oltre alla funzione di rafforzare il tessuto distributivo nelle due marine, avrebbero dovuto anche assolvere la funzione di rafforzare la

ricettività turistica delle stesse, con riguardo sia alla loro struttura merceologica, come delineata nelle specifiche schede descrittive, che alla loro periodicità stagionale (dal 1 giugno al 30 settembre).

Il Documento strategico del commercio, nell'anno 2016 con delibera C.C. 45, istituisce, quindi, un grande mercato settimanale nel capoluogo ed altri nove piccoli mercati sperimentali, con le seguenti caratteristiche:

<b>MERCATO</b>	<b>svolgimento</b>	<b>cadenza</b>	<b>giornata</b>	<b>ubicazione</b>
Tricase zona Lavari	annuale	settimanale	martedì	Via G.Cesare, Via A.Moro e aree contermini
Lucugnano	annuale	settimanale	giovedì	P.za G.Comi
Depressa	annuale	settimanale	venerdì	P.za Castello
Caprarica	annuale	settimanale	lunedì	P.za S.Andrea
Tutino	annuale	settimanale	martedì	P.za Castello dei Trane
Sant'Eufemia	annuale	settimanale	mercoledì	P.za Martiri d'Otranto
Tricase Porto	stagionale (1 giu-30 sett)	giornaliera	tutti	Lungomare Colombo
Marina Serra	stagionale (1 giu-30 sett)	giornaliera	tutti	Lungomare Mirabello
Antiquariato, Prod.locali biologici	annuale	settimanale	domenica	P.za Pisanelli, Largo SAngelo, P.za dell'Abate
Prodotti Agricoli (Frutta e Verdura)	annuale	giornaliera	tutti tranne martedì	Area mercatale Zona 167

Ad oggi, corrente anno 2020, si conferma tale impianto e si determina nel seguente dettaglio i posteggi istituiti in ciascun

mercato comunale con la relativa ripartizione merceologica e la superficie complessiva:

MERCATO	Totale Posteggi	Mq totali posteggi	Sett. Alim	Sett. Non Alim	Prod. Agricoli	Portatori handicap
Tricase zona Lavari	183	8.600	24	220	22	4
Lucugnano	10	640	5	9	5	1
Depressa	10	640	5	10	4	1
Rione Caprarica	10	640	4	9	6	1
Rione Tutino	8	480	3	7	4	1
Rione Sant'Eufemia	8	480	3	7	4	1
Tricase Porto	10	480	3	6		1
Marina Serra	10	480	3	6		1
Antiquariato, Prod.locali biologici	11	320		10		1
Prodotti Agricoli (Frutta e Verdura)	8	260	2		6	

## Fiere

Nel Comune di Tricase si realizzano otto fiere a cui partecipano operatori autorizzati all'esercizio al commercio su aree pubbliche. Tutte hanno durata di mezza giornata e si svolgono in concomitanza con le festività religiose più importanti dell'anno. **In realtà non si tratta di vere e proprie fiere nel senso giuridico oggi attribuito a tali eventi, ma di semplici mercatini organizzati in modo improvvisato nella stessa giornata della festività religiosa e dove** agli operatori del commercio itinerante che si presentano (poche decine), l'attribuzione dell'area avviene nel modo degli spuntisti. La

totalità di queste **cosiddette fiere** è in forte declino di partecipazione. E' venuta meno col tempo, infatti, la ragione della loro esistenza; ragione spesso legata alla stagione della ricorrenza religiosa ed ai prodotti agricoli, pastorali ed artigianali tipici di quella stagione. Dati tali presupposti non si ritiene dover programmare e regolamentare un settore che come appena precisato non solo è in via di estinzione, ma a che vedere più con il mondo delle manifestazioni folkloristiche che quelle del commercio su aree pubbliche in modalità "Fiere":

In ogni caso, le caratteristiche salienti della cosiddette fiere, oggi ancora in vita, sono riportate nella tabella che segue.

<b>FIERA</b>	<b>Località</b>	<b>Giorno</b>	<b>Posteggi</b>	<b>Superf. media vendita (Mq)</b>	<b>Orario</b>
Madonna delle Grazie	Rione Tutino	I° domenica in albis	50	40 mq	7.00-13.00
Sant'Antonio	Depressa	I° domenica dopo il 13/6	50	40 mq	7.00-13.00
SS.Pietro e Paolo	Tricase zona Lavari	il 29/06	30	30 mq.	7.00-13.00
Madonna del Gonfalone	Tricase area Santuario	il 22/08	20	30 mq.	7.00-13.00
Madonna Addolorata	Lucugnano Piazza	III° domenica settembre	50	32 mq.	7.00-13.00
SS.Cosma e Damiano (Medici)	Depressa piazza	27 settembre	10	32 mq.	7.00-13.00
Madonna del Rosario	Tricase zona Lavari	I° domenica di ottobre	40	40 mq.	7.00-13.00
S.Andrea	Rione Caprarica P.za S.Andrea	ultima domenica novembre	50	32 mq	7.00-13.00

## I posteggi fuori mercato

Per posteggio fuori mercato si intende il posteggio situato in area pubblica o privata, della quale il Comune abbia disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e soggetto al rilascio della concessione.

Nel Comune di Tricase i posteggi fuori mercato sono quelli di cui alla tabella seguente, in parte già assegnati ed operativi:

### Tricase Centro

Via/Piazza	Numero posteggi	Automezzo	Chiosco
Via Carlo Forlanini	1	SI	SI
Piazza dei Mandorli	1	SI	SI
Corso Apulia	1	SI	NO
Piazza S.Andrea	1	SI	NO
Corso G.Cesare*	3	SI	SI
Piazza Cappuccini	3	SI	NO
Via Lecce	3	SI	SI
Via G.Bruno	2	SI	NO
Piazza Castello del Trane	2	SI	NO
Piazza card. Panico	3	SI	SI
Piazza Marinai d'Italia	1	SI	NO
Via Giolitti	1	SI	NO
Via Marina Porto	2	SI	SI
Via Valsavia	1	SI	NO
Zona sede ex tribunale	1	SI	NO
Via Olimpica	1	SI	SI

Piazza del Popolo	1	SI	NO
Via Giovanni XXIII incrocio Via Ariosto	1	SI	NO
Area antistante cimitero	2	SI (fiori e addobbi loculi)	SI (fiori e addobbi loculi)
<b>Totale posteggi</b>	<b>29</b>		

\* escluso i giorni di svolgimento del mercato settimanale

### Frazione di Lucignano

Via/Piazza	Numero posteggi	Automezzo	Chiosco
Piazza G.Comi	3	SI	SI
Monumento dei caduti	2	SI	SI
<b>Totale posteggi</b>	<b>5</b>		

### Frazione di Depressa

Via/Piazza	Numero posteggi	Automezzo	Chiosco
Piazza Castello	2	SI	SI
Piazza Duca d'Aosta	2	SI	SI
Spazio antistante campo sportivo	1	SI	SI
<b>Totale posteggi</b>	<b>5</b>		

### STAGIONALI (MARINE)

#### Tricase Porto

Via/Piazza	Numero posteggi	Automezzo	Chiosco
Lungomare Colombo	9	SI	
<b>Totale posteggi</b>	<b>9</b>		

## Marina Serra

Via/Piazza	Numero posteggi	Automezzo	Chiosco
Largo Assunzione	3	SI	
Lungomare piazzetta pavimentata	1	SI	
<b>Totale posteggi</b>	<b>4</b>		

### **Le aree compatibili per un eventuale utilizzo ai fini del commercio su aree pubbliche su posteggio.**

Le aree compatibili per il commercio su aree pubbliche sono le stesse individuate come sede dei commerci periodici, ad eccezione di quelle dichiarate incompatibili nel successivo paragrafo.

Nel caso di utilizzo ai fini del commercio su aree pubbliche, le sopraccitate aree dovranno essere oggetto di interventi per la predisposizione dei necessari allacciamenti alle reti di urbanizzazione primaria e alla dotazione di servizi igienico-sanitari, qualora ne fossero sprovviste.

Per le aree suddette non esistono specifiche indicazioni di incompatibilità sulla base delle previsioni di P.d.F.

Le localizzazioni individuate poiché potrebbero interessare aree a vincoli naturalistici e ambientali vanno utilizzate secondo le prescrizioni disposte dagli Uffici competenti, in particolare Ufficio urbanistico e commissione paesaggistica.

### **Le aree incompatibili con il commercio itinerante.**

Per quanto concerne le aree vietate al commercio itinerante si ritiene che il commercio di cui all'oggetto possa essere effettuato ovunque nel territorio comunale ad eccezione delle seguenti località:

- area di rispetto cimiteriale;
- nelle immediate vicinanze degli edifici scolastici, mezz'ora prima e mezz'ora dopo l'ingresso e l'uscita degli studenti;
- nelle piazze del centro storico;
- nei pressi dei luoghi di culto religioso.

Le suddette aree sono altresì vietate alla vendita in forma itinerante da parte dei produttori agricoli.

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

### **TITOLO I: IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

#### **Articolo 1**

#### **Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche nel territorio comunale di Tricase ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n. 114 (di seguito indicato come "Decreto Legislativo"), della Legge Regionale 16 Aprile 2015 n. 24 (di seguito indicata come "Legge Regionale") e del Regolamento Regionale 28 febbraio 2017 numero 4 (di seguito indicato come "Regolamento Regionale")
2. Il presente regolamento, le schede e le planimetrie allegate costituiscono il "Regolamento Comunale per la disciplina del

Commercio sulle Aree Pubbliche” di cui all’articolo 12 comma 4 lettera d) della Legge Regionale. Esso rappresenta lo strumento di indirizzo programmatico e di gestione del sistema di commercio su aree pubbliche in conformità di quanto disposto dal Decreto Legislativo e dalla Legge Regionale.

## **Articolo 2**

### **Ambito di applicazione**

1. Le norme di cui al presente regolamento si applicano a tutti gli operatori di commercio su aree pubbliche e ai produttori agricoli di cui al D.Lgs. 18/05/2001 n. 228.

## **Articolo 3**

### **Validità del regolamento**

1. Il presente regolamento viene approvato o modificato dal Consiglio Comunale, sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale.

## **Articolo 4**

### **Finalità del regolamento**

1. Il presente regolamento, in applicazione di quanto previsto dall’art. 12 comma 4 lettere d), e) ed f) della Legge Regionale, persegue le seguenti finalità:

- a) favorire e consolidare una rete distributiva che assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da

rendere al consumatore, valorizzando la funzione commerciale delle aree pubbliche;

- b) assicurare un servizio anche nelle zone non sufficientemente servite dalla rete distributiva esistente e massimizzare la sinergia con le altre forme di distribuzione commerciale e di servizi esistenti;
- c) salvaguardare e riqualificare il centro storico mediante la valorizzazione delle varie forme di commercio su aree pubbliche nel rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale e gli ambiti a vocazione turistica in relazione anche all'andamento turistico stagionale
- d) salvaguardare, riqualificare ed ammodernare la rete distributiva esistente dotando le aree mercatali di servizi igienici e di adeguati impianti per l'allacciamento della rete elettrica, idrica e fognaria in conformità alle vigenti norme igienico-sanitarie;
- e) salvaguardare, riqualificare e ammodernare la rete distributiva prevedendo sistemi, mezzi e procedure che assicurino la riduzione, il recupero e la differenziazione dei rifiuti e/o scarti dell'attività di vendita;
- f) migliorare le condizioni di lavoro degli operatori su area pubblica e le possibilità di visita e di acquisto dei consumatori;
- g) garantire la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e circolazione delle merci;
- h) garantire la tutela del consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di

prossimità, all'assortimento, all'informazione ed alla sicurezza dei prodotti;

- i) permettere l'ingresso nel settore a nuovi operatori, con procedure semplificate e non onerose.

## **Art. 5**

### **Definizioni**

1. Ai fini della presente Disciplina si intendono per:

- a) aree pubbliche: le strade, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio e ogni altra area di qualunque natura destinata a uso pubblico;
- b) commercio su aree pubbliche: le attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- c) posteggio: la parte di area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- d) concessione di posteggio: l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito di un mercato o di una fiera;
- e) mercato: l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di

- merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- f) mercato straordinario: l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione dei posteggi;
  - g) fiera: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
  - h) fiera straordinaria: la fiera realizzata eccezionalmente in occasione di eventi non ricorrenti;
  - i) presenza in un mercato: il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato rescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
  - j) presenze effettive in una fiera: il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività.
  - k) miglioria, la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in una fiera o in un mercato, di sceglierne un altro purché non assegnato;
  - l) scambio, la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio;
  - m) posteggio riservato, il posteggio individuato per produttori agricoli e soggetti portatori di handicap;
  - n) società, le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice, società di capitali e cooperative;
  - o) settori merceologici, il settore alimentare e il settore non alimentare di cui all'art. 5 del Decreto;

- p) requisiti soggettivi, i requisiti di accesso alle attività commerciali previsti dall'art. 5 del Decreto;
- q) imprenditori agricoli, i soggetti in possesso di autorizzazione rilasciata ai sensi della Legge 9 febbraio 1963 n° 59 ovvero che abbiano effettuato comunicazione di inizio attività ai sensi del Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n° 228;
- r) spunta, l'operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, e dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- s) spuntista, l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;
- t) Suap, lo Sportello Unico per le attività produttive istituito ai sensi del D. Lgs. 31 marzo 1998 n°112.

## **Articolo 6**

### **Esercizio dell'attività**

1. Il commercio su aree pubbliche può essere esercitato:

a) su posteggi dati in concessione: tipo A

b) in forma itinerante: tipo B.

2. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio (o di tipo A) è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla Regione, dal

Comune di Tricase ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale. Il termine di conclusione del procedimento inerente l'autorizzazione su posteggio è stabilito in 90 giorni dalla presentazione di regolare e completa domanda. Le richieste di una nuova autorizzazione su posteggio possono essere inoltrate ed esaminate solo a seguito di apposita procedura concorsuale con formulazione della graduatoria da pubblicarsi entro 30 giorni dalla data di scadenza fissata dal bando per la presentazione delle domande.

3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante (o di tipo B) è soggetta a SCIA da presentarsi al SUAP del Comune in cui il richiedente inizia l'attività. Nella SCIA il soggetto interessato dichiara:

- a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del Codice del Commercio;
- b) il settore o i settori merceologici;
- c) l'impegno al rispetto del CCNL;

La SCIA abilita:

- a) all'esercizio del commercio in forma itinerante su tutto il territorio nazionale;
- b) all'esercizio del commercio nell'ambito delle fiere;
- c) all'esercizio del commercio nell'ambito dei mercati, limitatamente ai posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati;
- d) alla vendita a domicilio, come definita all'art. 4 del Codice del Commercio.

4. In caso di assenza del titolare del titolo abilitativo, l'esercizio dell'attività è consentito ai dipendenti o soci e collaboratori a condizione che siano in possesso di atto di delega, attestante il rapporto con l'impresa da poter esibire ad ogni richiesta degli organi di vigilanza e controllo.

## **Articolo 7**

### **Posteggi**

1. Il posteggio è quella parte di area pubblica della quale il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale.

2. La concessione del posteggio ha la durata di dodici anni, salvo le concessioni temporanee previste nel presente Regolamento e le eventuali altre disposizioni fissate dal Comune esclusivamente per i posteggi di cui all'art. 2, comma 7 del Regolamento Regionale.

## **Articolo 8**

### **Istruttoria della domanda**

1. Il Suap provvede a comunicare al soggetto richiedente il nominativo del responsabile del procedimento, il recapito telefonico del medesimo e gli orari di ricevimento al pubblico.

2. Procede, quindi, alla verifica dei contenuti della domanda e all'accertamento dei requisiti previsti dalla normativa, mediante acquisizione d'ufficio delle informazioni ritenute necessarie ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403.

3. Il procedimento deve concludersi entro il termine di novanta giorni dalla data di acquisizione della domanda al protocollo del Comune.

4. Entro il suddetto termine le domande si intendono accolte e il Suap è tenuto al rilascio dell'atto autorizzatorio qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, ovvero non emergano elementi ostativi a seguito degli accertamenti d'ufficio.

5. Qualora, a causa dei ritardi nelle risposte da parte di altri enti pubblici, non imputabili al Comune, emergessero, oltre il suddetto termine di novanta giorni, elementi ostativi nell'esercizio dell'attività, si procederà alla revoca dell'autorizzazione e ad informare l'Autorità Giudiziaria delle dichiarazioni mendaci prodotte dal ricorrente.

6. Il termine può essere interrotto per una sola volta nel caso in cui la domanda debba essere integrata nella documentazione o nelle dichiarazioni.

## **Articolo 9**

### **Funzionario competente al rilascio dell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche viene rilasciata a firma del dirigente/funzionario responsabile della struttura comunale competente utilizzando la modulistica approvata dalla Regione Puglia e deve contenere, comunque, l'intestazione del soggetto richiedente e/o del preposto in possesso dei requisiti per il settore merceologico oggetto dell'autorizzazione, l'ubicazione e la superficie di vendita del posteggio e il mercato a cui si riferisce, se

non trattasi di autorizzazione in forma itinerante, nonché eventuali prescrizioni.

## **Articolo 10**

### **Partecipazione al procedimento**

1. Il Comune garantisce ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, la partecipazione del soggetto interessato al procedimento consentendo al medesimo la visione in ogni momento della pratica inerente alla domanda nonché la sua partecipazione ad eventuali riunioni operative inerenti la medesima.

## **Articolo 11**

### **Requisiti per l'esercizio dell'attività**

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto da persone fisiche, da società di persone, da società di capitali regolarmente costituite o da cooperative ed è subordinato al possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale ovvero, per il settore alimentare, di somministrazione di alimenti e bevande previsti dalle vigenti norme e al rilascio delle prescritte autorizzazioni.

2. I requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali sono definiti dall'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e successive modificazioni.

## Articolo 12

### **Autorizzazioni all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche con posteggio o di tipo A**

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso di posteggio nel comune di Tricase è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune. Ciascun singolo posteggio è oggetto di distinta autorizzazione.
2. L'autorizzazione è rilasciata a persone fisiche, a società di capitali, di persone o cooperative regolarmente costituite e in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del Codice del Commercio. Le autorizzazioni a favore di società sono intestate direttamente a queste.
3. Il rilascio dell'autorizzazione comporta il contestuale rilascio della concessione del posteggio. La durata della concessione è di dodici anni.
4. Il Regolamento Regionale, nell'art. 2 comma 7, individua le tipologie di posteggio che possono avere una durata delle concessioni minore, ma comunque non inferiore ai sette anni.
5. L'autorizzazione di tipo A, oltre all'esercizio dell'attività con uso di posteggio, consente la partecipazione alle fiere e la vendita in forma itinerante nel territorio nazionale.
6. Nello stesso mercato un medesimo soggetto, persona fisica o società, non può essere titolare di più di due autorizzazioni nel medesimo settore merceologico. Se il numero delle autorizzazioni del mercato è superiore a cento, il numero di autorizzazioni è elevato a tre. Sono fatti salvi, fino alla scadenza della concessione, le autorizzazioni in essere.

7. È ammesso in capo a uno stesso soggetto, il rilascio di più autorizzazioni di tipo A per più mercati, anche aventi svolgimento nei medesimi giorni e orari.

8. Nel rispetto delle disposizioni in materia igienico-sanitaria, nonché dei limiti di carattere merceologico disposti dai comuni, l'operatore ha facoltà di utilizzare il posteggio per la vendita di tutti i prodotti oggetto della sua autorizzazione.

### **Articolo 13**

#### **Procedura di rilascio delle autorizzazioni di tipo A**

1. Le domande di rilascio dell'autorizzazione di tipo A e della relativa concessione di posteggio all'interno di mercati e fiere incluse nella programmazione comunale di settore sono inoltrate al comune, sulla base delle indicazioni previste in apposito bando comunale contenente l'indicazione dei posteggi, la loro ampiezza e ubicazione, le eventuali determinazioni di carattere merceologico e i criteri di priorità di accoglimento delle istanze.

2. Entro il 30 aprile e il 30 settembre di ciascun anno, il comune di Tricase fa pervenire i propri bandi al Servizio regionale competente che provvede all'esame e alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia entro i successivi trenta giorni.

3. Le domande di rilascio delle autorizzazioni possono essere inoltrate al Comune a partire dalla data di pubblicazione dei bandi

sul Bollettino ufficiale e devono pervenire al Comune nel termine massimo dei successivi sessanta giorni. Le domande eventualmente pervenute fuori detto termine sono respinte e non danno luogo ad alcuna priorità in futuro. L'esito dell'istanza è comunicato agli interessati nel termine non superiore a novanta giorni, a tal fine fissato dai comune e decorso il quale la stessa istanza deve considerarsi accolta.

4. Il comune esamina le domande regolarmente pervenute e rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione per ciascun posteggio libero sulla base di una graduatoria formulata, tenendo conto nell'ordine, dei seguenti criteri:

- a) maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio su aree pubbliche con riferimento all'anzianità di esercizio, ivi compresa quella acquisita nel posteggio oggetto del bando. L'anzianità di impresa è comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva al registro delle imprese dal soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla selezione, cumulata con quella del titolare al quale è eventualmente subentrato nella titolarità del posteggio medesimo;
- b) l'assunzione di impegni da parte del soggetto candidato a rendere compatibile il servizio erogato con le condizioni poste dal comune in relazione alla tutela del territorio nei centri storici o in altre aree o edifici aventi valore storico, archeologico, artistico o ambientale. Tali impegni possono prevedere condizioni particolari nelle merceologie commercializzate o nelle strutture utilizzate;

c) esclusivamente in caso di parità di punteggio fra gli operatori, gli ulteriori criteri di cui all'art.30, comma 4 lettera c) della Legge Regionale assegnano punteggi non cumulabili tenendo conto, in ordine di priorità dei seguenti parametri:

- anzianità di partecipazione nella fiera o mercato: numero complessivo di presenze nella fiera o mercato;
- data di iscrizione al registro imprese per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche;
- presentazione di apposita documentazione attestante la regolarità della posizione dell'impresa, sia individuale che societaria, ai fini previdenziali, contributivi e fiscali
- assunzione dell'impegno da parte del soggetto candidato a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale;
- partecipazione a corsi di formazione professionale del candidato e/o dei dipendenti;
- stato di disoccupazione;
- invalidità
- carico familiare

d) con l'emanazione del bando verranno indicati i punteggi da attribuire nei punti a) e b) e c) del presente articolo.

5. La ripartizione per merceologia dei posteggi nei mercati e nelle fiere può essere disposta esclusivamente dai provvedimenti di cui all'articolo 12 del Codice del Commercio.

6. Qualora il comune abbia fatto uso della facoltà di ripartizione dei posteggi nei mercati in relazione a categorie merceologiche, gli interessati nell'istanza specificano uno, più o tutti i posteggi per i quali intendono concorrere e il relativo ordine di preferenza. Sulla

base di tali indicazioni, il comune redige distinte graduatorie per ciascun gruppo di posteggi, assegnando gli stessi a coloro che, in ciascuna di esse, risultino averne diritto.

7. Nel caso di soppressione dei posteggi in un mercato, i titolari dei posteggi soppressi hanno priorità assoluta nell'assegnazione di nuovi posteggi comunque disponibili, quale che sia la merceologia trattata.

8. Sono escluse dall'applicazione della procedura di cui al presente articolo e rilasciate dai comuni, secondo propri criteri e modalità, le autorizzazioni e concessioni di posteggio relative a:

- a) produttori agricoli;
- b) soggetti portatori di handicap o ad associazioni di commercio equo e solidale nei limiti del 5 per cento dei posteggi del mercato.

## **Articolo 14**

### **Concessioni temporanee di posteggio**

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle fiere non previste negli strumenti di programmazione comunale, alle fiere straordinarie, promozionali e ai soggetti alle stesse ammessi;

2. Il Comune per le manifestazioni di cui al comma 1, rilascia concessioni temporanee di posteggio agli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche nonché, nel caso di fiere promozionali a coloro che sono iscritti al registro delle imprese. Le predette concessioni sono valide soltanto per i giorni in cui hanno luogo tali manifestazioni;

3. Coloro che intendono partecipare alle manifestazioni di cui al comma 1, devono far pervenire al Comune ove le stesse si svolgono, almeno sessanta giorni prima della data fissata, istanza di concessione di posteggio valida per i soli giorni della manifestazione, indicando gli estremi del titolo con il quale si intende partecipare e la merceologia principale trattata;
4. Il Comune, decorso il termine per l'inoltro delle istanze, redige la graduatoria degli aventi diritto, tenuto conto di criteri analoghi a quelli previsti all'articolo 13 per le autorizzazioni di tipo A;
5. Qualora il Comune abbia fatto uso della facoltà di ripartizione dei posteggi per merceologia è redatta una distinta graduatoria per ciascun gruppo di posteggi individuato;
6. La graduatoria è pubblicata dal Comune almeno quattordici giorni prima della data fissata per lo svolgimento della fiera.

## **Articolo 15**

### **Esercizio dell'attività in forma itinerante di tipo B**

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo B è soggetta a SCIA da presentarsi al SUAP del comune in cui il richiedente inizia l'attività.
2. Nella SCIA di cui al comma 1, il soggetto interessato dichiara:
  - a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del Codice del Commercio;
  - b) il settore o i settori merceologici;
  - c) l'impegno al rispetto del CCNL.

3. La SCIA di cui al comma 1, abilita:

- a) all'esercizio del commercio in forma itinerante su tutto il territorio nazionale;
- b) all'esercizio del commercio nell'ambito delle fiere;
- c) all'esercizio del commercio nell'ambito dei mercati, limitatamente ai posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati;
- d) alla vendita a domicilio, come definita all'articolo 4 del Codice del Commercio.

4. L'esercizio del commercio in forma itinerante permette di effettuare soste per il tempo necessario a servire la clientela e, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra, nel rispetto delle vigenti normative igienico sanitarie.

## **Articolo 16**

### **Subentro nella gestione**

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo di azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività commerciale.

2. Il subentro nell'attività è soggetto a SCIA da presentare al SUAP entro sei mesi dalla data della morte del titolare o entro sessanta giorni dalla data di acquisizione del titolo con indicazione degli estremi della SCIA o dell'autorizzazione interessata, del contratto di cessione d'azienda e con l'attestazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del Codice del Commercio. La mancata

comunicazione nei termini di cui al presente comma comporta le sanzioni previste all'articolo 61, comma 6 del Codice del Commercio.

3. In caso di morte del titolare, il titolo abilitativo è reintestato all'erede o agli eredi che ne facciano richiesta, nelle modalità di cui al comma 2, purché gli stessi abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall'articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società di persone, sempre che abbiano i requisiti di cui all'articolo 5 del Codice del Commercio. In mancanza dei requisiti, gli stessi possono chiedere al comune la prosecuzione dell'attività per un anno.

## **Articolo 17**

### **Revoca e sospensione delle autorizzazioni**

1. L'autorizzazione è revocata:

- a) nel caso in cui l'operatore non risulti più in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività;
- b) nel caso in cui l'operatore non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio materiale dell'autorizzazione;
- c) nel caso di subingresso qualora l'attività non venga ripresa entro un anno dalla data dell'atto di trasferimento dell'azienda o dalla morte del dante causa;
- d) qualora l'operatore in possesso dell'autorizzazione di tipo A non utilizzi il posteggio assegnato per periodi superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, fatti

salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza, o servizio militare. I periodi di non utilizzazione, ricadenti nell'anno, del posteggio concesso al subentrante non in possesso dei requisiti per poterli ottenere non sono computati ai fini della revoca.

2. Il Suap, avuta notizia di una delle fattispecie di revoca, la comunica all'interessato fissando un termine di trenta giorni per le eventuali controdeduzioni, decorso il quale adotta il provvedimento di revoca.

3. L'autorizzazione è sospesa dal responsabile del Suap nei casi previsti dall'art. 9, comma 3, della Legge.

## **Articolo 18**

### **Cessazione**

1. Oltre che nei i casi di sospensione o revoca dell'autorizzazione, l'attività di commercio su aree pubbliche cessa nei seguenti casi:

- a) morte del titolare, senza che gli eredi facciano valere i diritti di successione nei termini della legge;
- b) rinuncia del soggetto titolare, con conseguente restituzione dell'autorizzazione al Comune.

## **Articolo 19**

### **Vendita a mezzo veicoli**

1. E' consentito l'esercizio dell'attività di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed autorizzati

secondo le norme vigenti ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente legislazione.

## **Articolo 20**

### **Normativa igienico-sanitaria e sicurezza**

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia, tenendo conto delle situazioni dove non esistono apposite aree attrezzate.
2. Ogni operatore al termine delle operazioni di vendita ed in prossimità della chiusura del mercato ha l'obbligo di recuperare tutti gli imballaggi e sfalci, raccogliere tali rifiuti negli appositi sacchetti e allorquando siano rifiuti assimilabili agli urbani, gli stessi potranno essere inseriti negli appositi cassonetti.

## **Articolo 21**

### **Assenze**

1. Il concessionario di posteggio non presente nell'area del mercato o della fiera entro l'orario prefissato per l'inizio dell'attività di vendita, è considerato assente e sarà consentita l'assegnazione temporanea in quel giorno in base alle graduatorie esistenti.
2. Nel computo delle assenze, non si considerano:
  - a) le assenze determinate da eventi atmosferici particolarmente avversi, sempreché gli stessi abbiano determinato l'assenza di

almeno il 50% degli operatori concessionari di posteggio nel mercato;

- b) le assenze maturate sui mercati straordinari;
- c) le assenze dovute per causa di forza maggiore;

## **Articolo 22**

### **Soppressione e modifica di mercati, posteggi e fiere**

1. Il Comune può disporre, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, la soppressione di mercati esistenti o delle fiere, in presenza delle seguenti condizioni:

- a) caduta sistematica della domanda;
- b) numero troppo esiguo di operatori e quindi mancato utilizzo dei posteggi esistenti, anche da parte degli operatori precari o comunque una persistente scarsa attrazione e funzionalità dovuta alla decadenza del 70 % delle concessioni esistenti;
- c) motivi di pubblico interesse o cause di forza maggiore che non possono essere eliminati.

2. Qualora le condizioni di cui al precedente comma 1 lett. a) e b) non siano tali da determinare la soppressione dei mercati e delle fiere, il Comune può procedere alla diminuzione dei posteggi.

3. La soppressione dei mercati a seguito di sostituzione con altri mercati aventi maggiori o minori posteggi, o lo spostamento definitivo dei mercati per finalità di riconversione, riqualificazione, viabilità, traffico, igiene e sanità o altri motivi di pubblico interesse possono essere disposti esclusivamente nell'ambito dei

provvedimenti di cui al Documento Strategico del Commercio e al Regolamento Comunale per il Commercio sulle aree pubbliche e su parere delle associazioni provinciali di categoria maggiormente rappresentative.

4. Nell'evenienza di cui al precedente comma 3), la riassegnazione dei nuovi posteggi spetta in primo luogo agli operatori già presenti nei mercati, con scelta da effettuarsi sulla base dei seguenti criteri, con conservazione integrale dell'anzianità maturata e senza necessità di esperimento della procedura concorsuale delle altre autorizzazioni di tipo A:

- a) maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio su aree pubbliche con riferimento all'anzianità di esercizio, ivi compresa quella acquisita nel posteggio oggetto del bando. L'anzianità di impresa è comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva al registro delle imprese dal soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla selezione, cumulata con quella del titolare al quale è eventualmente subentrato nella titolarità del posteggio medesimo;
- b) l'assunzione di impegni da parte del soggetto candidato a rendere compatibile il servizio erogato con le condizioni poste dal comune in relazione alla tutela del territorio nei centri storici o in altre aree o edifici aventi valore storico, archeologico;
- c) a parità di punteggio a chi possiede la maggiore anzianità storica nel mercato o fiera ;

## **Articolo 23**

### **Trasferimento di mercati, posteggi e fiere**

1. Lo spostamento dei mercati e delle fiere che si svolgono in area comunale, è disposto preferibilmente in aree mercatali attrezzate, sempre ricadenti in area comunale, e devono essere adottate le soluzioni che consentono agli operatori di usufruire di una superficie avente le stesse dimensioni e di un posteggio il più possibile simile.
2. Quanto previsto dal precedente comma non si applica:
  - a) alle sospensioni temporanee dei mercati, delle fiere e dei posteggi, salvo, ove possibile la messa a disposizione degli operatori di altre aree a titolo provvisorio;
  - b) al trasferimento temporaneo dei mercati;
3. Nella scelta delle aree per il trasferimento di fiere e mercati occorre avere riguardo ai criteri di cui all'articolo 12 della Legge Regionale e all'articolo 3, comma 3 del Regolamento Regionale;
4. Se il trasferimento del mercato è parziale e interessa non più del 40% dei posteggi, il Comune individua le ulteriori aree da destinare ai soggetti che operano nella zona oggetto di trasferimento e provvede alla riassegnazione dei nuovi posteggi, effettuata tra i soli operatori interessati dal trasferimento, secondo i criteri stabiliti dal precedente articolo 22 comma 4.
5. Se il trasferimento parziale del mercato interessa oltre il 40% dei posteggi, la riassegnazione dei nuovi posteggi viene effettuata tra tutti gli operatori del mercato secondo gli stessi criteri del precedente articolo 22, comma 4.

6. Il trasferimento di tutto il mercato e delle fiere è deliberato dal Consiglio Comunale, mentre il trasferimento dei singoli posteggi, per sopravvenute situazioni di fatto o necessità tecniche, può essere disposto dal responsabile del servizio competente che provvede anche ad aggiornare le relative planimetrie.

#### **Articolo 24**

##### **Trasferimento temporaneo dei mercati, dei posteggi e delle fiere**

1. Nel caso di temporanea indisponibilità dell'area sede del mercato o della fiera, per sopravvenute situazioni di fatto o per straordinarie esigenze, il responsabile del servizio competente, sentite le associazioni di categoria e dei consumatori maggiormente rappresentative a livello Regionale, provvede, ove possibile, al trasferimento temporaneo di tutto o parte del mercato o della fiera o del singolo posteggio in altra area fino a che si renda nuovamente disponibile la sede originaria.

2. Il trasferimento deve garantire l'adeguata sistemazione di tutti i titolari di posteggio possibilmente nelle stesse posizioni precedentemente assegnate o, in alternativa, in base ad accordo tra gli stessi operatori. In mancanza di accordo, l'assegnazione avverrà tenendo conto dell'anzianità di assegnazione posseduta dai titolari di posteggio. A parità di anzianità, l'assegnazione avverrà sulla base dei seguenti criteri di priorità:

a) maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio su aree pubbliche con riferimento all'anzianità di esercizio, ivi compresa quella acquisita nel posteggio oggetto del bando. L'anzianità di impresa è

comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva al registro delle imprese dal soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla selezione, cumulata con quella del titolare al quale è eventualmente subentrato nella titolarità del posteggio medesimo;

- b) l'assunzione di impegni da parte del soggetto candidato a rendere compatibile il servizio erogato con le condizioni poste dal comune in relazione alla tutela del territorio nei centri storici o in altre aree o edifici aventi valore storico, archeologico;
- c) sorteggio;

3. Lo spostamento temporaneo dovrà essere portato a conoscenza degli interessati mediante avviso all'Albo Pretorio.

4. Il Comune, cessati i motivi del trasferimento temporaneo, è tenuto a ripristinare l'ubicazione originaria, riassegnando il posteggio, in primo luogo, agli operatori già titolari di concessione.

## **Articolo 25**

### **Commercio su aree demaniali marittime**

1. L'esercizio dell'attività di commercio nelle aree demaniali marittime è consentito ai soli titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche e solamente previo nulla osta da parte delle componenti autorità che stabiliscono modalità e condizioni per l'accesso alle predette aree.

2. Al fine di consentire alla suddetta autorità di stabilire le condizioni necessarie per garantire la fruizione turistico - balneare del lido del mare e della spiaggia, nonché il corretto uso delle altre

aree del demanio marittimo, l'Amministrazione Comunale rende noto - entro il 31 Gennaio di ogni anno, mediante pubblico avviso - il termine entro il quale gli operatori interessati ad esercitare attività commerciale nelle aree demaniali marittime sono tenuti a comunicare sia i modi di esercizio dell'attività, sia i prodotti oggetto della medesima. La stessa Amministrazione indicherà entro il 1 Marzo di ogni anno all'autorità demaniale il numero complessivo di tali soggetti, i modi di esercizio e l'oggetto dell'attività, fornendo un elenco dei soggetti compilato secondo un ordine di priorità basato sul criterio del più alto numero di presenze sull'area demaniale interessata, attestato dalla stessa autorità marittima.

3. Non sono inseriti in tale elenco coloro che al momento della predisposizione annuale risultano essere titolari di una concessione di posteggio sull'area demaniale a durata pluriennale; essi restano esclusi fino alla scadenza della concessione di che trattasi.

4. L'autorità stabilisce, entro il 1 Maggio di ciascun anno - sulla base dell'elenco di cui sopra - il numero dei commercianti su aree pubbliche ammessi.

5. Il nulla osta rilasciato dall'autorità ha validità per il solo periodo di tempo in esso indicato; alla scadenza è chiesto il rinnovo.

## **TITOLO II MERCATI**

### **Articolo 26**

#### **Definizione di mercato**

1. Per mercato si intende “l’area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all’esercizio dell’attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l’offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l’erogazione di pubblici servizi”.

## **Articolo 27**

### **I mercati comunali di Tricase**

1. I mercati comunali inseriti nella programmazione comunale, con la relativa articolazione, numero e localizzazione dei posteggi, sono individuati nelle schede allegate al presente Regolamento (allegati “A”, “B”, “C”, “D”, “E”, “F”, “G”, “H”, “I”, “L”).

## **Articolo 28**

### **Norme in materia di funzionamento dei mercati**

1. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l’espletamento delle attività di carattere istituzionale e l’erogazione dei servizi di mercato salvo che non si proceda, per questi ultimi, all’affidamento a soggetto diverso. In tal caso l’Amministrazione Comunale può prevedere specifiche priorità per i consorzi cui facciano parte operatori su area pubblica che esercitano l’attività sul mercato.

## **Articolo 29**

### **Regolazione della circolazione pedonale e veicolare**

1. Le aree interessate allo svolgimento del mercato vengono interdette con apposita ordinanza, emanata ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta, in concomitanza con il giorno e gli orari di svolgimento delle operazioni.

2. Di conseguenza le aree saranno accessibili, oltre ai mezzi con i quali gli operatori svolgono la loro attività, ai mezzi di soccorso di polizia ed autorizzati.

### **Articolo 30**

#### **Procedure per la concessione dei posteggi all'interno dei mercati**

1. La procedura per la concessione dei posteggi all'interno dei mercati è quella prevista per la concessione dell'autorizzazione di tipo A ed è indicata nell'articolo 13 del presente Regolamento

### **Articolo 31**

#### **Modalità di utilizzo dei posteggi in concessione**

1. I concessionari di posteggio nel mercato non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata ed indicata nella concessione, né occupare, anche con piccole sporgenze o qualsiasi altro oggetto, spazi comuni riservati al transito, destinati a tutela di interessi pubblici e privati, al regolare e

sicuro funzionamento dell'intero complesso commerciale ed alla sua agevole frequentazione o comunque non in concessione

2. Tutti gli operatori sono tenuti a raccogliere in cartoni o sacchi, da chiudere ermeticamente, tutti gli incarti e rifiuti prodotti, evitandone nel modo più assoluto l'abbandono o la dispersione.

3. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, CD, musicassette, ecc., sempreché il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori degli spazi limitrofi.

4. E' vietato conficcare al suolo chiodi, paletti, ancorarsi alle piante o compiere altre operazioni che possono danneggiare i beni della Pubblica Amministrazione.

5. E' consentita la circolazione e la sosta nell'area del mercato soltanto ai veicoli attrezzati dei concessionari di posteggio, nei giorni e orari di svolgimento del mercato.

## **Articolo 32**

### **Orario di vendita**

1. Il Sindaco provvede, con propria ordinanza, a fissare gli orari di esercizio dell'attività del mercato, le fasce orarie per lo scarico delle merci, l'allestimento delle strutture di vendita, lo sgombero dell'area di mercato, l'inizio e la fine delle operazioni di vendita.

2. Gli orari del mercato devono tenere conto delle esigenze di approvvigionamento nelle prime ore del mattino.

3. L'accesso al mercato deve avvenire all'ora di apertura e comunque in modo da garantire l'ultimazione delle operazioni di allestimento delle strutture di vendita entro 1 ora dall'orario di apertura del mercato.

4. L'operatore, assegnatario del posteggio, che non si presenta entro 1 ora dall'apertura del mercato perde il diritto per detta giornata ed il posteggio per lo stesso giorno potrà essere assegnato temporaneamente ad altro operatore avente titolo, che non sia già titolare di posteggio.

### **Articolo 33**

#### **Festività**

1. Qualora il mercato cada in giorno festivo esso è anticipato al giorno precedente, se feriale, altrimenti è spostato al successivo, salvo diversa specifica disposizione presa in accordo con le associazioni di categoria e gli operatori.

### **Articolo 34**

#### **Prescrizioni**

1. Ciascun posteggio deve essere utilizzato rispettando il settore merceologico cui è destinato. Agli operatori è consentita l'utilizzazione delle strutture più idonee per la presentazione e vendita dei loro prodotti, tuttavia l'allestimento dovrà tenere conto dell'inserimento nel contesto architettonico ed urbanistico in cui è inserito.

2. La concessione del posteggio non può essere ceduta a nessun titolo se non con l'azienda e pertanto il cambio di titolarità si consegue unicamente col trasferimento dell'azienda commerciale.

3. Ai concessionari è fatto obbligo:

- a) di fornire ai funzionari ed agli agenti di vigilanza le notizie che vengono richieste inerenti all'attività svolta nei mercati;
- b) di osservare, oltre le norme di legge vigenti in materia, anche quelle di cui al presente regolamento, le disposizioni dei regolamenti di Polizia Urbana e di Igiene, le ordinanze Sindacali e dirigenziali e le disposizioni impartite dal personale di vigilanza;
- c) esibire a richiesta dei funzionari ed Agenti, ogni documento inerente l'attività, nonché dimostrativo dell'identità personale.

## **Articolo 35**

### **Posteggi riservati ai produttori agricoli**

1. Il Comune rilascia la concessione dodecennale del posteggio e la relativa autorizzazione ai sensi della normativa vigente tramite bando comunale, sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto dei seguenti criteri, in ordine di priorità:

- a) miglioria (eventuale) a favore di produttori agricoli già ivi concessionari;
- b) maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nell'ambito del mercato;
- c) anzianità di iscrizione nel Registro delle Imprese per l'attività di produttore agricolo;

- d) ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di presentazione della domanda.
  - e) sorteggio.
2. E' consentita in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta dell'interessato, potrà essere:
- a) dodecennale, con validità estesa all'intero anno solare;
  - b) dodecennale, ma con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180.
3. Le domande di rilascio delle autorizzazioni possono essere inoltrate al Comune a partire dalla data di pubblicazione del bando e devono essere fatte pervenire nel termine massimo di sessanta giorni da essa. Le domande eventualmente pervenute al Comune fuori detto termine sono respinte e non danno luogo ad alcuna priorità in futuro. L'esito dell'istanza è comunicato agli interessati nel termine di novanta giorni decorso il quale la stessa deve considerarsi accolta.
4. I titolari dei posteggi devono comprovare il mantenimento della qualità di produttore agricolo, secondo la definizione data dal D.Lgs. 228/2001, a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello cui si riferisce il rilascio dell'autorizzazione.

### **Articolo 36**

#### **Posteggi riservati a soggetti portatori di handicap o ad associazioni di commercio equo e solidale**

1. Il Comune può individuare all'interno dei mercati comunali un numero di posteggi riservati a soggetti portatori di handicap o ad associazioni di commercio equo e solidale nei limiti del 5 per cento dei posteggi del mercato;

2. Il Comune rilascia la concessione dodecennale del posteggio e la relativa autorizzazione ai sensi della normativa vigente tramite bando comunale, sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto dei seguenti criteri, in ordine di priorità:

- a) miglioria (eventuale) a favore di soggetti portatori di handicap o ad associazioni di commercio equo e solidale già ivi concessionari;
- b) maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nell'ambito del mercato, anche come spuntista, documentata dalla ricevute del pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico;
- c) anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel Registro delle Imprese;
- d) ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di presentazione della domanda.

3. Le domande di rilascio delle autorizzazioni possono essere inoltrate al Comune a partire dalla data di pubblicazione del bando e devono essere fatte pervenire nel termine massimo di sessanta giorni da essa. Le domande eventualmente pervenute al Comune fuori detto termine sono respinte e non danno luogo ad alcuna priorità in futuro. L'esito dell'istanza è comunicato agli interessati

nel termine di novanta giorni decorso il quale la stessa deve considerarsi accolta.

### **Articolo 37**

#### **Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze**

1. L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente sul mercato, nel posteggio assegnato, entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite.
2. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro un'ora dall'inizio delle vendite, è considerato assente.
3. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore previsti dalla legge sarà considerato assente a tutti gli effetti.
4. E' considerata valida la presenza di un dipendente dell'operatore commerciale o di un collaboratore familiare, purché muniti di delega e dell'autorizzazione amministrativa in originale.
5. Ai sensi dell'Articolo 36 della Legge Regionale, il computo delle presenze è effettuato con riferimento non all'operatore, bensì all'autorizzazione con la quale partecipa o ha richiesto di partecipare. L'operatore in possesso di più autorizzazioni valide per la partecipazione, indica, all'atto dell'annotazione delle presenze, con quale di esse intenda partecipare.

6. L'attività di registrazione delle presenze è effettuata dalla Agente incaricato che provvede a comunicarle mensilmente all'ufficio Commercio e Attività Produttive. Le graduatorie con l'indicazione delle presenze, sono pubbliche e consultabili.

### **Articolo 38**

#### **Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati**

1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro un'ora dall'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e l'Agente incaricato, procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore nell'ambito dei rispettivi settori. L'occupazione dei posteggi liberi da parte degli operatori di settore diverso è consentita solo ad ultimazione degli operatori del settore specifico presente. Qualora, terminata l'assegnazione, restino liberi posteggi nel settore alimentare, questi potranno essere assegnati in via del tutto eccezionale ad operatori del settore del settore non alimentare, e non viceversa. Non potranno essere assegnati giornalmente ad operatori diversi, posteggi appositamente contraddistinti, riservati a produttori agricoli, soggetti portatori di handicap o ad associazioni di commercio equo e solidale.

2. In relazione alle disposizioni di cui all'Articolo 36, comma 1, della Legge Regionale, l'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dall' Agente incaricato per la sola giornata di svolgimento del mercato, ai soggetti titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche,

adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze nel mercato determinata in base del numero di volte che l'operatore si è presentato entro l'orario di inizio previsto e dei criteri di cui al comma 4 dell'articolo 30 della legge regionale, indipendentemente dei prodotti trattati.

3. L'assegnazione dei posteggi riservati a produttori agricoli, soggetti portatori di handicap o ad associazioni di commercio equo e solidale occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune esclusivamente a soggetti aventi gli stessi requisiti e secondo le modalità di cui al comma 2.

### **Articolo 39**

#### **Miglioria e scambio di posteggio**

1. L'ufficio Commercio redige, entro il 31/12 di ogni anno, l'elenco dei posteggi liberi distinti per settore merceologico ed entro i successivi trenta giorni provvede ad emettere il bando per la miglioria.

2. Il bando di miglioria è riservato agli operatori del mercato già concessionari di posteggio e sarà comunicato tramite affissione pubblica.

3. Gli operatori interessati possono avanzare domanda di miglioria in bollo entro i trenta giorni successivi alla data di affissione del bando.

4. Le migliorie fino ad esaurimento dei posteggi verranno esaminate ed accolte adottando i criteri di cui all'Articolo 13 del presente regolamento.

5. E' consentito lo scambio consensuale di posteggio nell'ambito del medesimo settore merceologico del mercato. Gli operatori devono presentare contestualmente le domande in bollo con l'indicazione dei numeri di posteggio oggetto di scambio.

#### **Articolo 40**

##### **Mercati straordinari**

1. I mercati straordinari, in quanto edizioni aggiuntive del mercato tradizionale, sono programmati, di norma, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento e si svolgeranno con lo stesso organico del mercato ordinario, senza la riassegnazione di posteggi.

2. Le assenze degli operatori assegnatari nei mercati anticipati, posticipati o straordinari non sono conteggiate. Sono conteggiate invece, le presenze degli spuntisti.

### **TITOLO III POSTEGGI ISOLATI**

#### **Articolo 41**

### **Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante**

1. Per posteggio isolato (o sparso o fuori mercato), si intende il posteggio situato in area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, che non ricade in un'area mercatale.
2. Ai posteggi isolati si applicano le procedure, i criteri e le modalità previsti per l'assegnazione dei posteggi nei mercati e nelle fiere di cui all'articolo 30 della Legge regionale e dell'articolo 13 del presente Regolamento.

## **TITOLO V COMMERCIO ITINERANTE**

### **Articolo 42**

#### **Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante**

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante permette di effettuare soste per il tempo necessario a servire la clientela che comunque non può superare l'ora (sessanta minuti) e con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra, nel rispetto delle vigenti normative igienico sanitarie.

### **Articolo 43**

#### **Zone vietate al commercio itinerante**

Non è consentito svolgere il commercio in forma itinerante nelle seguenti zone:

- a) aree sottoposte a tutela del patrimonio artistico- ambientale;
- b) aree pedonali;
- c) parcheggi a pagamento e a disco orario;
- d) parcheggi adibiti a sosta dei mercati organizzati;
- e) nelle strade di tipo D ai sensi dell'art. 20 del Codice della Strada;
- f) sugli spazi verdi aperti, parchi, giardini, aiuole, ecc. dove si rechi danno al patrimonio pubblico;
- g) nelle aree adiacenti a mercati e/o fiere presenti all'interno di un raggio di cento metri da questi stessi ed in particolare, nei giorni ed orari di mercato, non è consentito svolgere il commercio in forma itinerante.
- h) in corrispondenza di incroci e nei tratti dove si crei intralcio alla circolazione stradale ed al transito pedonale;
- i) nelle zone a traffico limitato.

## **TITOLO IV NORME FINALI E TRANSITORIE**

### **Articolo 44**

#### **Tariffe per la concessione del suolo pubblico**

1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e dei regolamenti comunali vigenti.

## **Articolo 45**

### **Sanzioni**

1. Per le sanzioni inerenti l'attività di commercio su aree pubbliche si fa espresso riferimento all'articolo 29 del Decreto Legislativo 114/98 ed Articolo 61 della Legge Regionale.
2. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Sindaco. Alla stessa autorità vanno inoltrate, nei termini di legge, gli eventuali ricorsi da parte degli operatori interessati.

## **Articolo 46**

### **Pubblicità del regolamento**

1. Copia del presente Regolamento per il Commercio su aree pubbliche, a norma dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, oltre ad essere trasmessa all'Assessorato Regionale alle Attività Produttive unitamente all'intero Documento strategico del commercio, sarà tenuta a disposizione del pubblico, presso gli Uffici Comunali, e sarà pubblicato sul sito internet del Comune, perché se ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

## **Articolo 47**

### **Concessioni in scadenza 2017/2020 - norme transitorie**

1. Al rinnovo delle autorizzazioni di concessione di posteggio in scadenza del periodo 2017/2020 si applicano i criteri previsti dalla deliberazione della Giunta regionale 28 marzo 2013, n. 568 "Indirizzi unitari delle Regioni e province autonome per l'attuazione dell'Intesa della Conferenza Unificata del 05/07/2012, ex art. 70

comma 5 del D.L.gs. 59/2010 in materia di aree pubbliche -Presenza d'Atto".

## **Articolo 48**

### **Disposizioni finali**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, trovano applicazione le norme di Legge e regolamenti vigenti in materia, nonché le norme urbanistiche, di polizia urbana ed annonaria e quelle igienico - sanitarie.

## **Articolo 49**


### **Abrogazione precedenti disposizioni**

1. Devono ritenersi abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia, incompatibili con il presente Regolamento.

## **ALLEGATO A- MERCATO DI TRICASE (COLLOCAZIONE ZONA LAVARI)**

- svolgimento del mercato: annuale;
- cadenza: settimanale;
- giornata di svolgimento: martedì;
- ubicazione: Via Giulio Cesare, Via Aldo Moro ed aree contermini;


- superficie complessiva dei posteggi: mq 8600;
- totale posteggi: n 183, di cui:
  - n. 30 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare
  - n. 148 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore extralimentare
  - n. 5 riservati a fiori e piante
- le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegata e nella delibera del Commissario Prefettizio n. 1 del 03.07.2020;
- Problemi riscontrati: non si riscontrano particolari problematiche nell'ambito dello svolgimento di tale mercato, fatta eccezione l'assenza di bagni pubblici per i quali dovrà provvedersi in tempi brevi;
- Gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco.
- L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita. Entro un'ora dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombre da mezzi e nettezza.





## ALLEGATO B- MERCATO DI LUCUGNANO

- svolgimento del mercato: annuale;
- cadenza: settimanale;
- giornata di svolgimento: giovedì;
- ubicazione: Piazza G. Comi;
- superficie complessiva dei posteggi: mq 640;
- totale posteggi: n 20, di cui:
  - n. 5 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare;
  - n. 9 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore extralimentare;
  - n. 5 riservato ai produttori agricoli e n. 1 riservato a un portatore di handicap per il settore non alimentare o per il settore alimentare;
- riguardo alla tipologia della struttura, il numero totale dei posteggi è così suddiviso:
  - posteggi su area scoperta n. 5 riservato ai produttori agricoli, per una superficie complessiva di mq 160;
  - posteggi su area scoperta n.1 riservato ai portatori di handicap, per una superficie complessiva di mq 32;
  - posteggi su area scoperta n.14 riservati ai titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche, per una superficie complessiva di mq 448, di cui del settore alimentare mq 160 e per il settore extralimentare mq 288;
- le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegata;
- Problemi riscontrati: non si riscontrano particolari problematiche nell'ambito dello svolgimento di tale mercato.
- Gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco.
- L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita. Entro un'ora dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombre da mezzi e nettezza.



Lucignano.

Lucignano: Area del mercato settimanale.

## ALLEGATO C - MERCATO DI DEPRESSA


- svolgimento del mercato: annuale;
- cadenza: settimanale;
- giornata di svolgimento: venerdì;
- ubicazione: Piazza Castello;
- superficie complessiva dei posteggi: mq 640;
- totale posteggi: n 20, di cui:
  - n. 5 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare;
  - n.10 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore extralimentare;
  - n. 4 riservato ai produttori agricoli e n. 1 riservato a un portatore di handicap, per il settore non alimentare o per il settore Alimentare;
- riguardo alla tipologia della struttura, il numero totale dei posteggi è così suddiviso:
  - posteggi su area scoperta n. 4 riservato ai produttori agricoli, per una superficie complessiva di mq 128;
  - posteggi su area scoperta n.1 riservato ai portatori di handicap, per una superficie complessiva di mq 32;
  - posteggi su area scoperta n.15 riservati ai titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche, per una superficie complessiva di mq 480, di cui del settore alimentare mq 160 e per il settore extralimentare mq 320;
- le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegata;
- Problemi riscontrati: non si riscontrano particolari problematiche nell'ambito dello svolgimento di tale mercato.
- Gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco.
- L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita. Entro un'ora dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombre da mezzi e nettezza.



Area mercato di Depressa - nuova collocazione

## ALLEGATO D - MERCATO DEL RIONE CAPRARICA (nuova istituzione)


- svolgimento del mercato: annuale;
- cadenza: settimanale;
- giornata di svolgimento: lunedì;
- ubicazione: Piazza Sant'Andrea;
- superficie complessiva dei posteggi: mq 640;
- totale posteggi: n 20, di cui:
  - n. 4 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare;
  - n. 9 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore extralimentare;
  - n. 6 riservato ai produttori agricoli;
  - n. 1 riservato a un portatore di handicap, per il settore extralimentare o per il settore alimentare ;
- riguardo alla tipologia della struttura, il numero totale dei posteggi è così suddiviso:
  - posteggi su area scoperta n. 6 riservato ai produttori agricoli, per una superficie complessiva di mq 192;
  - posteggi su area scoperta n.1 riservato ai portatori di handicap, per una superficie complessiva di mq 32;
  - posteggi su area scoperta n.13 riservati ai titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche, per una superficie complessiva di mq 416, di cui del settore alimentare mq 128 e per il settore extralimentare mq 288;
- le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegata;
- Gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco.
- L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita. Entro un'ora dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombre da mezzi e nettezza.



103

## ALLEGATO E - MERCATO DEL RIONE SANT'EUFEMIA (nuova istituzione)

- svolgimento del mercato: annuale;
- cadenza: settimanale;
- giornata di svolgimento: mercoledì;
- ubicazione: Piazza Martiri D'Otranto;
- superficie complessiva dei posteggi: mq 480;
- totale posteggi: n 15, di cui:
  - n. 3 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare;
  - n. 7 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore extralimentare
  - n. 4 riservato ai produttori agricoli;
  - n. 1 riservato a un portatore di handicap, per il settore extralimentare o per il settore alimentare;
- riguardo alla tipologia della struttura, il numero totale dei posteggi è così suddiviso:
  - posteggi su area scoperta n. 4 riservato ai produttori agricoli, per una superficie complessiva di mq 128;
  - posteggi su area scoperta n.1 riservato ai portatori di handicap, per una superficie complessiva di mq 32;
  - posteggi su area scoperta n.10 riservati ai titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche, per una superficie complessiva di mq 320, di cui del settore alimentare mq 96 e per il settore extralimentare mq 224;
- le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegata;
- Gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco;
- L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita. Entro un'ora dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombre da mezzi e nettezza;




Sant'Eufemia: area del mercato

## ALLEGATO F - MERCATO DI TRICASE PORTO (nuova istituzione)

- svolgimento del mercato: stagionale (dal 1 giugno al 30 settembre);
- cadenza: giornaliera;
- ubicazione: Lungomare C. Colombo, nei pressi della delegazione di spiaggia;
- superficie complessiva dei posteggi: mq 480;
- totale posteggi: n 10, di cui:
  - n. 3 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare;
  - n. 6 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore extralimentare;
  - n. 1 riservato a un portatore di handicap, per il settore extralimentare o per il settore alimentare;
- riguardo alla tipologia della struttura, il numero totale dei posteggi è così suddiviso:
  - posteggi su area scoperta n.1 riservato ai portatori di handicap, per una superficie complessiva di mq 32;
  - posteggi su area scoperta n. 9 riservati ai titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche, per una superficie complessiva di mq 288, di cui del settore alimentare mq 96 e per il settore extralimentare mq 192.
- le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegata;
- Gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco.
- L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita. Entro un'ora dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombre da mezzi e nettezza.

□ Area mercato Tricase porto



Tricase Porto



## ALLEGATO G - MERCATO DI MARINA SERRA ( nuova istituzione)

- svolgimento del mercato: stagionale (dal 1 giugno al 30 settembre);
- cadenza: giornaliera;
- ubicazione: Lungomare Mirabello, nei pressi della piazzetta pavimentata;
- superficie complessiva dei posteggi: mq 480;
- totale posteggi: n 10, di cui:
  - n. 3 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare;
  - n. 6 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore extralimentare;
  - n. 1 riservato a un portatore di handicap, per il settore extralimentare o per il settore alimentare;
- riguardo alla tipologia della struttura, il numero totale dei posteggi è così suddiviso:
  - posteggi su area scoperta n.1 riservato ai portatori di handicap, per una superficie complessiva di mq 32;
  - posteggi su area scoperta n.9 riservati ai titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche, per una superficie complessiva di mq 288, di cui del settore alimentare mq 96 e per il settore extralimentare mq 192;
- Le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegata;
- Gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco.
- L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita. Entro un'ora dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombre da mezzi e nettezza.


□ Area mercato M. Serra



**ALLEGATO H - MERCATO DELL'ANTIQUARIATO, ARTIGIANATO, PRODOTTI LOCALI E BIOLOGICI (nuova istituzione)**

- svolgimento del mercato: annuale;
- cadenza: settimanale;
- giornata di svolgimento: domenica;
- ubicazione: Piazza Pisanelli, Largo Sant'Angelo, Piazza dell'Abate;
- superficie complessiva dei posteggi: mq 320;
- totale posteggi: n 11, di cui:
  - n.10 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore extralimentare;
  - n. 1 riservato a un portatore di handicap, per il settore extralimentare;
- riguardo alla tipologia della struttura, il numero totale dei posteggi è così suddiviso:
  - posteggi su area scoperta n.1 riservato ai portatori di handicap, per una superficie complessiva di mq 32;
  - posteggi su area scoperta n.10 riservati ai titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche, per una superficie complessiva di mq 320, esclusivamente per il settore extralimentare.
- le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegata;
- Gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco.
- L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita. Entro un'ora dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombre da mezzi e nettezza.

Tricase Centro: mercato dell'antiquariato, artigianato prodotti locali e biologici



Area prodotti artigianato

Area dell'antiquariato


Area dei prodotti locali e biologici

ALLEGATO "I" - MERCATO DEI PRODOTTI AGRICOLI (FRUTTA E VERDURA) (nuova istituzione)

- svolgimento del mercato: annuale;
- cadenza: giornaliera
- giornata di svolgimento: tutti a eccezione del martedì;
- ubicazione: la stessa del mercato di Tricase (zona 167);
- superficie complessiva dei posteggi: mq 260;
- totale posteggi: n 8, di cui:
  - n. 2 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare e n. 6 riservato ai produttori agricoli;
- riguardo alla tipologia della struttura, il numero totale dei posteggi è così suddiviso:
  - posteggi su area scoperta n. 6 riservato ai produttori agricoli, per una superficie complessiva di mq 192;
  - posteggi su area scoperta n. 2 riservati ai titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche, per una superficie complessiva di mq 64, esclusivamente per il settore alimentare;
- le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegata;
- Gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco;
- L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita. Entro un'ora dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombre da mezzi e nettezza.



Area Mercato dei prodotti agricoli locali



## ALLEGATO "L" - MERCATO RIONE TUTINO( nuova istituzione)

- svolgimento del mercato: annuale;
- cadenza: settimanale;
- giornata di svolgimento: martedì
- ubicazione: Piazza Castello dei Trane;
- superficie complessiva dei posteggi: mq 480;
- totale posteggi: n .15, di cui:
  - n. 3 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare;
  - n. 7 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore extralimentare;
  - n. 4 riservato ai produttori agricoli;
  - n. 1 riservato a un portatore di handicap, per il settore extralimentare o per il settore alimentare ;
- riguardo alla tipologia della struttura, il numero totale dei posteggi è così suddiviso:
  - posteggi su area scoperta n. 4 riservato ai produttori agricoli, per una superficie complessiva di mq 128;
  - posteggi su area scoperta n. 1 riservato ai portatori di handicap, per una superficie complessiva di mq 32;
  - posteggi su area scoperta n. 10 riservati ai titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche, per una superficie complessiva di mq 320, di cui del settore alimentare mq 96 e per il settore extralimentare mq 224;
- le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegata;
- Gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco.
- L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita. Entro un'ora dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombre da mezzi e nettezza.



Tutino: dettaglio area mercato

## **SEZIONE PUNTI VENDITA DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA**

Nell'ambito della vendita della stampa quotidiana e periodica il riferimento normativo nazionale è dato dal D.Lgs n.170 del 24 aprile 2001, "Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica", cui si deve fra l'altro la distinzione nell'ambito dell'articolazione della rete distributiva fra punti vendita esclusivi e punti vendita non esclusivi, e gli obblighi per le Regioni di definire gli atti di indirizzo e per i comuni di definire un piano di localizzazione per il rilascio delle autorizzazioni. Anche la Regione Puglia ha adottato gli indirizzi del D.Lgs n.170/2001 con la circolare 38/C/2056 e poi, successivamente, con la Legge Regionale 24/2015.

Già il Decreto Liberalizzazioni n.1/2012 era già intervenuto in parte nel settore, consentendo agli edicolanti la vendita di qualsiasi prodotto, facendo di fatto cadere la suddivisione fra punti vendita esclusivi e non esclusivi, e aprendo la strada all'avvio dell'attività mediante Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

Il D.Lgs n.170/2001 è stato oggi modificato significativamente dall'articolo 64-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Il decreto convertito aggiunge l'articolo 64-bis nel d.lgs. 170/2001 definendo una nuova disciplina per l'apertura di nuovi punti vendita (esclusivi e non esclusivi), anche a carattere stagionale, e prevedendo l'utilizzo della segnalazione certificata di inizio attività (Scia), di cui all'art. 19 della L. 241/1990. Resta in capo ai Comuni la possibilità in determinate zone di regolamentare l'apertura di nuovi punti vendita, sulla base di criteri e parametri qualitativi o per motivate esigenze imperative di interesse generale, come la sostenibilità ambientale e di viabilità, la tutela di zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale. Ma sostanzialmente scompaiono specifici obblighi di programmazione e pianificazione, in capo alla Regione e ai Comuni.

La norma conferma l'attuale articolazione del sistema sul territorio nazionale in punti vendita esclusivi e punti vendita non esclusivi, eliminando, come detto, la previsione di rilascio dell'autorizzazione da parte dei Comuni per l'esercizio dell'attività, sostituendola mediante la segnalazione certificata di inizio attività (Scia):  
Le altre novità contenute nella disposizione di Legge sono:

- La liberalizzazione degli orari e delle chiusure dei punti vendita. La norma stabilisce, con intesa in sede di Conferenza unificata, che siano individuati criteri omogenei per la liberalizzazione degli orari e dei periodi di chiusura dei punti vendita, e fissati per Legge
- L'obbligo per le imprese di distribuzione di garantire a tutti i rivenditori l'accesso alle forniture a parità di condizioni economiche e commerciali e che la fornitura non può essere condizionata a servizi, costi o prestazioni aggiuntivi a carico del rivenditore
- La disposizione per le imprese di distribuzione di assicurare ai punti vendita forniture di quotidiani e periodici adeguate (per tipologia e quantità) a soddisfare le esigenze dell'utenza del territorio. Le forniture in eccesso rispetto a tali esigenze, o quelle che non sono oggetto di parità di trattamento (ai sensi dell'art. 8 della L. 198/2016) possono essere rifiutate o restituite anticipatamente dai rivenditori
- La possibilità per i punti vendita esclusivi di svolgere un'attività addizionale di distribuzione, previa Scia

Su questo ultimo punto, in particolare, la norma dispone che i punti vendita esclusivi possono rifornire, sulla base di accordi di fornitura, i punti vendita delle zone dove la fornitura della stampa quotidiana e periodica non è assicurata dagli ordinari canali di distribuzione. Le condizioni economiche per lo svolgimento di tali attività sono definite con accordo su base nazionale tra le Associazioni di Categoria più rappresentative di editori e rivenditori di quotidiani e periodici. Infine, in conseguenza della nuova disciplina sulla parità di trattamento prevista dall'art. 8 della L. 198/2016, vengono abrogate le disposizioni per le quali, nella vendita di quotidiani e periodici, i punti vendita esclusivi sono obbligati alla parità di trattamento alle diverse testate. Sulle eventuali violazioni delle disposizioni previste dal Decreto in oggetto saranno

applicate le sanzioni previste dall'art. 22 del D. Lgs. 114/1998 (che stabilisce i principi e le norme generali sull'esercizio dell'attività commerciale).

Il settore vive da anni un trend nazionale di forte contrazione nelle vendite della stampa quotidiana e periodica, su cui ovviamente ha inciso tantissimo l'ascesa della fruizione digitale dei contenuti di stampa, anche nella forma degli abbonamenti. Un trend che è ben noto ai distributori zionali e provinciali, sempre più propensi a fare valutazioni restrittive, di carattere economico, sul giornaliero approvvigionamento degli organi di stampa a punti vendita e edicole che non riescono a stare sul mercato. Anche in un comune delle dimensioni di Tricase, dove si vendono in media circa 300 quotidiani al giorno e non più di 2.000 periodici al mese, tale mercato è in costante decrescita per l'incremento degli abbonamenti digitali e **un punto di vendita esclusivo di quotidiani e periodici sarebbe probabilmente fuori mercato, e dovrebbe necessariamente affiancare, a tali specifici prodotti, la vendita di altri beni del settore non alimentare.**

## DISCIPLINA

### Art. 1

#### Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'attività degli esercizi di vendita della stampa quotidiana e periodica nel territorio comunale, ai sensi della Legge regionale 24/2015, Titolo III Vendita della stampa quotidiana e periodica, e del D.Lsg 170/2001 e successive modifiche.

### Art. 2

#### Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione della legge e del presente regolamento si intendono per:

a) **Vendita di quotidiani e periodici:** l'attività di vendita e diffusione della stampa quotidiana e periodica in chiosco, sia su suolo pubblico che su suolo privato, sia in negozio;

- b) **Punti vendita esclusivi:** punti vendita che sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici;
- c) **Punti vendita non esclusivi:** punti vendita che, in aggiunta ad altre merci, possono vendere quotidiani e periodici.

### **Art. 3**

#### **Esercizio dell'attività**

1. La vendita della stampa quotidiana e periodica è subordinata a SCIA su tutto il territorio comunale di Tricase, nel rispetto dei principi e criteri fissati nei provvedimenti di cui all'articolo 12 della Legge Regionale 24/2015, delle leggi nazionali e regionali e dei regolamenti comunali.

### **Art.4**

#### **Indirizzi per l'apertura dell'attività**

- 1. Nel territorio comunale di Tricase, la vendita della stampa quotidiana e periodica è possibile su tutto il territorio comunale e subordinata a SCIA.
- 2. Il Comune di Tricase ritiene auspicabile che tale SCIA segua ad un parere preventivo, non obbligatorio, alla regolare fornitura, emesso dal distributore provinciale o zonale dei quotidiani e della stampa periodica per evitare che l'esercente, pur in possesso di regolare SCIA, di fatto non possa esercitare l'attività in presenza di un diniego all'approvvigionamento da parte del distributore, determinato da eventuali valutazioni di carattere economico.

### **Art. 5**

#### **Esenzione dalla SCIA**

- 1. È soggetta alla sola comunicazione al comune competente per territorio:
  - a) la vendita nelle sedi di partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;
  - b) la vendita in forma ambulante di quotidiani e periodici di partito, sindacali e religiosi che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale e religiosa;

- c) la vendita, nelle sedi di società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei quotidiani e periodici da esse editi;
- d) la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nei punti vendita di cui al presente titolo III;
- e) la consegna porta a porta e la vendita in forma ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;
- f) la vendita di quotidiani e periodici nelle strutture turistico-ricettive, ove questa costituisca un servizio ai clienti;
- g) la vendita di quotidiani e periodici all'interno di strutture pubbliche o private, l'accesso alle quali sia soggetto al pagamento di un titolo di ingresso ovvero di abbonamenti periodici e riservato esclusivamente a determinate categorie di soggetti e sia regolamentato con qualsiasi modalità;
- h) la vendita di quotidiani e periodici nei centri polifunzionali di cui all'articolo 13.

## **Art. 6**

### **Attività di vendita non esclusiva**

1. Possono esercitare l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica, in regime di non esclusività, le seguenti tipologie di esercizi commerciali:
  - a) le rivendite di generi di monopolio;
  - b) le rivendite di carburanti e di oli minerali;
  - c) i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;
  - d) le strutture di vendita come definite dall'articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700;
  - e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di metri quadrati 120;
  - f) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.

3. L'abilitazione all'esercizio della vendita di quotidiani e periodici per le attività di cui al precedente comma avviene attraverso la presentazione di SCIA unica.

## **Art. 7**

### **Modalità di vendita della stampa**

1. La vendita della stampa quotidiana e periodica è effettuata nel rispetto delle seguenti modalità:

- a) per le testate poste in vendita deve essere garantito un adeguato spazio espositivo che per gli esercizi autorizzati in vigore della presente legge non può essere inferiore a metri quadrati 25;
- b) il prezzo di vendita della stampa quotidiana e periodica è stabilito dall'editore e non può subire variazioni in relazione ai punti vendita che effettuano la rivendita;
- c) le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori, devono essere identiche per tutti i punti di vendita;
- d) è vietata l'esposizione al pubblico di giornali, riviste e di altro materiale a contenuto pornografico;
- e) gli edicolanti possono vendere presso la propria sede qualunque altro prodotto secondo la vigente normativa;
- f) nella vendita di quotidiani e periodici, i punti vendita assicurano parità di trattamento fra le diverse testate;
- g) gli edicolanti possono praticare sconti sulla merce venduta e defalcare il valore del materiale fornito in conto vendita e restituito, nel rispetto del periodo di permanenza in vendita stabilito dall'editore, a compensazione delle successive anticipazioni al distributore;
- h) fermi restando gli obblighi previsti per gli edicolanti a garanzia del pluralismo informativo, la ingiustificata mancata fornitura, ovvero la fornitura ingiustificata per eccesso o difetto, rispetto alla domanda da parte del distributore, costituiscono casi di pratica commerciale sleale ai fini dell'applicazione delle vigenti disposizioni in materia;

i) le clausole contrattuali fra distributori ed edicolanti, contrarie alle disposizioni sono nulle per contrasto con norma imperativa di legge e non viciano il contratto cui accedono.

## **Art. 8**

### **Diffusione gratuita della stampa**

1. La diffusione manuale e gratuita della stampa quotidiana e periodica è consentita in zone non adiacenti alle rivendite.
2. L'editore o altro soggetto giuridico che intende distribuire manualmente e in forma gratuita un prodotto editoriale proprio o altrui, ne dà comunicazione contestualmente all'inizio dell'attività, all'Amministrazione comunale territorialmente competente

## **SEZIONE ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**

Come già illustrato in precedenza nel territorio comunale di Tricase operano **102 esercizi** di somministrazione di alimenti e bevande, un numero più che adeguato alle dimensioni della città. La distribuzione degli stessi è variamente articolata e copre tutto il territorio comunale, garantendo un servizio in ogni zona dei vari centri abitati. Circa la densità di presenza di tali attività l'analisi porta a conclusioni differenti: il capoluogo risulta ben dotato, assorbendo circa l'85% dell'intero settore; le frazioni registrano una presenza minimale; le marine, soprattutto nel periodo estivo, denotano una grave carenza.

Un ulteriore approfondimento occorre fare sul capoluogo: se è pur vero che il dimensionamento della propria rete è più che sufficiente e ben distribuito, è altrettanto vero che alcune zone del centro storico risultano del tutto prive di tali servizi. Trattasi, soprattutto, della zona denominata "Lu Puzzu", la zona del centro storico caratterizzata sin dalle sue origini -500-600- da una edilizia povera e popolare, priva di qualsiasi edificio di pregio che ancora oggi sconta, ingiustamente, questa sua originaria marginalità. Un recupero urbanistico, una rivitalizzazione di tale area ed una integrazione della stessa con il centro cittadino urbano oltre che con il centro storico monumentale e di pregio, passa anche attraverso l'insediamento di piccole attività produttive, tra le quale l'esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande può svolgere un ruolo da traino.

**Queste considerazioni formeranno la base per la previsione degli "strumenti di promozione" di cui al capo IV - art. 13 - della L.R. n. 24 del 16 aprile 2015.**

## **DISCIPLINA**

### **Art. 1**

La presente sezione riguarda unicamente le attività di somministrazione di alimenti e bevande, ivi incluse quelle attività che prevedono alcune forme accessorie di trattenimento e svago.

Sono esclusi, quindi, i locali di pubblico spettacolo (sale da ballo - discoteche - spettacoli dal vivo - sale da gioco/scommesse e forme similari) anche se in questi ultimi sono previste forme accessorie di somministrazione di alimenti e bevande. Per tali tipologia di attività continuano a trovare applicazione le disposizioni del TULPS che prevedono il rilascio di specifiche licenze da parte del comune territorialmente competente.

### **Art.2**

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia che comprende la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, oltre, ovviamente, alla somministrazione di alimenti sotto qualsiasi forma (bar- pub - trattorie - ristoranti - self service - paninoteche - pizzerie con servizio ai tavoli - ecc.). Tali esercizi hanno facoltà di vendere anche per asporto i prodotti oggetto dell'attività.

### **Art. 3**

I comuni, nell'ambito degli strumenti di cui all'articolo 12 della citata legge regionale, individuano le aree in cui l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di somministrazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti ad autorizzazione e a limitazioni per motivi imperativi di interesse generale. Negli altri casi l'apertura,

l'ampliamento e il trasferimento di un'attività di somministrazione è soggetta a SCIA.

#### **Art. 4**

**In merito e conseguentemente all'analisi sin qui condotta si dispone che, non sussistendo "motivi imperativi di interesse generale" ed avendo la necessità di facilitare l'insediamento di nuove attività produttive, l'apertura, l'ampliamento e il trasferimento di un'attività di somministrazione è sempre soggetta a SCIA in qualsiasi parte del territorio comunale di Tricase.**

#### **Art. 5**

E' fatto obbligo a tutti i soggetti che svolgono l'attività di somministrazione di alimenti e bevande di esercitarla nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e, qualora trattasi di esercizi aperti al pubblico, di sorvegliabilità.

#### **Art. 6**

Nella SCIA di cui al punto 3), il soggetto interessato dichiara:

- a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5;
- b) il rispetto di quanto previsto al comma 2 del presente articolo;
- c) l'ubicazione e la superficie di somministrazione dell'esercizio;
- d) l'impegno al rispetto del CCNL;
- e) la tipologia di attività di somministrazione: bar, ristorante, attività di trattenimento.

## Art. 7

Sono altresì soggette a SCIA, e non ad autorizzazione, le attività di somministrazione di alimenti e bevande da effettuarsi:

a) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi;

b) negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di spettacolo, trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi, cinema, teatri e altri esercizi similari, nonché in tutti i casi in cui l'attività di somministrazione è esercitata all'interno di strutture di servizio ed è in ogni caso a esse funzionalmente e logisticamente collegata, sempreché alla somministrazione di alimenti e bevande non sia riservata una superficie maggiore rispetto a quella in cui è svolta l'attività cui è funzionalmente e logisticamente collegata. Non costituisce attività di spettacolo, trattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia;

c) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali e delle autostrade, così come definite dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico (ferroviarie, marittime, aeroportuali, autostazioni) e sui mezzi di trasporto pubblico;

d) negli esercizi posti nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti;

e) nelle mense aziendali, negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno e nelle altre attività di somministrazione non aperte al pubblico individuate dai comuni;

f) le attività svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali e senza fini di lucro, da ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine,

strutture d'accoglienza per immigrati o rifugiati e altre simili strutture di accoglienza o sostegno;

g) nei centri polifunzionali di cui all'articolo 13 della L.R. n.24/2015;

h) nelle attività svolte in forma temporanea di cui all'articolo 41 della L.R. n.24/2015;

i) al domicilio del consumatore.

#### **Art. 8**

I contenuti della SCIA sono quelli previsti all'articolo 39, comma 4, della L.R. n.24/2015;

#### **Art. 9**

In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, l'attività temporanea di somministrazione è soggetta a SCIA presentata nel comune in cui l'attività si svolge. Essa può essere svolta soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o luoghi cui si riferiscono e se il richiedente, o incaricato, risulta in possesso di requisiti prescritti. Per l'esercizio di tali attività di somministrazione si osservano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 2, della L.R. n.24/2015 con esclusione di quelle relative alla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.

#### **Art. 10**

Per lo svolgimento delle attività di somministrazione svolte in forma temporanea, nell'ambito di manifestazioni a carattere religioso, benefico, solidaristico, sociale o politico, non sono richiesti i requisiti di cui all'articolo 71, comma 6, del D.Lgs. n. 59/2010, nonché il rispetto delle norme igienico-sanitarie e in materia di sicurezza.

### Art. 11

Le attività di somministrazione temporanee non possono avere una durata superiore a quindici giorni anche non consecutivi.

### Art. 12

Fermo restando il rispetto delle disposizioni previste dalle leggi di settore, la SCIA di cui alle presenti disposizioni, in qualità di titoli abilitativi, concedono la facoltà di installare e utilizzare apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, sempre ch  i locali non siano appositamente allestiti in modo da configurare lo svolgimento di un'attivit  di pubblico spettacolo o intrattenimento e, comunque, previa presentazione all'Ufficio attivit  produttive del Comune **di una relazione, asseverata da tecnico abilitato, sull'impatto acustico dei suddetti impianti, attestante il rispetto dei limiti di legge.**

### Art. 13

Gli stessi titoli abilitativi di cui al punto precedente abilitano, inoltre, all'effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo in sale con capienza e afflusso non superiore a cento persone dove la clientela acceda per la consumazione, senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o trattenimento e senza il pagamento di biglietto di ingresso o di aumento nei costi delle consumazioni.   comunque fatto salvo il rispetto delle disposizioni vigenti e in particolare, quelle in materia di sicurezza, di prevenzione incendi e di inquinamento acustico. A tal fine   fatto obbligo di produrre, preventivamente, allo sportello Suap, tramite PEC, **una relazione, asseverata da tecnico abilitato, attestante il rispetto delle disposizioni di legge sopra richiamate. In ogni caso tali piccoli intrattenimenti devono concludersi in modo perentorio entro le ore 24.00.**

# SEZIONE RETE DISTRIBUTIVA CARBURANTI

il Comune di Tricase dispone la seguente regolamentazione in conformità del Reg. reg. 28 marzo 2019, n. 11.

## DISCIPLINA

### PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Oggetto.

1. Oggetto del presente regolamento è l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera i) della legge regionale 16 aprile 2015, n. 24, "Codice del Commercio" modificata dalla legge regionale 9 aprile 2018, n. 12, d'ora innanzi, per brevità, citata nel testo come "legge".

2. Il presente regolamento detta, altresì, disposizioni attuative con riferimento al Titolo VI della legge per gli impianti di distribuzione dei carburanti sulla rete stradale ordinaria, impianti autostradali, a uso privato, marini e di pubblica utilità.

## TITOLO I

"Rete distributiva dei carburanti sulla rete stradale ordinaria"

### Capo I

#### Classificazione degli impianti

Art. 3 Classificazione e anagrafe degli impianti.

1. Gli impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione sono classificati nelle seguenti tipologie:

a) impianto generico con attività non oil: impianto costituito da uno o più distributori a semplice, doppia o multipla erogazione di carburanti con relativi serbatoi e dalle attività accessorie non oil al servizio degli utenti, da locali destinati agli addetti e con apparecchiature per le modalità di rifornimento sia

con assistenza e pagamento posticipato che senza assistenza con pagamento anticipato;

b) impianto generico senza attività non oil: impianto costituito da uno o più distributori a semplice, a doppia o multipla erogazione di carburante con relativi serbatoi, che dispone di un locale destinato agli addetti e all'esposizione di lubrificanti o altri prodotti per i veicoli e di apparecchiature per le modalità di rifornimento sia con assistenza e pagamento posticipato che senza assistenza con pagamento anticipato;

c) impianto senza gestore: impianto costituito da uno o più distributori a semplice, doppia o multipla erogazione di carburanti con relativi serbatoi e di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza assistenza con pagamento anticipato.

2. I nuovi impianti appartenenti alla tipologia di cui alle lettere a) e b) del comma 1 devono essere provvisti di servizi igienico-sanitari anche per gli utenti diversamente abili.

3. Gli impianti esistenti, appartenenti alla tipologia di cui alla lettera a) del comma 1, sprovvisti di servizi igienico-sanitari anche per gli utenti diversamente abili, devono adeguarsi al comma 2, entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

4. L'art. 1, commi 100 e 101, della legge n. 124/2017 ha introdotto l'anagrafe degli impianti di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale prevedendo l'obbligo di iscrizione da parte dei titolari degli impianti entro il 24 agosto 2018.

5. Fermo restando il termine del comma 4, i titolari degli impianti implementano l'anagrafe per consentirne la dinamicità anche successivamente a tale data. L'aggiornamento riguarda i seguenti casi:

a) Apertura nuovi impianti;

b) Trasferimento della titolarità dell'autorizzazione di cui all'art. 6, comma 4, della legge;

c) Sospensione dell'attività di cui al comma 1, dell'art. 62 della legge;

d) Dismissione.

6. La verifica dell'aggiornamento dell'anagrafe degli impianti è demandato all'Ufficio delle Dogane prima del rilascio al gestore dell'impianto del registro di carico e scarico per i casi di cui alla lettera a), nonché al comune per i casi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 5.

## Capo II

### Incompatibilità e verifiche

#### Art. 4 Verifiche comunali.

1. I Comuni effettuano le verifiche al fine dell'accertamento delle incompatibilità degli impianti esistenti sulla base delle fattispecie di cui al successivo art. 5. Tale adempimento soddisfa quanto previsto dall'art. 1, comma 5, del D.Lgs. n. 32/98, così come modificato dall'art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 346/99.

2. Sono fatti salvi i provvedimenti comunali riguardanti la dichiarazione di compatibilità degli impianti determinata a seguito di verifiche già effettuate ai sensi dell'art. 1, comma 5 del D.Lgs. 11 febbraio 1998 n. 32, così come modificato dall'art. 3, comma 1 del D.Lgs. 346/1999.

3. I comuni entro quindici anni dall'autorizzazione o dalla precedente verifica accertano presso gli Enti ed Uffici preposti l'idoneità tecnica degli impianti, previsto dall'art. 44, comma 3 della legge, ai fini della sicurezza sanitaria ed ambientale.

#### Articolo 5 Incompatibilità, definizioni.

1. Sono considerati incompatibili gli impianti ubicati all'interno dei centri abitati, delimitati dai comuni ai sensi dell'articolo 4 del codice della strada, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale, nei seguenti casi:

a) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto all'utenza quanto all'impianto stesso, avviene sulla carreggiata, come definita all'articolo 3, comma 1, numero 7), del codice della strada;

b) impianti situati all'interno di aree pedonali, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, numero 2), del codice della strada.

2. Sono considerati incompatibili gli impianti ubicati all'esterno dei centri abitati, delimitati dai comuni ai sensi dell'articolo 4 del codice della strada, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale, nei seguenti casi:

a) impianti ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico (incroci ad Y) e ubicati sulla cuspide degli stessi, con accessi su più strade pubbliche;

b) impianti ricadenti all'interno di curve aventi raggio minore o uguale a metri cento, salvo si tratti di unico impianto in comuni montani;

c) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto all'utenza quanto all'impianto stesso, avviene sulla carreggiata, come definita all'articolo 3, comma 1, numero 7), del codice della strada.

3. Sono considerati incompatibili gli impianti ubicati all'interno o fuori dai centri abitati situati in zone pedonali e/o a traffico limitato in modo permanente, quelli collocati in aree che contrastano con le normative per la tutela ambientale, paesaggistica e monumentale e quelli che nello svolgimento della propria attività provocano intralcio al traffico veicolare e pedonale.

4. Gli impianti che ricadono in una delle fattispecie di cui ai precedenti commi, per i quali i titolari non si impegnano a procedere al completo adeguamento, cessano l'attività entro nove mesi dall'accertamento del comune. Il titolare dell'impianto provvede allo smantellamento e, contestualmente, il comune competente dichiara la decadenza del titolo autorizzativo dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico ai fini dell'aggiornamento dell'anagrafe degli impianti, alla Regione ed all'ufficio delle Dogane.

### Capo III

#### Zone superfici e aree svantaggiate

Art. 6 Zone territoriali omogenee a livello comunale.

1. Ai fini della localizzazione degli impianti, con riferimento al D.M. n. 1444/1968, il territorio comunale è ripartito in 4 zone omogenee, così definite:

Zona 1. Centri storici: le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono interesse storico, artistico e di particolare pregio ambientale, (zona A);

Zona 2. Zone residenziali: le parti del territorio parzialmente o totalmente edificate diverse dai centri storici e destinate prevalentemente alla residenza, (zone B e C)

Zona 3. Zone per insediamenti produttivi (industriali-artigianali e per servizi commerciali di vario tipo): le parti del territorio destinate a nuovi o preesistenti insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati e le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale, (zone D ed F);

Zona 4. Zone agricole: le parti del territorio destinate ad attività agricole, (zona E).

Art. 7 Superficie dell'area di localizzazione dell'impianto.

1. In relazione alla qualità del servizio da prestare e alle classificazioni di cui all'articolo 3, ogni nuovo impianto di distribuzione dei carburanti per autotrazione deve disporre di superfici di insediamento che comprendano i

percorsi di ingresso e di uscita dell'impianto stesso idonee ad assicurare il rispetto delle norme di sicurezza stradale, delle disposizioni a tutela dell'ambiente, della salute e incolumità degli utenti anche diversamente abili, della sicurezza antincendio e delle norme di carattere urbanistico e paesaggistico. Tali superfici devono inoltre garantire adeguati spazi di parcheggio correlati sia all'eventuale sosta degli autoveicoli che all'utilizzo delle attività integrative, ove presenti, ed in ogni caso dello spazio di parcheggi funzionali all'utilizzo dei servizi igienici.

2. L'area di rifornimento dei nuovi impianti deve essere dotata di idonee pensiline di copertura della zona di rifornimento, eventualmente ricoperta con sistemi per l'efficienza energetica dell'impianto, all'utilizzo delle fonti rinnovabili e sistemi di sicurezza pubblica (videosorveglianza), nonché di locali necessari al ricovero del gestore.

## Capo IV

### Disposizioni generali

Art. 8 Ubicazione degli impianti nel territorio comunale.

1. Le aree per la realizzazione di nuovi impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione devono essere conformi a quanto previsto dal presente regolamento e ubicate nelle zone omogenee. Qualora l'area sia ricompresa in più zone omogenee, si applica la normativa della zona nella quale si trova la superficie maggiore.

2. Nelle aree fuori dal perimetro dei centri abitati, lungo le strade statali e provinciali, ove la fascia di rispetto stradale è individuata ai sensi del codice della strada, le strutture relative ai nuovi impianti e quelli esistenti che avviano progetti di adeguamento devono rispettare i distacchi previsti.

3. I comuni possono riservare aree pubbliche all'installazione degli impianti stabilendo i criteri per la loro assegnazione cui si provvede previa pubblicazione di bandi di gara secondo modalità che garantiscano la partecipazione di tutti gli interessati.

4. Per la individuazione dei centri abitati si fa riferimento a quanto disposto dal codice della strada, art. 3, punto 8, e dal D.P.R. n. 495/1992.

Art. 9 Indici di edificabilità, corsie, parcheggi.

1. La pensilina occorrente alla copertura della zona di distribuzione dei carburanti ed i volumi tecnici necessari all'attività non devono essere considerati superfici coperte e volumi edificabili. Le dimensioni delle strutture dell'impianto non devono superare per singola tipologia i seguenti parametri:

a) Impianto generico con attività non oil: le strutture devono essere realizzate nel rispetto degli indici di edificabilità stabilite dal comune nelle proprie previsioni urbanistiche per le zone e sottozone B, C, D ed F, all'interno delle quali ricadono e, comunque, avere un rapporto di copertura non superiore al 10% dell'area di pertinenza. Nella zona E, così come nelle zone precedentemente indicate aventi indice di fabbricabilità inferiore a 0,5 mc./mq., le strutture non possono superare l'indice di fabbricabilità di 0,5 mc./mq., un rapporto di copertura non superiore al 10% e, comunque, la superficie massima consentita per le attività integrative commerciali per ogni impianto non può essere superiore a quella prevista per un esercizio di vicinato di cui all'art. 16, comma 5, lett. a) della legge, comprensiva di tutte le attività accessorie di cui l'impianto può dotarsi;

b) Impianto generico senza attività non oil: tali strutture non devono superare gli indici di edificabilità stabilite per le zone all'interno delle quali ricadono e comunque devono avere un rapporto di copertura non superiore al 10% dell'area di pertinenza;

2. La localizzazione degli impianti di carburanti nelle zone omogenee agricole E costituisce un mero adeguamento degli strumenti urbanistici del piano regolatore generale non sottoposte a particolari vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali e non comprese nelle zone territoriali omogenee A, previa dotazione da parte del Comune del piano strategico previsto dall'art. 12, comma 1, della legge, contenente le direttive e gli indirizzi per il funzionamento dell'attività di distribuzione di carburanti.

Art. 10 Tipologie nuovi impianti.

1. I nuovi impianti, come previsto dall'art. 45, comma 1 della legge, devono essere dotati di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce, nonché di rifornimento di GNC (gas naturale compresso) o GNL (gas naturale liquido), anche in esclusiva modalità self service, fatta salva la sussistenza delle impossibilità tecniche o oneri economici eccessivi individuati dall'art. 11.

2. I nuovi impianti da realizzarsi lungo le strade extraurbane principali ed extraurbane secondarie a quattro corsie, due per senso di marcia, devono realizzare impianti igienico sanitari destinati ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolte negli impianti interni delle "autocaravan", con le caratteristiche di cui all'art. 378 del D.P.R. n. 495/1992.

3. Le pensiline di copertura degli impianti possono essere dotate di sistemi idonei all'efficienza energetica e all'utilizzo delle fonti rinnovabili.

4. È consentita l'apertura di nuovi impianti mono prodotto che erogano gas naturale, compreso il biometano, sia in forma compressa GNC, che in forma liquida GNL, nonché di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce.

## Art. 11 Incompatibilità tecniche per l'installazione di GNC e GNL.

1. Al fine dell'applicazione dell'art. 10, comma 1, ed in coerenza con le Linee guida del 6 aprile 2017, n. 17/35/CR8d/C11, sono individuate le seguenti impossibilità tecniche o oneri economici eccessivi e non proporzionali all'obbligo:

a) per il GNL e per il GNC: la presenza di accessi e spazi insufficienti per motivi di sicurezza ai sensi della normativa antincendio, limitatamente agli impianti già autorizzati alla data in vigore del D.Lgs. 257/2016;

b) per il GNC: lunghezza delle tubazioni per l'allacciamento superiore a 1000 metri tra la rete del gas naturale e il punto di stoccaggio del GNC e pressione della rete del gas naturale inferiore a 3 bar;

c) per il GNL: distanza dal più vicino deposito di approvvigionamento via terra superiore a 1000 chilometri.

2. Le cause di incompatibilità tecnica per l'installazione del GNC o GNL sono verificate disgiuntamente, in quanto il verificarsi delle condizioni di esonero per l'uno non comporta automaticamente l'esonero dell'obbligo dell'altro.

3. La misurazione delle distanze per il GNC e GNL sono così stabilite:

a) la misurazione della lunghezza della tubazione per l'allacciamento del GNC va effettuata sulla condotta più vicina e tenendo conto dell'effettivo percorso più breve della tubazione. Inoltre il punto di partenza dal distributore stradale per la misurazione della lunghezza della tubazione va individuato in via prioritaria dal punto di stoccaggio del GNC presso il distributore o, in assenza, dal punto di riconsegna (cabina di misura) posizionato sul punto vendita;

b) la misurazione della lunghezza della tubazione del GNC è effettuata con riferimento al percorso più breve tenendo conto sia della distanza lineare tra il distributore stradale e il punto di allacciamento del GNC che della esistenza di comprovate limitazioni che obbligano ad allungare la percorrenza della tubazione.

c) la misurazione della distanza chilometrica dal più vicino deposito di approvvigionamento del GNL va calcolata tenendo conto del percorso stradale più breve sulla viabilità pubblica di scorrimento ai sensi del codice della strada.

4. L'installazione di un nuovo impianto o la ristrutturazione totale di un impianto esistente che presenta condizione di impossibilità tecnica per l'installazione di GNC e GNL, di cui al comma 1, deve essere fatta valere con apposita richiesta da parte del titolare dell'impianto. Tale condizione viene verificata e certificata dal comune.

## Art. 12 Attività integrative.

1. Al fine di incrementare la concorrenzialità, l'efficienza del mercato e la qualità dei servizi nel settore della distribuzione dei carburanti, i nuovi impianti, nonché quelli esistenti ristrutturati, possono essere dotati, oltre che di autonomi servizi all'automobile ed all'automobilista, anche di autonome attività commerciali integrative così come indicate all'art. 45, comma 3, della legge.

2. Le attività commerciali integrative sugli impianti sono conseguite nelle forme previste dalla normativa vigente, sono strettamente connesse all'impianto di distribuzione carburanti e decadono qualora l'impianto chiuda per qualsiasi motivo.

3. Le attività integrative sono esercitate dai soggetti titolari della licenza di esercizio dell'impianto rilasciata dall'Ufficio delle Dogane, salvo rinuncia dell'esercizio medesimo da parte del titolare della licenza che può consentire a terzi lo svolgimento delle predette attività.

## Art. 13 Salvaguardia degli impianti nelle aree svantaggiate e carenti di servizio.

1. Al fine di salvaguardare il servizio di distribuzione dei carburanti nelle aree svantaggiate e carenti di servizio di cui all'art. 51 della legge è consentita la prosecuzione dell'attività prevista, anche in proprio da parte dell'amministrazione comunale, qualora non vi siano altre richieste.

## Capo V

### Procedure per l'installazione degli impianti

## Art. 14 Autorizzazione per nuovi impianti.

1. I Comuni rilasciano le autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti nel rispetto delle normative in materia urbanistica, di tutela ambientale, di sicurezza stradale, sanitaria, antincendio, del lavoro e di tutela dei beni storici e artistici.

2. La domanda di autorizzazione redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni è presentata al SUAP del comune in cui si intende realizzare l'impianto ai fini del rilascio del PAU (Provvedimento Autorizzativo Unico), comprensivo del titolo edilizio e deve contenere:

a) le generalità, il domicilio ed il codice fiscale del richiedente o, nel caso di Società del legale rappresentante, unitamente ai dati di cui all'art. 2250, commi 1 e 2 del Codice Civile;

b) la località in cui si intende installare l'impianto;

c) la disponibilità dell'area sulla quale intende realizzare l'impianto;

d) tutta la documentazione tecnica occorrente all'istruttoria della pratica presso gli Enti ed Uffici coinvolti nel procedimento amministrativo, con elaborati grafici e relazione tecnica riportanti una dettagliata composizione dell'impianto;

e) Istanza di AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) qualora sull'impianto sia realizzato il lavaggio auto e comunque ove prevista.

### 3. Il SUAP verifica:

a) la conformità della documentazione alle disposizioni dello strumento urbanistico vigente, alle prescrizioni fiscali, a quelle concernenti la prevenzione incendi (in applicazione del decreto presidente repubblica n. 151/2011 e decreto ministeriale del 7 Agosto 2012), ambientale e stradale, alla tutela dei beni ambientali, storici ed artistici, nonché al rispetto delle norme previste dal presente regolamento;

b) il rispetto delle caratteristiche delle aree individuate dal comune ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo n. 32/98, nonché del presente regolamento.

4. Il SUAP rilascia il PAU entro il termine di novanta giorni previsto dall'art. 44, comma 1, della legge. Qualora ravvisi la necessità di acquisire altra eventuale diversa documentazione ad integrazione della domanda, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente, con invito a provvedere entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della stessa. Tale richiesta sospende il termine di legge, che inizierà a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento degli elementi integrativi da parte dell'amministrazione comunale. In caso di mancata integrazione lo stesso SUAP decide in base alla documentazione agli atti.

### Art. 15 Modifiche.

1. Le modifiche sugli impianti previste all'art. 46, comma 1, lettere a), b), d), e), g), h), i) e j) della legge e l'installazione di colonnine per l'alimentazione di veicoli elettrici, sono soggette a preventiva comunicazione da presentare al SUAP del comune in cui ricade l'impianto.

2. Per i progetti di modifica da apportare ad impianti ricadenti nell'ambito di applicazione del D.P.R. 151/2011, che comportano aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, dovranno essere attivati, tramite SUAP, gli adempimenti di prevenzione incendi di cui all'art. 3 del D.P.R. 151/2011, secondo le procedure stabilite dal D.M. 7 agosto 2012.

3. Ad ultimazione dei lavori il titolare dell'impianto trasmette al SUAP:

a) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio o attestazione rilasciata da tecnico abilitato alla sottoscrizione del progetto di corretta realizzazione delle modifiche;

b) SCIA per prevenzione incendi da trasmettere a cura del SUAP al Comando dei Vigili del Fuoco nel rispetto del D.P.R. 151/2011 e D.M. 7 Agosto 2012;

c) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio o attestazione rilasciata da tecnico abilitato alla sottoscrizione del progetto che attesti la non realizzazione di ristrutturazione totale di cui all'art. 16.

4. La detenzione e/o l'aumento di stoccaggio degli oli esausti, l'installazione di attrezzature per l'erogazione di AdBlue, del combustibile per uso riscaldamento dei locali e di tutti gli altri prodotti petroliferi non destinati alla vendita al pubblico non costituisce modifica all'impianto ma ne deve essere data comunicazione ai fini conoscitivi al SUAP che ne trasmette copia al Comando Prov.le VV.F, e all'Ufficio delle Dogane territorialmente competenti.

#### Art. 16 Potenziamento e ristrutturazione totale.

1. Le modifiche previste all'art. 46, comma 1, lettere c) e f) della legge sono soggette ad autorizzazione. La domanda è presentata al SUAP con le modalità di cui all'art. 14.

2. Per ristrutturazione totale si intende il completo rifacimento dell'impianto consistente nella totale sostituzione o nel riposizionamento di tutte le attrezzature petrolifere, effettuato anche in momenti diversi nell'arco di tre anni. Sono da considerarsi ristrutturazioni totali anche le ristrutturazioni parziali dell'impianto realizzate con interventi che abbiano determinato il rifacimento dell'intero impianto di distribuzione in un periodo di tre anni.

3. Gli impianti sottoposti a ristrutturazione totale hanno l'obbligo di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce, nonché di rifornimento di GNC o GNL, fatta salva la sussistenza di impossibilità tecniche o oneri economici eccessivi e non proporzionali all'obbligo prevista dall'articolo 11.

#### Art. 17 Impianti ad uso privato e contenitori-distributori rimovibili.

1. La domanda di autorizzazione per impianti di distribuzione carburanti ad uso privato con serbatoi interrati o contenitori-distributori di categoria c), di cui dall'articolo 48, comma 1 della legge, è presentata al SUAP del comune dove si intende realizzare l'impianto con le modalità previste dal precedente art. 14.

2. L'autorizzazione è rilasciata a condizione che sia dimostrata ed accertata la effettiva necessità e finalità dell'impianto in relazione all'attività e produttività dell'impresa e che il parco degli automezzi di proprietà o in uso esclusivo della ditta richiedente non sia inferiore a cinque unità con esclusione delle autovetture. Tale ultima condizione è verificata sulla base dei libretti di circolazione o altro idoneo documento con obbligo di aggiornamento triennale. Nel caso di cooperative o consorzi di autotrasportatori, gli automezzi dei soci sono considerati automezzi dell'impresa purché sia dimostrata la destinazione totale e permanente degli automezzi all'impresa.

3. L'installazione dei contenitori distributori rimovibili di categoria c), di cui all'articolo 48 comma 3, è soggetta a preventiva comunicazione da presentare al

SUAP del comune in cui ricade l'impianto. Sono da intendersi imprese di autotrasporto quelle per le quali l'iscrizione presso la Camera di Commercio riporta espressamente l'attività di autotrasporto.

4. Per l'attivazione di contenitori-distributori rimovibili di categoria c), previsto dai commi 1 e 3, il titolare dell'impresa trasmette al SUAP:

a) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio o attestazione rilasciata da tecnico abilitato alla sottoscrizione del progetto di corretta realizzazione;

b) SCIA per prevenzione incendi da trasmettere a cura del SUAP al Comando dei Vigili del Fuoco nel rispetto del D.P.R. 151/2011 e D.M. 7 Agosto 2012;

5. Gli impianti di cui al presente articolo non possono cedere carburanti a terzi sia a titolo oneroso che gratuito. In caso di inosservanza si applica l'art. 62 comma 3, lett. a), punto 8, della legge.

Art. 18 Impianti marini e avio.

1. La domanda di autorizzazione di impianti marini previsti dall'articolo 49, e avio ad uso pubblico previsti dall'art. 43, comma 1, lett. G) della legge è presentata al SUAP del comune dove si intende realizzare l'impianto con le modalità previste dal precedente art. 14.

2. Il PAU deve espressamente contenere la prescrizione del divieto di cessione di carburanti ai veicoli stradali e l'avvertenza che, in caso di inosservanza, l'autorizzazione è revocata ai sensi dell'art. 62 comma 3, lett. a), punto 7, della legge.

Art. 19 Prelievo e trasporto carburanti in recipienti/contenitori.

1. Gli operatori economici in possesso dell'autorizzazione prevista dall'articolo 50 della legge possono prelevare carburanti presso gli impianti stradali di distribuzione di carburanti previa presentazione dell'autorizzazione e qualora provvisti di mezzi di trasporto e recipienti/contenitori conformi alle prescrizioni di sicurezza antincendio.

Art. 20 Collaudo.

1. Ultimati i lavori di realizzazione di un nuovo impianto ad uso pubblico, ad uso privato con serbatoi interrati, ovvero delle modifiche soggette ad autorizzazione previste all'articolo 16, comma 1, la ditta interessata chiede al SUAP il collaudo dell'impianto. L'istanza è corredata da SCIA per prevenzione incendi da trasmettere, a cura del SUAP al Comando dei Vigili del Fuoco, nel rispetto del D.P.R. 151/2011 e D.M. 7 Agosto 2012.

2. Il SUAP, nei trenta giorni successivi al ricevimento della richiesta convoca la commissione di collaudo prevista dall'articolo 52, comma 2, della legge, trasmettendo ai componenti copia della documentazione inerente l'intervento.

3. Il verbale di collaudo è trasmesso, a cura del SUAP, a tutti gli enti ed Uffici interessati al procedimento che provvedono, ognuno per quanto di propria competenza, al rilascio di eventuali licenze, autorizzazioni o permessi, propedeutici all'esercizio dell'impianto.

4. Ai singoli componenti la commissione spetta, per ogni collaudo, un rimborso spese forfetario di euro 150,00, a carico della ditta richiedente.

Art. 21 Esercizio provvisorio.

1. Scaduto il termine di cui al comma 2, dell'articolo 20, su richiesta del titolare dell'impianto, il SUAP può rilasciare l'autorizzazione all'esercizio provvisorio per un periodo non superiore a centottanta giorni.

2. La domanda è presentata al SUAP con allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio o attestazione rilasciata da tecnico abilitato alla sottoscrizione del progetto, attestante il rispetto della normativa vigente con particolare riguardo agli aspetti fiscali, sanitari, stradali, di sicurezza antincendio e urbanistici.

3. L'esercizio provvisorio dell'impianto o delle nuove attrezzature autorizzate su un impianto esistente è in ogni caso subordinata al possesso o aggiornamento della licenza fiscale di esercizio rilasciata dall'Ufficio delle Dogane competente per territorio.

## Capo VI

### Orari e turnazioni

Art. 22 Principi generali.

1. I comuni della Regione determinano gli orari di apertura e chiusura degli impianti stradali di distribuzione carburanti per uso di autotrazione, come previsto dall'articolo 9, comma 2, della legge, sentite le organizzazioni di categoria di cui all'articolo 3, comma 3 della legge.

2. Al fine di garantire la regolarità e la continuità del servizio di distribuzione carburanti i titolari degli impianti assicurano costantemente il rifornimento dei prodotti petroliferi sugli impianti.

Art. 23 Orari di apertura - assistenza automobilisti in condizione di disabilità - self-service - turni di riposo.

1. I comuni, nel rispetto del citato orario omogeneo regionale stabilito dall'art. 9, comma 1, lett. b), possono determinare annualmente gli orari di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione carburanti, tenendo conto delle richieste dai gestori e delle esigenze territoriali, escludendo gli impianti che effettuano esclusivamente la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato. Gli impianti che effettuano l'apertura domenicale possono sospendere l'attività nell'intera giornata del lunedì della settimana immediatamente successiva.

2. Sugli impianti non possono essere posti specifici vincoli all'utilizzo di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato, durante le ore in cui è contestualmente assicurata la possibilità di rifornimento assistito dal personale.

3. Al fine di garantire un idoneo servizio agli automobilisti anche in condizione di disabilità, gli impianti che erogano carburanti in modalità "servito", ovvero con l'assistenza del titolare della licenza di esercizio dell'impianto rilasciata dall'ufficio delle Dogane o di suoi dipendenti o collaboratori, devono garantire l'assistenza diretta agli automobilisti in condizioni di disabilità che intendono effettuare le operazioni di rifornimento, fermo restando il riconoscimento delle condizioni di sconto per il sistema di rifornimento senza servito, nel rispetto della L.R. 18/2015.

4. Le attività integrative di cui all'art. 45, comma 3, della legge, presenti sugli impianti di distribuzione carburanti per autotrazione seguono le disposizioni statali e regionali previste per le rispettive tipologie in materia di orari.

#### Art. 24 Servizio notturno - ferie.

1. Il servizio notturno assicura la distribuzione dei carburanti in modalità "servito" tenendo presente le condizioni di sicurezza degli operatori addetti al servizio, la presenza di adeguato piazzale utile alla sosta anche dei mezzi pesanti destinati a coprire lunghe distanze ed alla possibilità di ristoro offerte dal punto di vendita.

2. Ai fini conoscitivi i titolari degli impianti che effettuano il servizio notturno ne danno comunicazione al comune che provvede a pubblicizzare agli utenti automobilisti la presenza di tale servizio sul proprio territorio.

3. La sospensione dell'attività di distribuzione dei carburanti per ferie può essere determinata per periodi non superiori a due settimane consecutive per ogni anno solare. Il gestore, d'intesa con il titolare dell'autorizzazione, comunica il proprio periodo di ferie al comune e provvede a pubblicizzare sull'impianto la chiusura.

Art. 25 Deroghe.

1. I Comuni possono derogare alla presente disciplina ove vi siano esigenze legate a manifestazioni di particolare interesse o in caso di eventi imprevisti, nonché per esigenze di carattere stagionale o turistico. La deroga non può complessivamente essere superiore a trenta giorni nel corso dell'anno.

2. Al fine di incentivare la distribuzione di carburanti ecocompatibili "GNC, GNL e GPL" gli impianti che erogano tali prodotti sono esonerati dal rispetto dei turni di chiusura infrasettimanale, festiva e dagli orari di apertura e chiusura, anche se collocati all'interno di un complesso di distribuzione di altri carburanti.

Art. 26 Cartellonistica - pubblicità dei prezzi - comunicazioni all'utenza.

1. È fatto obbligo ai titolari ed ai gestori degli impianti stradali di distribuzione carburanti di esporre i prezzi praticati alla pompa dei singoli prodotti erogati di cui al D.Lgs. 206/2005 ed alla legge 27/2012. Le modalità delle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi praticati dai distributori di carburanti per autotrazione sono indicate dal Decreto del Ministro allo Sviluppo Economico del 17 gennaio 2013. I prezzi esposti e pubblicizzati devono essere esclusivamente quelli effettivamente praticati ai consumatori.

2. Lo scarico delle autocisterne per il rifornimento degli impianti di distribuzione di carburante è consentito anche nelle ore in cui gli impianti sono chiusi al pubblico e comunque in accordo col gestore.

Art. 27 Rimozione attrezzature e bonifica impianti chiusi.

1. Al fine di prevenire l'insorgenza di pericoli nei riguardi della sicurezza dell'ambiente e delle condizioni igienico-sanitarie e paesaggistiche, i titolari di impianti di distribuzione dei carburanti che per qualsiasi motivo hanno cessato l'attività di distribuzione dei carburanti, anche precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento, sono obbligati ad attuare la procedura di dismissione come previsto dall'articolo 1, comma 117, della legge 124/2017.

2. Ai comuni, cui sono delegate le funzioni amministrative in materia di bonifica degli impianti di distribuzione carburanti ai sensi della L.R. n. 42/2017, compete anche la salvaguardia del territorio nel rispetto del comma 5, dell'art. 61 della legge, con l'obbligo nei confronti dei titolari degli impianti che cessano l'attività alla rimozione delle attrezzature.

## Capo VII

### Disposizioni finali e norme transitorie

#### Art. 28 Comunicazioni alla Regione.

1. Per le finalità di cui all'art. 2, lett. i) della legge, il SUAP comunica alla Regione i PAU relativi alle nuove autorizzazioni, le modifiche e i potenziamenti intervenuti sugli impianti, la decadenza, le chiusure, gli smantellamenti, le sospensioni dell'attività e le autorizzazioni alle attività integrative.
2. I titolari delle autorizzazioni di impianti che erogano GNC e GNL comunicano alla Regione l'erogato annuale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
3. L'Agenzia delle Dogane comunica annualmente alla Regione i dati relativi agli erogati degli impianti.
4. La Regione può richiedere ogni altra informazione ritenuta utile al monitoraggio della rete regionale carburanti.

#### Art. 29 Esame delle domande precedenti.

1. Le domande di installazione di nuovi impianti presentate al SUAP prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, ancora prive di provvedimento di diniego, devono essere esaminate, ai sensi della normativa in vigore alla data della loro presentazione.
2. Qualora il Comune ravvisi la necessità di acquisire ulteriore e diversa documentazione integrativa si applica la procedura prevista dall'art. 14, comma 4.

#### Art. 30 Adeguamento e prevalenza del regolamento.

1. I Comuni, per l'esercizio delle funzioni amministrative a loro demandate dall'art. 44 della legge, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, provvedono ad adeguare i propri regolamenti ai criteri e parametri stabiliti dal presente regolamento. In assenza o difformità della regolamentazione comunale si applicano in via sostitutiva le disposizioni previste nel presente regolamento.
2. Al fine di favorire una maggiore diffusione dei carburanti alternativi e delle diverse attività integrative presenti sugli impianti, i comuni possono individuare idonee forme di incentivazione di tipo urbanistico aventi carattere regolamentare in caso di installazione di GNC, GNL, GPL e/o idrogeno.
3. Il presente regolamento prevale sulle norme regolamentari, sugli strumenti urbanistici e disposizioni comunali e, ove vi siano disposizioni, criteri e parametri comunali in contrasto si applicano i criteri ed i parametri stabiliti con il presente regolamento.

# STRUMENTI DI PROMOZIONE DEL COMMERCIO (Art.13 L.R. 24/2015)

- 1) Il Comune di Tricase si impegna alla redazione ed approvazione di un Piano del Colore e di un Regolamento, o altro Provvedimento, per l'impianto di dehors, insegne, installazioni ed allestimenti pubblicitari, in quanto ciò rappresenta un valido strumento di programmazione e sviluppo di interventi volti a valorizzare e riqualificare il contesto locale migliorando nel contempo l'attrattività del territorio con particolare riferimento alla "zona centro", che rappresenta il cuore della città.
- 2) Il Comune di Tricase si impegna alla redazione ed approvazione di un Piano dell'Arredo Urbano, o di altra specifica regolamentazione in materia.
- 3) Ai proprietari di fabbricati ubicati nel centro storico del capoluogo, nei centri storici delle frazioni di Lucignano e Depressa, nonché a tutti i proprietari di fabbricati delle marine di Tricase Porto e Marina Serra ricadenti nella fascia di territorio costiero come da P.P.T.R. regionale è **concessa l'esenzione IMU** (imposta municipale propria), per tre anni decorrenti dal data di variazione catastale, qualora procedano al **cambio di destinazione d'uso da "abitazione" a: "locale commerciale"; "locale artigianale" o a "ricettività professionale"** .
- 4) Le attività commerciali di vicinato e gli esercizi di somministrazione che si insedieranno, a partire dalla data di vigenza del presente atto, in via Santo Spirito e nella cosiddetta zona "Lu Puzzu" del centro storico del capoluogo, delimitata da via D. Caputo, via Toma, via San Demetrio, piazza del Popolo, via Roberto Caputo (sino ad incrocio via Diaz), via Diaz e via L. Cadorna, con esclusione delle predette strade di delimitazione, **saranno assimilate, per i primi tre anni di esercizio, ai fini della T.A.R.I. alla categoria merceologica di "Esposizioni" (attuale ctg 6 delle vigenti tariffe)**. Per una politica di rivitalizzazione di tale area, infatti, le suddette attività saranno considerate delle "Vetrine" potenzialmente attrattive di pubblico, di turisti e di nuovi pubblici esercizi.

- 5) E' fatto divieto di vendita o noleggio di materiale pornografico ad un distanza di 200 metri dagli ingressi degli edifici di culto e religione.

## **IL DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO (D.U.C.)**

Fra gli "strumenti di sviluppo e promozione del commercio" la legge Regionale 24/2015, individua esplicitamente nell'art. 13 Il Distretto Urbano del Commercio (DUC) che il Comune può attivare attraverso accordi "fra amministrazione comunale, associazioni di operatori, associazioni di categoria maggiormente rappresentative e altri soggetti interessati, volti a sviluppare sinergie con attività commerciali ed extracommerciali, nonché con altre funzioni urbane di natura pubblica e privata".

Un vero e proprio distretto del commercio e dell'attrattività come mission, la cui elaborazione concettuale si inserisce all'interno di una rinnovata attenzione verso il ruolo del commercio all'interno delle città, come fattore economico-produttivo e come elemento di integrazione e coesione sociale, di salvaguardia del territorio e di contrasto alla desertificazione urbana. A partire dagli anni '80 e '90, infatti, abbiamo assistito ad una progressiva divergenza fra sviluppo urbano e sviluppo commerciale, con la frequente localizzazione dei punti vendita della distribuzione moderna all'esterno del centro urbano, con effetto di desertificazione e impoverimento dei centri urbani stessi. A tale sfida oggi si aggiunge quella del commercio elettronico e dei nuovi comportamenti del consumatore.

L'obiettivo del Distretto è pertanto quello di sostenere e valorizzare il commercio diffuso all'interno dei centri urbani, ricongiungendo lo sviluppo della città a quello del commercio, tenendo insieme innovazione dei servizi distributivi e sviluppo dei sistemi urbani: un modo pertanto di provare a creare una sintesi virtuosa fra commercio e qualità urbana, rivitalizzando la città attraverso il sostegno alla sua dimensione commerciale.

Negli anni Novanta, in diversi paesi europei sono stati messi in campo, spesso col sostegno di fondi comunitari, programmi governativi di supporto ad operazioni di riqualificazione, rigenerazione e rinnovo urbano, finalizzate ad attivare processi di rilancio socio-economico dei centri urbani. Anche in Italia, soprattutto a seguito del decreto legislativo n. 114 del 1998, che ha inserito il commercio fra le materie riservate alla competenza delle Regioni, si è avuta da parte delle Regioni l'adozione di provvedimenti e linee progettuali finalizzati alla valorizzazione dei centri urbani e al sostegno del commercio cittadino.


Sulla scia delle virtuose esperienze nazionali e del confronto con le associazioni di categoria del settore, la Regione Puglia con la Legge Regionale 5/2008 di modifica della L.R.11/2003, ha introdotto per la prima volta all'interno della normativa regionale i Distretti Urbani del Commercio, definiti come "strumenti di sviluppo e promozione dei centri storici e delle aree urbane a consolidata presenza commerciale, di incentivo e sostegno al commercio". Il successivo specifico Regolamento Regionale 15/2011 è poi entrato per la prima volta nel merito del funzionamento dello strumento DUC, disciplinando forme, modalità di costituzione e governance futura. Sono anni di costante interlocuzione a livello regionale fra la Regione e le associazioni di categoria del settore, di pionieristiche sperimentazioni anche a livello comunale fino all'adozione della nuova Legge Regionale 24/2015, "Codice del Commercio", che nell'ambito della sistematizzazione della normativa di settore ha nuovamente inserito ed esplicitamente individuato nell'art. 13 il D.U.C. fra i possibili strumenti di sviluppo e promozione del commercio.

Questa lunga attività regionale di animazione, interlocuzione con le associazioni di categoria e riconoscimento normativo ha trovato il suo naturale sbocco nella sottoscrizione all'inizio del 2017 di uno specifico Protocollo d'Intesa fra la Regione Puglia, Confcommercio e Confesercenti (come associazioni del settore commercio maggiormente rappresentative a livello regionale) e la maggior parte dei comuni pugliesi e infine nella pubblicazione, sul BURP n.82 del 13/7/2017 del Bando per l'avvio e la costituzione dei Distretti Urbani del Commercio, con i quali la Regione ha previsto risorse specifiche per i comuni per lo start-up dei DUC.

Anche il Comune di Tricase ha partecipato al Bando per l'avvio e costituzione del DUC ed è stato ammesso ad un contributo di 55.000 € per realizzare studi e analisi finalizzati all'aggiornamento del Documento strategico del commercio, per l'attività di assistenza tecnica finalizzata alla definizione del programma di Distretto e del piano attività, per la formazione diretta alle imprese, l'organizzazione di eventi e incontri e per la realizzazione di una piattaforma tecnologica per la gestione di informazioni e servizi comuni.

A tale bando sullo start-up ha fatto un seguito un ulteriore bando per attività di promozione dei Distretti urbani del commercio cui anche in questo caso il Comune di Tricase ha partecipato ed è stato appena ammesso ad un contributo di 200.000 € per azioni di riqualificazione dell'arredo urbano e altri interventi relativi all'area del DUC.

## AREA DI DISTRETTO



L'area di Distretto è la porzione del territorio urbano, di rilevanza commerciale, che il Comune insieme alle Associazioni di categoria partner del progetto DUC, ha individuato per la realizzazione delle attività previste e dove si punta a promuovere il commercio di prossimità in tutte le sue forme.

L'individuazione e la perimetrazione dell'area di Distretto è avvenuta sulla base dei dati relativi all'incidenza della presenza commerciale in città ed è rappresentata dal

centro cittadino e da una serie di assi viari e piazze di rilevanza commerciale che su di esso convergono, tali da configurarsi come una rete commerciale senza soluzione di continuità e da formare il sistema delle cosiddetta “strade dello shopping”. Si tratta dell’area che collega Piazza Cappuccini (piazza moderna) a Piazza Pisanelli (piazza storica) e vie limitrofe, passando per via Thaon De Revel ed arrivando in via Pirandello (zona Lama). Si tratta di un percorso che consente, pertanto, di collegare il commercio del centro cittadino con quello sviluppatosi in zona Lama attorno ad alcuni insediamenti di media dimensione, e che include l’area del complesso immobiliare ae Acait, tale da rappresentare nel suo complesso una grande massa critica da un punto di vista commerciale e da configurarsi anche in prospettiva come un distretto naturale del commercio e dell’attrattività, per tutta la popolazione anche fluttuante che gravita attorno al sistema tricasino.

L’area individuata viene definita da alcune Vie e Piazze del Commercio:

LE VIE E LE PIAZZE DEL COMMERCIO	
PIAZZA G.PISANELLI	VIA STELLA D’ITALIA
PIAZZA DEI CAPPUCCINI	VIA LIBORIO ROMANO
CORSO ROMA	VIA LUIGI PIRANDELLO
VIA LUIGI CADORNA	VIA VITTORIO EMANUELE II
VIA SAN DEMETRIO	VIA ALDO MORO
VIA GIOACCHINO TOMA	VIA THAON DE REVEL
VIA ARMANDO DIAZ	VIA TITO SCHIPA
VIA DOMENICO CAPUTO	VIA FRATELLI ALLATINI

L’area comprende il centro cittadino, e gran parte del centro storico, con la ramificazione di una serie di assi vari strategici e più che la forma geometrica del “sistema chiuso”, punta a configurarsi in modo dinamico come un “percorso dello shopping” che include tutte le principali direttrici stradali e vie commerciali del comune e che punta quindi, più che a stabilire confini precisi fra il “dentro” e il “fuori” del DUC, a vitalizzare complessivamente, e a ricucire, tutta l’area commerciale del comune.

Queste nel dettaglio le vie che ricadono nell’area di Distretto:

Elenco Vie incluse interamente nell'area Distretto:	
PIAZZA G.PISANELLI	VIA STELLA D'ITALIA
PIAZZA DEI CAPPUCCINI	VIA LIBORIO ROMANO
CORSO ROMA	VIA LUIGI PIRANDELLO
VIA LUIGI CADORNA	VIA ALDO MORO
VIA SAN DEMETRIO	VIA THAON DE REVEL
VIA GIOACCHINO TOMA	VIA TITO SCHIPA
VIA ARMANDO DIAZ	VIA MONTENERO
VIA DOMENICO CAPUTO	VIA GIANDOMENICO CATALANO
VIA MONTEROSSO	VIA MARCELLO DA LECCE
VIA BALIE	VIA SAVERIO LILLO
VIA DELLA CARITA'	VICO SOLFERINO
VIA ORONZO PIRTI	VIA SAULI
VIA ADRIANO PREITE	VIA DEGLI SCOLOPI
VIA ORLANDI	VIA TEMPIO
VICO LELIO VINCENTI	VICO GIOVANNI ANDREA COPPOLA
VIA GIUSEPPE GARIBALDI	VIA SANT'ORONZO
VIA MONSIGNOR INGLETTI	VIA SANT'ANTONIO
VICO ORFANO	VIA MUNICIPIO
VIA FRATELLI ALLATINI	VIA LEONARDO DA VINCI
VIA ZARA	VIA REDIPUGLIA
VIA SAVOIA	VIA ANTONIO BORTONE
VIA GIUSEPPE LIBERTINI	VIA LUIGI RATIGLIA
VIA FILIPPO BOTTAZZI	VIA GIUSEPPE PASQUALI
VIA RICCARDO RUBICHI	

Elenco Vie incluse parzialmente nell'area Distretto:	
VIA ROBERTO CAPUTO	VIA ANTONIO MICETTI
VIA VITTORIO EMANUELE II	VIA FABIO PISANELLO

L'area comprende oltre la metà delle attività commerciali, ricettive e dei pubblici esercizi presenti nel comune e, a differenza di altri centri storici e centri urbani, non ha subito quel processo di radicale turistizzazione e gentrificazione, che in molti centri storici del Sud Italia e della nostra provincia hanno portato ad una diffusa riconversione delle attività commerciali al dettaglio in attività turistiche e ristorative, mantenendo viceversa un maggiore equilibrio fra le diverse tipologie di attività commerciali, soprattutto fra il commercio e la somministrazione. Esso, pertanto, si

pone come centro commerciale naturale, fluido e dinamico, che si punta a valorizzare anche da un punto di vista dell'arredo urbano, della riqualificazione urbana, della valorizzazione delle aree a parcheggi, come previsto dal Piano operativo del DUC e dal progetto per il bando Duc 2 per il quale il Comune di Tricase è stato recentemente ammesso a finanziamento.

L'area comprende circa la metà delle attività commerciali, ricettive e dei pubblici esercizi presenti nel comune e, a differenza di altri centri storici e centri urbani, non ha subito quel processo di radicale turistizzazione e gentrificazione, che in molti centri storici del Sud Italia e della nostra provincia hanno portato ad una diffusa riconversione delle attività commerciali al dettaglio in attività turistiche e ristorative, mantenendo viceversa un maggiore equilibrio fra le diverse tipologie di attività commerciali, soprattutto fra il commercio e la somministrazione. Esso, pertanto, si pone come centro commerciale naturale, fluido e dinamico, che si punta a valorizzare anche da un punto di vista dell'arredo urbano, della riqualificazione urbana, della valorizzazione delle aree a parcheggi, come previsto dal Piano operativo del DUC e dal progetto per il bando Duc 2 per il quale il Comune di Tricase è stato recentemente ammesso a finanziamento.

## **REGOLE SUI MATERIALI, SUL COLORE E SUGLI ALTRI ELEMENTI INERENTI L'ASPETTO ESTERIORE DEGLI EDIFICI RICADENTI NELLA ZONA OMOGENEA "A" – CENTRO STORICO**

### **TITOLO I**

#### **FINALITA' ED AMBITO D'APPLICAZIONE**

Scopo del presente atto è la conservazione, il decoro, la tutela e la salvaguardia tipologica, morfologica cromatica ed estetica della scena urbana e delle quinte architettoniche che la costituiscono, nonché il mantenimento, qualora possibile, dei modelli costruttivi originari e le tracce del passaggio dei manufatti nel tempo, favorendo ed incoraggiando sia l'utilizzo delle più moderne metodologie nel campo del

restauro e della conservazione, sia il ricorso a tecniche e metodiche della tradizione locale.

La presente normativa definisce pertanto l'approccio progettuale da tenersi negli interventi sugli elementi di superficie e di facciata delle costruzioni, dettando, per ogni categoria d'intervento, norme per la corretta esecuzione dello stesso nonché per il mantenimento del carattere della scenografia urbana storicizzata.

## **Art. 1**

### **Finalità dei criteri di tutela specifici**

Al fine di conservare e/o recuperare i "caratteri architettonici tipici" del centro storico del Comune di Tricase, qualsiasi intervento è soggetto all'applicazione dei criteri di tutela di cui agli articoli che seguono.

## **Art. 2**

### **Ambito di applicazione ed entrata in vigore**

Il complesso di edifici soggetti all'applicazione delle misure di tutela di cui all'art.1 precedente è costituito da tutti gli edifici ricadenti nella zona omogenea "A" del Programma di Fabbricazione vigente e gli interi Fronti Stradali ad essa prospicienti individuate come zone "A1" ed "A2" nel Programma di Fabbricazione vigente.

Tali misure di tutela si applicano a qualsiasi intervento ivi compresi quelli di manutenzione ordinaria.

Il presente atto di indirizzo entra in vigore con l'esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione.

## **Art. 3**

### **Articolazione delle prescrizioni**

Per conseguire i fini di cui all'art. 1, il presente atto di indirizzo prescrive criteri progettuali, materiali e tecniche d'intervento, distinguendo tra le varie parti omogenee dell'edificio e tra i singoli elementi che lo costituiscono, secondo la seguente articolazione:

#### **Titolo II - Coperture e aree scoperte:**

- art. 4- conformazione delle coperture;
- art. 5 - manti di copertura;
- art. 6 - comignoli, torrini esalatori e canne fumarie;
- art. 7 - discendenti pluviali ed eventuali canali ed aggetti di gronda;
- art. 8 - antenne e parabole riceventi e trasmittenti;

- art. 9 - pannelli solari, pompe di calore ed altri impianti tecnologici;
- art. 10 - aree scoperte.

### **Titolo III - Superfici di facciata:**

- art. 11 - composizione architettonica delle facciate;
- art. 12 - intonaci;
- art. 13 - numeri civici, targhe, lapidi commemorative ed altre finiture;
- art. 14 - elementi architettonici o decorativi in pietra naturale;
- art. 15 - tinteggiature;
- art. 16 - serramenti esterni;
- art. 17 - impianti tecnologici di facciata;
- art. 18 - domanda e documentazione.

### **Titolo IV - Particolari disposizioni per l'installazione di insegne:**

- art. 19/a - definizioni;
- art. 19/b - domanda e documentazione;
- art. 19/c - rilascio dell'autorizzazione;
- art. 19/d - competenze;
- art. 19/e - zonizzazione e relativi divieti;
- art. 19/f - norme, limitazioni e divieti generali;
- art. 19/g - sistemi d'illuminazione delle insegne;
- art. 19/h - obblighi del titolare dell'autorizzazione;
- art. 19/i - insegne abusive;
- art. 19/l - termini di applicazione;
- art. 19/m - sanzioni.

Le prescrizioni in merito a ciascuna di dette parti omogenee e per i singoli elementi sono riportate negli articoli che seguono.

Le prescrizioni di cui al comma precedente non si applicano nel caso di intervento su edifici, o porzione dei medesimi, tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. "Codice dei beni culturali e del paesaggio", a condizione che l'intervento sia stato esplicitamente autorizzato dalla Soprintendenza ai Beni architettonici e paesaggistici.

Fatta salva l'eccezione di cui al comma precedente, potrà derogarsi a dette prescrizioni solo in casi del tutto particolari a seguito di specifica e puntuale motivazione, fermo restando in ogni caso il fine di tutela già evidenziato all'art. 1 del presente atto di indirizzo.

In detti casi particolari dovrà essere avanzata richiesta di autorizzazione o permesso di costruire corredata da un progetto completo dell'intervento, redatto

secondo quanto prescritto dal atto di indirizzo edilizio, e nel quale siano esaurientemente illustrate le motivazioni dell'intervento difforme dalle presenti norme e le modalità che si intendono adottare per conseguire comunque i fini di tutela prescritti. Detto progetto deve essere obbligatoriamente sottoposto all'esame dell'Ufficio Tecnico Comunale che valuterà la compatibilità dell'opera progettata con i caratteri dell'edificio e del contesto, in coerenza con i criteri di tutela contenuti nel presente atto di indirizzo.

## **TITOLO II**

### **COPERTURE E AREE SCOPERTE**

#### **Art. 4**

##### **Conformazione delle coperture**

E' prescritto il mantenimento delle coperture esistenti ed è vietato sostituirle con altre di diversa conformazione o geometria. Qualora necessiti procedere al rifacimento della copertura, questa dovrà essere ricostruita con i materiali originali e nella stessa conformazione e geometria, mantenendone il carattere tradizionale.

Le limitazioni di cui al comma precedente non si applicano nel caso di coperture che già siano state oggetto di sopraelevazioni o di trasformazioni incompatibili con il carattere dell'edificio o del contesto. In tali casi sono ammesse le modifiche necessarie a ripristinare la conformazione originaria o comunque a conseguire una nuova conformazione della copertura più consona ai caratteri architettonici dell'edificio e del contesto.

Modeste modifiche alle coperture che non incidano in maniera significativa sulla loro conformazione e geometria saranno ammesse solo quando (per dimensione, ubicazione e conformazione) non ne pregiudichino il carattere tradizionale e la progettazione sia tale da garantire la compatibilità dell'intervento con il contesto.

#### **Art. 5**

##### **Manti di copertura**

I manti di copertura originari e tipici della tradizione dovranno essere mantenuti e conservati.

Nel caso di rimaneggiamento di tetti e manti di copertura è obbligatoria la riutilizzazione degli elementi smontati. Nel caso in cui parte del manto risulti degradato e non riutilizzabile, la reintegrazione del medesimo dovrà avvenire:

- con materiale di recupero dello stesso tipo e cromia di quello non reimpiegabile;
- mediante inserimento, in maniera alternata e casuale, di nuovi elementi dello stesso tipo e pezzatura di quelli non recuperabili.

Nel caso di manti già parzialmente reintegrati con materiale incongruo è prescritta la reintegrazione del manto originario con le modalità di cui al comma precedente.

Per la realizzazione di condotti di esalazione e/o ventilazione è da evitare l'impiego di tubi che fuoriescono dal manto di copertura. Ove ciò non risulti possibile la tubazione deve essere occultata da un comignolo in muratura con finitura ad intonaco civile.

I moderni sistemi e strati di impermeabilizzazione e/o coibentazione dovranno essere nascosti alla vista, con particolare riguardo alla conclusione delle linee di coronamento, e ad eventuali linee di gronda e profili di falda.

Nel caso di edifici di recente costruzione e privi di interesse storico-architettonico o documentario dichiarato, i manti di copertura che, per quanto originari, siano realizzati con materiali e tecniche estranee alla tradizione potranno essere modificati e sostituiti con tradizionale manto che, per materiale e colore, ben si inserisca nel contesto.

## Art. 6

### Comignoli, torrini esalatori e canne fumarie



La conservazione ed il restauro dei comignoli esistenti di interesse storico-architettonico, tipologico e documentario è obbligatoria.

Quando ciò non fosse possibile per l'accentuato stato di degrado, essi dovranno essere ricostruiti in maniera fedele, conservandone le forme ed impiegando gli stessi materiali e tecniche costruttive procedendo, ove possibile, per anastilosi.

Sono oggetto di tutela tutti gli originali comignoli in muratura. Pertanto, nel caso di sopravvenute necessità, dovranno essere impiegati comignoli che sappiano riallacciarsi al messaggio formale e materico-cromatico ereditato nel tempo.

La costruzione di nuovi comignoli è ammessa quando questi siano realizzati con forme, tecniche costruttive e materiali tradizionali. A tal fine si considerano realizzati con carattere tradizionale i comignoli in muratura, intonacati e tinteggiati dello stesso colore della facciata e conclusi da copertura ad elementi posti secondo uno dei disegni comunemente rinvenibili negli edifici del tessuto storico.

Nel caso di più comignoli deve privilegiarsi, ove possibile, il raggruppamento dei medesimi.

Ove, per i caratteri dell'edificio e del contesto, sia opportuno ridurre al minimo le dimensioni del manufatto, in via del tutto eccezionale può essere ammessa la realizzazione dei nuovi comignoli utilizzando condotte in metallo, all'uopo esclusivamente in rame, capaci di invecchiare con i tempi e i ritmi propri dei materiali storici.

Per i torrini esalatori valgono, in generale, le stesse norme già prescritte per i comignoli, dei quali devono riproporre le forme ed i materiali. In ogni caso è vietato l'impiego di torrini prefabbricati in cemento, fibrocemento od altro materiale estraneo alla tradizione nonchè di torrini con forme inusuali di qualsiasi materiale essi siano.

Le canne fumarie devono essere realizzate internamente all'edificio. La parte delle medesime che fuoriesce dalla copertura deve rispondere alle prescrizioni già impartite per i comignoli ed i torrini esalatori.

Quando, per motivi giustificati e documentati, non sia possibile realizzare la canna fumaria internamente all'edificio e si renda indispensabile procedere alla costruzione di canne fumarie esterne, addossate alle pareti perimetrali, queste saranno ammesse quando posizionate su pareti posteriori o laterali non visibili dalla pubblica via e, quand'anche questa possibilità non fosse realizzabile, la canna fumaria esterna dovrà essere tinteggiata dello stesso colore della facciata ed essere una soluzione architettonicamente valida.

Nei casi di cui al comma precedente, le dimensioni dovranno essere comunque le più contenute possibili in rapporto alla funzionalità del condotto e l'ubicazione dovrà tener conto dei caratteri architettonici del prospetto, inserendosi nel medesimo arrecando la minor turbativa possibile. A tal fine s'intende accettabile l'ubicazione della canna in corrispondenza di un angolo della facciata posteriore dell'edificio, lontana dalla facciata

principale ed estranea alla visione prospettica stradale. Tutte le eventuali soluzioni alternative dovranno essere tali da garantire analogo o minore impatto visivo.

La canna fumaria esterna dovrà avere un andamento verticale, rettilineo e continuo dal piede della facciata sino alla copertura. Essa dovrà inoltre essere realizzata o rivestita in muratura, intonacata e tinteggiata nello stesso colore della facciata su cui si inserisce.

Canne fumarie costituite dal solo condotto in acciaio od altro materiale nonchè con caratteri costruttivi difformi da quelli prescritti ai commi precedenti, saranno ammesse nei soli cavedi completamente interni all'edificio e sempre che risultino del tutto non visibili da spazi pubblici; in tali casi i comignoli delle canne fumarie dovranno rispettare caratteristiche costruttive e cromie come anzi prescritto.

## **Art. 7**

### **Discendenti pluviali ed eventuali canali ed aggetti di gronda**

I discendenti pluviali e i canali ed aggetti di gronda dovranno essere realizzati in rame. Potrà essere ammesso l'impiego della lamiera solo quando questa sia verniciata in armonia con il contesto cromatico dell'intero edificio, osservando la gamma dei marroni e dei grigi.

Se l'immobile è di particolare interesse storico è prescritto il discendente pluviale tipico della tradizione salentina; canale di scolo in pietra leccese.

E' categoricamente escluso l'uso di materiali plastici, dell'acciaio inox e della lamiera zincata non verniciata. Inoltre, tali elementi funzionali dovranno sempre avere sezioni rispettivamente circolare e semicircolare, escludendosi l'impiego di sezioni quadrate o rettangolari.

Il posizionamento e l'andamento dei discendenti pluviali deve essere rispettoso dei caratteri architettonici e compositivi della facciata e coerente con i medesimi. In linea generale, i discendenti pluviali dovranno essere posizionati secondo una linea verticale alle estremità della facciata, se possibile favorendone l'uso della parte limitrofa di due edifici contigui. Quando il loro posizionamento alle sole estremità della facciata non sia possibile, o risulti insufficiente allo smaltimento delle acque piovane, potrà essere ammessa la collocazione di discendenti pluviali in posizioni intermedie a condizione che i medesimi s'inseriscano nel disegno della facciata senza apportare alterazioni pregiudizievoli e non interferire con particolari architettonici o decorativi.

In presenza di cornici orizzontali ed in genere di elementi architettonici a rilievo, il pluviale ne rispetterà l'integrità, sagomandosi in andamento curvilineo intorno alla sezione dell'elemento a rilievo, rispettando in ogni caso l'allineamento verticale.

Ogni qualvolta si debba procedere alla sostituzione di discendenti pluviali ed eventuali canali ed aggetti di gronda, ove presenti, dovranno essere conservati e restaurati gli elementi accessori e decorativi tipici.

Quando ciò non fosse possibile per l'accentuato stato di degrado, essi dovranno essere ricostruiti in maniera fedele impiegando gli stessi materiali e riproponendo i caratteri preesistenti ed utilizzando materiali tipici della tradizione locale.

Nel caso di eventuali canali ed aggetti di gronda di rilevante ed autonomo interesse storico-artistico sono ammessi i soli interventi di conservazione oppure, ove ciò non risulti possibile per l'avanzato stato di degrado, di ricostruzione filologica attraverso il ripristino impiegando forme, materiali, cromie e tecnologie tradizionali.

La modifica di eventuali canali ed aggetti di gronda è consentita solo in corrispondenza di sopraelevazioni o superfetazioni oppure nel caso di elementi alterati da precedenti interventi che ne abbiano compromesso il carattere tradizionale. In tali casi sono ammesse le modifiche necessarie a ripristinare la conformazione originaria oppure, ove ciò non fosse possibile, a conseguire una nuova conformazione più consona ai caratteri architettonici dell'edificio e del contesto.

E' in ogni caso vietata la sostituzione di elementi tradizionali con altri che presentino tecniche costruttive, materiali o colori estranei alla tradizione.

## **Art. 8**

### **Antenne e parabole riceventi e trasmittenti**

Le antenne e parabole televisive debbono essere collocate sulla copertura degli edifici e posizionate in maniera tale da non essere visibili dalle pubbliche vie. Sono da escludersi installazioni in facciata nonchè su balconi o terrazze.

Sono ammesse collocazioni alternative, in giardini o cortili su corpi edilizi ribassati, in nicchie o chiostrine interne all'edificio, quando la conformazione dell'edificio renda tale collocazione di impatto minore rispetto a quella sulla copertura e faccia risultare l'antenna o parabola del tutto invisibile dalla pubblica via.

Qualsiasi sia la loro collocazione, le parabole dovranno essere delle dimensioni più ridotte reperibili in commercio, comunque di diametro inferiore al metro, e presentare una colorazione capace di mimetizzarsi con quella del manto di copertura o della parete quando installate su murature emergenti dalla copertura.

Alle prescrizioni di cui ai commi precedenti non potrà in ogni caso derogarsi. Eventuali casi del tutto eccezionali ampiamente motivati con specifica e puntuale documentazione, dovranno sempre essere affrontati mediante la diretta supervisione del competente Ufficio Tecnico Comunale.

Per quanto attiene le antenne e parabole riceventi della televisione, è prescritta la loro immediata conformazione alle prescrizioni del presente Atto di indirizzo in occasione sia di opere di manutenzione straordinaria che di opere di manutenzione ordinaria estese all'intera copertura.

L'installazione di nuovi impianti o antenne funzionali della telefonia mobile sugli edifici di cui all'art.2 del presente Atto di indirizzo sarà ammessa solo a seguito della presentazione all'Amministrazione Comunale, da parte dei soggetti gestori interessati, di un piano complessivo da sottoporre al parere dell'Ufficio Tecnico Comunale che preveda l'indicazione generale dei nuovi punti di installazione e sia corredato da atti e certificazioni rilasciati dagli enti preposti alla tutela della salute dei cittadini. La progettazione, installazione e collaudo di detti impianti o antenne dovrà in ogni caso risultare conforme alle generali prescrizioni di legge, ed il relativo impatto visivo essere in linea alle intenzioni della presente regolamentazione.

## **Art. 9**

### **Pannelli solari, pompe di calore ed altri impianti tecnologici**

Non è consentito installare impianti tecnologici a vista, quali pannelli solari, pompe di calore, unità motocondensanti e simili, se non nei modi di seguito indicati.

Simili installazioni possono essere ammesse solo nel caso di impatto visivo nullo e perfetta integrazione architettonica quindi in cui la copertura presenti, per sua originaria conformazione, parti convenientemente defilate e particolarmente idonee ad accogliere l'impianto senza che la sua presenza alteri le prospettive visibili.

La collocazione di detti impianti sulle coperture sarà in genere ammissibile:

- quando posizionati su coperture piane ed occultati da appositi manufatti, ove necessario ed in conformità alla normativa vigente, in muratura od altro materiale armonicamente accostabile al contesto, quale il rame, il metallo verniciato, il legno, delle dimensioni strettamente necessarie a contenere l'impianto tecnologico e ad assicurarne la funzionalità. Tali manufatti dovranno essere addossati alle eventuali murature emergenti dalla copertura piana e tinteggiati dello stesso colore delle medesime; ove ciò non fosse possibile dovranno comunque essere realizzati e rifiniti in maniera tale da minimizzarne la visibilità e garantirne il migliore e più organico inserimento nell'ambiente circostante;
- quando collocati sulla copertura di corpi edilizi minori e quando questi siano posti a quota notevolmente inferiore rispetto alla copertura dell'edificio principale e prospettino su chiostrine o su spazi completamente interni all'edificio;

- quando collocati in corrispondenza di murature emergenti dalla copertura ed arretrate rispetto alle linee di coronamento in misura sufficiente a non renderli visibili dal basso, comunque a condizione che siano schermati da appositi manufatti, come già specificato realizzati in muratura, in metallo, o in legno, tinteggiati nello stesso colore della muratura cui sono addossati e delle dimensioni strettamente necessarie a contenere l'impianto tecnologico e ad assicurarne la funzionalità.

Alle prescrizioni di cui ai commi precedenti non potrà derogarsi, salvo eventuali casi del tutto particolari e motivati con specifica e puntuale documentazione che sarà valutata dall'Ufficio Tecnico Comunale con priorità al fine di tutela di cui all'art.1 del presente Atto di indirizzo.

Le installazioni di pannelli solari, pompe di calore ed altri impianti tecnologici che rispettino le prescrizioni di cui al presente atto di indirizzo sono subordinate ai soli adempimenti previsti dalla legislazione vigente in materia di impianti, pertanto, la conformità dell'opera alle prescrizioni del presente atto di indirizzo dovrà essere esplicitamente attestata dall'installatore congiuntamente al deposito presso i competenti Uffici Comunali della dichiarazione di conformità prevista dalla normativa vigente.

## **Art.10**

### **Aree scoperte**

Le aree scoperte che rivestono valore storico-artistico, tipologico o documentario, come aie, cortili e simili, non potranno essere frazionate neppure con recinzioni di modesta rilevanza edilizia, quale ad esempio quella del tipo a paletti metallici e rete a maglia sciolta.

Ogni eventuale frazionamento e/o divisione non storicizzata dovrà essere eliminato, quindi, l'area scoperta dovrà essere complessivamente riportata alla situazione originaria.

Le pavimentazioni esterne originarie o di valore tipologico-documentario, quindi degne di tutela, dovranno essere mantenute e conservate nei loro caratteri originari. Detti elementi, qualora rimossi per consentire l'esecuzione di altri interventi, dovranno essere ricollocati in opera nel rispetto del disegno e della finitura preesistenti.

Inoltre, è prioritario l'obbligo in qualsiasi intervento che interessi l'area scoperta di procedere alla rimozione delle pavimentazioni incongrue e il ripristino con nuove coerenti con i caratteri dell'edificio e rispondenti alle prescrizioni del presente Atto di indirizzo.

Il materiale lapideo ammesso è esclusivamente quello dettato dalla tradizione architettonica locale, qual è l'intera gamma della pietra calcarea del luogo nei suoi vari gradi di durezza, colore e toni, solitamente utilizzata nella posa in opera di basolati e pavimentazioni in genere.

### **TITOLO III**

#### **SUPERFICI DI FACCIATA**

##### **Art. 11**

##### **Composizione architettonica delle facciate**

Ogni intervento che incida sulla composizione architettonica delle facciate non dovrà comportare innovazioni e alterazioni che ne pregiudichino il valore storico-artistico, tipologico o documentario.

Quando la facciata sia stata interessata da modifiche e alterazioni incongrue, sono ammessi gli interventi finalizzati a ripristinarne la veste architettonica originaria o quella storicizzata.

Gli interventi da eseguirsi all'interno degli edifici non potranno interessare le aperture di facciata prospicienti spazi pubblici, con tramezzi, solai o altri elementi che possano pregiudicare i caratteri architettonici del prospetto.

La formazione di nuove aperture di facciata, la chiusura o modifica di aperture esistenti, la realizzazione di terrazzi e il riutilizzo degli stessi, delle corti, giardini e balconi, si può eseguire attraverso una serie di opere minori mediante progetto.

Altre variazioni che interessano la facciata potranno essere ammesse per adeguare gli stessi alle norme igieniche sanitarie.

##### **Art. 12**

##### **Intonaci**

In linea generale ogni intervento sulle facciate dovrà privilegiare la conservazione, nel carattere e finitura originari, dei tradizionali intonaci a base di malta di calce.

Per le facciate già rimaneggiate nel tempo è fatto obbligo il ripristino.

Le integrazioni che si rendessero necessarie a causa di localizzati stati di degrado dovranno essere eseguite con materiali e tecniche analoghe a quelle dell'intonaco originario da conservare.

Gli intonaci di valore storico, tipologico o documentario che manifestassero fenomeni di distacco dal supporto murario dovranno essere consolidati e mantenuti, tipicamente

mediante iniezione di miscele aggreganti a tergo dei medesimi, ammettendosi il loro integrale rifacimento solo quando non sia possibile alcuna ragionevole forma di restauro.

In ogni caso di totale rifacimento degli intonaci, questi dovranno essere ricostituiti impiegando gli stessi materiali e tecniche originarie.

Quando l'intonaco originario sia già stato rimosso o sia andato perduto, sempre che non sia diversamente dimostrato da una approfondita analisi storico-tipologica, a seconda del tipo di edificio, si considerano eseguiti con tecnica riconducibile a quella originaria:

- l'intonaco eseguito con malta di calce e sabbia con finitura al civile;
- l'intonaco eseguito con malta di calce e sabbia con finitura a grassello di calce, disteso senza guide seguendo l'andamento delle murature.

In particolare, mentre è tollerata l'utilizzazione della malta bastarda in luogo della malta di calce, in qualsiasi caso di rifacimento parziale o totale di intonaci è invece categoricamente vietato l'uso di malta cementizia o di miscele a prevalente contenuto di cemento così come la realizzazione di intonaci plastici di qualsiasi genere.

In ogni caso l'esecuzione dei nuovi intonaci dovrà avvenire previa bagnatura della superficie da intonacare sino a rifiuto.

Gli interventi di manutenzione e ripristino degli intonaci di facciata dovranno essere estesi a tutte le parti visibili dalla pubblica via, compresi i comignoli, le canne fumarie, le porzioni emergenti dalla copertura ed in genere tutte le parti visibili che siano state concepite per essere intonacate. Detti interventi dovranno essere sempre completati dalla tinteggiatura degli intonaci in conformità alle prescrizioni di cui al successivo art. 15, non essendo mai consentito il mantenimento a vista della superficie parietale intonacata.

## **Art. 13**

### **Numeri civici, targhe, lapidi commemorative ed altre finiture**

Nel corso di qualsiasi intervento di ripristino o rifacimento degli intonaci si dovrà avere cura di conservare ed evidenziare vecchi numeri civici, targhe stradali, lapidi commemorative ed indicative, ferri battuti e qualsiasi altro simile elemento che, concepito per essere visibile al di sopra dell'intonaco, costituisca documento dell'evoluzione storica dell'edificio. In occasione dei medesimi interventi si dovrà inoltre procedere obbligatoriamente alla rimozione delle balze e zoccolature, in pietra,

marmo od altro materiale che risultino non pertinenti con l'impianto originale della facciata, come meglio precisato nel successivo articolo.

In particolare è prescritta la conservazione degli elementi in ferro lavorato esistenti a completamento e finitura degli edifici sottoposti al regime di tutela di cui al presente atto di indirizzo quando coevi con i medesimi o comunque quando, seppur posteriori, facciano parte integrante di un nuovo assetto della facciata degno di tutela.

Detti elementi quali grate di finestre, alle ringhiere, ai cancelli e cancellate, alle rostre di sopraluci ed ai piccoli elementi di arredo come i ferma- imposte, ai ferri battuti in genere, non potranno essere rimossi e sui medesimi sono ammessi i soli interventi necessari per la loro manutenzione e conservazione. La loro sostituzione è ammessa solo con nuovi elementi che ne ripropongano fedelmente i caratteri formali per foggia, materiale, colore e finitura superficiale, in modo tale da non introdurre alterazione nella composizione architettonica delle facciate.

Salvo casi particolari debitamente documentati, la colorazione degli elementi in ferro di cui ai commi precedenti dovrà essere al naturale, con verniciatura opaca di protezione.

#### **Art. 14**

##### **Elementi architettonici o decorativi in pietra naturale**

Gli elementi architettonici e decorativi in materiale lapideo tradizionali, come mensole, cornici, bassorilievi e simili, devono essere mantenuti e conservati nel carattere e nella finitura originari.

A tal fine è prescritto che detti elementi siano oggetto:

- di periodica manutenzione, con adozione di tutti gli accorgimenti atti a prevenirne o rallentarne il degrado;
- di restauro, ogni qualvolta detto degrado si evidenzi in misura non più controllabile con la semplice manutenzione.

Senza pregiudizio per l'impiego di nuovi materiali o di tecniche non contemplate dal presente atto di indirizzo, per tali operazioni valgono i criteri generali d'intervento di cui ai commi seguenti.

La pulitura degli elementi in pietra naturale lavorata è in genere finalizzata alla rimozione di incrostazioni e degli altri depositi, di varia natura e consistenza, che inevitabilmente si formano sulle parti esterne degli edifici, specie se a rilievo.

Qualsiasi operazione di pulitura su elementi in pietra di valore storico-architettonico o tipologico deve rispondere ai seguenti requisiti:

- il processo deve essere controllabile in ogni sua fase, graduale e selettivo;
- non deve produrre materiali dannosi per la conservazione della pietra (quali, ad esempio, i sali solubili);
- non deve produrre microfratture, abrasioni od aumento della porosità superficiale del materiale pulito.

Deve procedersi al consolidamento superficiale del materiale lapideo ogni qualvolta siano evidenti fenomeni di degrado superficiale quali scagliature, esfoliazioni, piccoli distacchi, sfarinamenti e simili.

L'operazione di consolidamento superficiale degli elementi in pietra di valore storico-architettonico, tipologico o documentario deve, pertanto, rispondere ai seguenti requisiti:

- il processo deve migliorare le proprietà meccaniche degli strati superficiali della pietra ed arrestarne il degrado;
- non deve comportare la formazione di prodotti dannosi per la conservazione della pietra;
- non deve indurre discontinuità nella struttura del materiale lapideo, nè aumento della sua porosità superficiale.

Dovrà essere eseguito un consolidamento di profondità sugli elementi in pietra naturale di valore storico-architettonico, tipologico o documentario che, per l'avanzato stato di degrado, risultino mobili, suscettibili di divenire tali o che comunque si presentino in precarie condizioni di stabilità.

Il consolidamento di profondità degli elementi in pietra di valore storico-architettonico o tipologico dovrà garantire la stabilità e la conservazione dell'elemento senza comportare alcuna apprezzabile alterazione del suo aspetto esteriore.

Dovrà procedersi alla stuccatura superficiale del materiale lapideo ogni qualvolta il medesimo presenti lacune o discontinuità superficiali che possano favorire la penetrazione di acqua o l'adesione di depositi aggressivi. E' sempre prescritta la stuccatura superficiale quando siano stati eseguiti incollaggi o consolidamenti di profondità.

La stuccatura degli elementi in pietra di valore storico-architettonico, tipologico o documentario dovrà consentire il ripristino della continuità superficiale del materiale lapideo senza comportare alcuna apprezzabile alterazione del suo aspetto esteriore.

Dovrà procedersi a trattamenti protettivi sulla superficie esterna del materiale lapideo ogni qualvolta la medesima presenti assorbimenti di acqua eccessivi e pregiudizievoli per la buona conservazione della pietra.

Il trattamento protettivo degli elementi in pietra di valore storico-architettonico, tipologico o documentario sarà finalizzato a ridurre la penetrazione di acqua nella struttura porosa della pietra, riducendo l'entità dei numerosi fenomeni alterativi legati alla presenza di acqua nel materiale lapideo, senza comportare alcuna apprezzabile alterazione del suo aspetto esteriore.

Nel caso di elementi lapidei con disposizione aggettante, come davanzali, cornicioni, mensole e simili, è prescritta la regolarizzazione delle facce superiori che presentino discontinuità, avvallamenti ed irregolarità superficiali suscettibili di favorire il ristagno di acqua ed il suo assorbimento da parte della pietra.

Nel caso in cui la posizione e conformazione dell'elemento in pietra, od il suo stato di conservazione, siano tali da far ragionevolmente ritenere che la semplice regolarizzazione non sia sufficiente a garantire la conservazione del materiale lapideo, è prescritto che la faccia superiore della pietra sia protetta da lamine metalliche appositamente sagomate e lavorate.

Nel caso di elementi lapidei con caratteristiche scultoree o con lavorazione particolarmente complessa non è consentito reintegrare le eventuali parti che siano andate perdute, nè mediante tassellatura nè mediante ricostruzione con altri materiali, anche se nelle esatte forme originarie.

E' categoricamente vietato procedere alla sostituzione di detti elementi, qualsiasi sia il loro stato, con altri di nuova lavorazione o di recupero.

Reintegrazioni, ripresa di lacune ed anche integrali sostituzioni sono invece ammissibili per elementi lapidei di lavorazione elementare e che non presentino specifico ed autonomo valore storico-artistico.

Le eventuali sostituzioni dovranno essere eseguite impiegando elementi in pietra dello stesso tipo, finitura e lavorazione dell'elemento sostituito.

Il pezzo di frammento difettoso viene tagliato, tolto, ed un nuovo pezzo di calcare viene scelto in modo che esso si adatti facilmente al foro che è rimasto. Lo spazio tutt'intorno viene riempito con calce fine e con malta normale. Nel caso in cui la struttura in pietra è fortemente disintegrata, in maniera tale che sopravvivono solo i grossi frammenti lapidei, si può recuperare la forma originaria e stabilire con esattezza, con precisione, in modo tale da passare alla ricostruzione.

Tutti gli interventi devono essere preceduti da specifica e puntuale progettazione da parte di tecnico abilitato con comprovata esperienza nella materia e nelle problematiche inerenti al restauro architettonico, che assicuri il rispetto dei requisiti previsti nel presente articolo.

## Tinteggiature

Tutte le parti esterne degli edifici che siano intonacate, quali facciate, prospetti interni, parti emergenti dalla copertura, canne fumarie ed altro, devono essere tinteggiate.

La tinteggiatura dovrà essere eseguita con tecniche, materiali e colori riconducibili alla tradizione locale su parete liscia, con particolare attenzione all'utilizzo alle indicazioni seguenti.

Si considerano rispondenti alla prescrizione di cui al comma precedente, in via prioritaria, le tecniche di tinteggiatura a calce; è consentito, inoltre, l'impiego di coloriture ai silicati, purchè stese a velatura e non coprenti.

Sono invece categoricamente escluse le tinteggiature al quarzo, le pitture lavabili, anche se traspiranti, e gli acrilici in genere, nonché i materiali di consistenza plastica da stendere sopra l'intonaco, quali gli intonaci plastici, graffiati e simili.

Le tinteggiature ed i rivestimenti incongrui devono essere rimossi e sostituiti con tinteggiature di tipo tradizionale.

In linea generale il materiale e la tecnica da impiegare, i colori ed i toni della tinteggiatura dovranno essere analoghi a quelli originari o storicizzati e comunque tra quelli compresi nella tabella cromatica di seguito riportata.

Il colore da impiegarsi, di norma, verrà scelto a seguito di idonei saggi ed accurata analisi stratigrafica da eseguirsi sulla facciata. La scelta finale del colore terrà conto sia delle tracce di coloritura reperite che di adeguate valutazioni in merito all'inserimento dell'edificio nel contesto ambientale. In linea generale il colore della tinteggiatura sarà quello, non necessariamente originario, pertinente la situazione storicizzata della facciata e del contesto e comunque tra quelli compresi nella tabella cromatica di seguito riportata. E' consentito omettere l'analisi stratigrafica, o comunque discostarsi dalle risultanze della medesima, quando la scelta del colore da impiegare sia frutto di ricerche storiche o iconografiche che abbiano prodotto risultati certi ed attendibili.

In totale assenza di riferimenti attendibili in relazione al colore originario o storicizzato di una facciata, i colori ed i toni delle tinteggiature dovranno comunque essere tra quelli compresi nella tabella cromatica di seguito riportata e tali da ben armonizzarsi con il contesto.

Nel caso di cui al comma precedente, in presenza di edifici accorpati o frazionati, si procederà sulla base dei seguenti criteri:

- quando l'edificio accorpato sia costituito da nuclei edilizi che evidenzino ancor oggi la propria originaria autonomia formale, come i diversi allineamenti orizzontali delle finestre, il differente assetto dei piani terra, la diversa altezza dei fabbricati, si interverrà di norma con più colori distinti, anche se tutti i nuclei risultano essere di un'unica proprietà;
- viceversa, anche quando l'edificio risulti frazionato in più proprietà ma conservi inequivocabilmente la tipologia originaria di unica unità edilizia, la colorazione dovrà essere unica.

In linea generale tutti gli interventi di tinteggiatura delle facciate dovranno prevedere la lieve diversificazione cromatica per gli elementi architettonico-decorativi quali lesene, cornici, cornicioni, davanzali, marcapiani, infissi, inferriate, rivestimenti del piano terra, e tecnologico-funzionali quali discendenti pluviali ed eventuali canali ed aggetti di gronda, utilizzando tinte armoniosamente accordate con quelle principali d'insieme.

Qualsiasi intervento di tinteggiatura dovrà assicurare la conservazione ed il recupero di eventuali decorazioni pittoriche originarie o storicizzate quali finti bugnati, fasce marcapiano, incorniciature di finestre, infissi, lesene ed altro. Quando tali decorazioni presentino lacune si dovrà, di norma, procedere alla loro integrazione impiegando le stesse tecniche, forme e colori. Quando le lacune siano particolarmente estese ed interessino gran parte dell'apparato decorativo, il rifacimento delle parti mancanti sarà consentito solo quando sia possibile ricostruire con certezza il modulo costitutivo dell'apparato medesimo.

Nel caso di edifici che non presentino allo stato attuale riquadrature od altre decorazioni pittoriche, ma che per tipologia, epoca di costruzione ed inserimento nel contesto rimandino all'uso di simili decorazioni, potrà essere ammessa la realizzazione di un semplice apparato decorativo costituito da fasce marcapiano, fasce marcadavanzale e riquadri a porte e finestre.

### TABELLA CROMATICA DA UTILIZZARE

#### Piano del Colore del Centro Storico

S 1	R, Z 2	R 3	F 4	S 5	S 6	S 7
Z 8	Z 9	F 10	F 11	F 12	R 13	F 14
S 15	R, Z 16	S 17	F, R, Z 18	F, R 19	F 20	F 21
S 22	R 23	F, R 24	F, R, Z 25	R 26	R 27	F 28
Z, S 29	R, Z 30	Z, S 31	R 32	F 33	F, R 34	R 35
S 36	S 37	F 38	F 39	F 40	F 41	F 42
S 43	F 44	F 45	F, 46	F, R 47	F 48	F 49

F = Fondo Facciata - R = Rilievi - Z = Zoccolature - S = Smalti

F = fondo della facciata, da utilizzarsi su tutte le fronti pubbliche e private, privilegiando per le nuove coloriture di edifici in muratura, le tinte a base di calce e/o minerali; si rammenta inoltre che l'edificio dovrà essere tinteggiato in modo uniforme e contemporaneamente per tutta l'estensione del fronte anche se appartiene a proprietari diversi, e sono vietate le coloriture parziali;

R = rilievi, sono tutti gli elementi architettonici di decoro che sporgono dal filo della facciata (ad esempio marcapiani, lesene, modanature ecc.);

Z = zoccolature, sono gli elementi decorativi di protezione situati alla base delle facciate, spesso costituite da rivestimenti in pietra;

S = smalti, sono tutte le tinte da utilizzarsi per gli elementi in ferro e legno presenti sulle facciate: ringhiere, inferriate, infissi ecc.

## **Art. 16**

### **Serramenti esterni**

Il presente articolo viene esposto trattando separatamente i vari elementi costituenti la voce "serramenti esterni" in tal modo:

- a) serramenti d'oscuramento;
- b) finestre e porte finestre;
- c) porte e portoni;
- d) vetrine.

a) In linea generale ogni intervento sulle facciate dovrà privilegiare la conservazione dei serramenti d'oscuramento caratteristici della tradizione locale.

Si considerano tipici della tradizione locale i seguenti tipi di serramento di oscuramento:

- persiane con apertura ad ante, nelle varianti con e senza gelosie;
- scuretti apposti direttamente sulla parte interna dell'infisso vetrato, con particolare riferimento agli edifici di più antico impianto.

Il materiale ammesso è esclusivamente il legno e/o altri materiali effetto legno, con verniciatura a corpo nei colori tradizionali per quanto attiene le persiane, con verniciatura a corpo o trasparente per quanto attiene gli scuretti.

Si vieta l'impiego di serramenti di oscuramento diversi da quelli di cui ai commi precedenti ed estranei alla tradizione quali veneziane, persiane in alluminio anodizzato o verniciato, o anticorodal e simili. Analogamente è vietato sostituire i serramenti di oscuramento originari con altri che, seppur indicati come ammissibili dal presente atto di indirizzo, presentino foggia diversa da quella originaria e risultino incongrui con i caratteri architettonici della facciata.

Nel caso necessiti assolutamente procedere alla sostituzione di serramenti di oscuramento non più recuperabili di cui ai commi precedenti, i nuovi serramenti

dovranno mantenere invariate le forme, la lavorazione e i materiali del tipo tradizionale, uniformandole, se di foggia diversa.

Per tutti i tipi di serramenti di oscuramento la finitura superficiale dovrà essere di tipo opaco, escludendosi qualsiasi tipo di finitura lucida.

Per quanto attiene il colore questo, quando non altrimenti documentato, dovrà essere prioritariamente dedotto dalle tracce originali. In mancanza di queste potranno impiegarsi i soli colori tradizionali nei tipici toni, dell'avorio, il testa di moro, marrone, il verde bottiglia, l'antracite, e il bianco, privilegiando quello che meglio si armonizza con la tinteggiatura della facciata.

In linea generale tutti i serramenti di oscuramento della stessa unità edilizia debbono avere la medesima tinta e tonalità. Nel caso di edifici accorpati o frazionati valgono inoltre le prescrizioni già impartite all'art.15 per le tinteggiature.

Le eventuali eccezioni a quanto disposto dal comma precedente devono essere adeguatamente motivate da tecnico specificamente abilitato (vedi ultimo comma dell'art. 14) e trovare puntuale riscontro nella evoluzione storico-architettonica della costruzione.

In linea generale è vietato installare serramenti esterni di oscuramento su edifici di particolare interesse storico-architettonico, tipologico o documentario che siano stati originariamente concepiti come privi dei medesimi. In tali casi è ammessa la sola installazione di scuretti sul lato interno.

Le prescrizioni di cui ai commi precedenti trovano applicazione anche per quanto attiene la ferramenta degli infissi, quali cardini, arpioni, bandinelle, squadrette, maniglie, cremonesi, spagnolette, chiavistelli e ferma-imposta che, quando non riutilizzabili, dovranno riprendere la forma e, soprattutto, la lavorazione di quelli tradizionali.

- b) In linea generale ogni intervento sulle facciate dovrà tendere alla conservazione delle finestre e porte finestre che presentino i caratteri tipici della tradizione locale.

Si considerano tipiche della tradizione locale le finestre in legno, a telaio unico o suddivise in due telai di uguale dimensione, a luce intera o interrotta da una o più bacchette trasversali anch'esse in legno.

Quando la conservazione o riproposizione delle finestre di cui al comma precedente non risulti possibile od opportuna, per motivate ragioni adeguatamente illustrate nello specifico progetto, saranno ammissibili infissi che seppur non propriamente rispondenti per materiale ai criteri della tradizione risultino compatibili con la

medesima; si considerano all'uopo tali gli infissi in ferro, verniciati in color piombo, canna di fucile od altro colore scuro che ben si armonizzi con la facciata su cui deve inserirsi.

E' vietato l'uso di doppie finestre apposte sul filo esterno della facciata o comunque esternamente all'infisso originario.

Per tutti i tipi di finestra o porta finestra la finitura superficiale dovrà essere di tipo opaco, escludendosi qualsiasi tipo di finitura lucida.

Per quanto attiene il colore, questo, quando non altrimenti documentato, dovrà essere prioritariamente dedotto dalle tracce originali. In mancanza di queste potranno impiegarsi i soli colori tradizionali nei tipici toni del bianco e del marrone, privilegiando quello che meglio si armonizza con la tinteggiatura della facciata. Verniciature trasparenti che mantengano a vista la venatura del legno costituente l'infisso potranno essere ammesse quando l'impostazione originaria dell'edificio non prevedesse espressamente infissi verniciati a corpo in determinato colore, purché tale condizione sia ampiamente documentata da ricerche che abbiano prodotto risultati certi ed attendibili.

In linea generale tutte le finestre e porte finestre della stessa unità edilizia debbono avere la medesima tinta e tonalità. Nel caso di edifici accorpati o frazionati valgono inoltre le prescrizioni già impartite all'art.15 per le tinteggiature.

Le eventuali eccezioni a quanto disposto dal comma precedente devono essere adeguatamente motivate da tecnico specificamente abilitato (vedi ultimo comma dell'art. 14) e trovare puntuale riscontro nella evoluzione storico-architettonica della costruzione.

Sono in ogni caso escluse innovazioni che comportino l'installazione di vetri a specchio o la suddivisione delle luci del tipo inglese.

- c) In linea generale ogni intervento sulle facciate dovrà tendere alla conservazione delle porte e dei portoni coevi agli edifici sottoposti al regime di tutela nonché di quelli che siano qualificabili come storicizzati o comunque facciano parte integrante di un nuovo assetto della facciata degno di tutela.

Nel caso in cui detti infissi si presentino particolarmente degradati o comunque non più rispondenti alla funzione loro affidata, potranno essere sostituiti con nuovi infissi che ne ripropongano i caratteri formali per foggia, materiale, colore, finitura superficiale, in modo tale da non introdurre alterazione nella composizione architettonica delle facciate.

Quando la conservazione o riproposizione delle porte e portoni di cui ai commi precedenti non risulti possibile a causa delle diverse funzioni cui vengono destinati i locali retrostanti, sarà ammissibile la loro sostituzione con infissi che, seppur di diversa fattura, risultino comunque compatibili con l'impostazione architettonica della facciata.

L'eventuale sostituzione di porte o portoni con infissi vetrati, quando necessaria per consentire l'utilizzo dei locali retrostanti, sarà ammissibile a condizione che siano rispettati i criteri di compatibilità di cui al comma precedente. Sono in ogni caso esclusi vetri a specchio o suddivisioni del tipo inglese.

Per tutti i tipi di porta o portone la finitura superficiale dovrà essere di tipo opaco, escludendosi qualsiasi tipo di finitura lucida.

Per quanto attiene il colore questo, quando non altrimenti documentato, dovrà essere prioritariamente dedotto dalle tracce originali. In mancanza di queste dovrà impiegarsi il colore che, tra quelli tradizionali, verde o marrone scuri, meglio si armonizza con la tinteggiatura della facciata. Verniciature trasparenti che mantengano a vista la venatura del legno costituente l'infisso potranno essere ammesse qualora l'impostazione originaria dell'edificio non prevedesse espressamente infissi verniciati a corpo in un determinato colore.

In linea generale porte e portoni potranno essere di foggia, materiale e colore diversi rispetto alle finestre e porte finestre della stessa unità edilizia, purché sempre armonicamente compatibili con la composizione d'insieme della facciata.

In corrispondenza delle aperture di facciata quali vetrine, ingressi e simili sono ammesse esclusivamente serrande di sicurezza avvolgibili del tipo a maglia, verniciate in colori analoghi a quello dell'infisso retrostante.

Il mantenimento di serrande difformi da quanto prescritto al comma precedente è tollerato fino al momento in cui si proceda alla loro sostituzione o manutenzione. In tali casi è sempre obbligatorio sostituirle con altre del tipo ammesso.

Cancelli o cancelletti di tipo pieghevole potranno essere impiegati in sostituzione delle serrande quando presentino analogo o migliore livello di compatibilità con la facciata. Sono in ogni caso esclusi i cancelletti estensibili in lega leggera con finitura naturale.

d) In linea generale è infine prescritta la conservazione delle vetrine coeve agli edifici sottoposti al regime di tutela o comunque tipiche di determinati periodi storici nonché di quelle che facciano parte integrante di un nuovo assetto della facciata degno di tutela.

Per dette vetrine sono ammessi i soli interventi necessari alla loro manutenzione e conservazione. In caso di degrado particolarmente accentuato è ammessa la loro

sostituzione con nuove vetrine che ne ripropongano i caratteri formali per foggia, materiale, colore, finitura superficiale, in modo tale da non introdurre alterazione nella composizione architettonica delle facciate.

Le nuove vetrine dovranno essere arretrate rispetto al filo della facciata di almeno cm. 15 e dovranno impiegare materiali e finiture consone all'immagine storica dell'edificio secondo i criteri già prescritti in questo stesso articolo per gli altri tipi di serramenti esterni.

Le prescrizioni di cui ai commi precedenti si applicano a tutti i tipi di serramento che pur non essendo propriamente definibili come vetrine sono comunque assimilabili alle medesime e degni anch'essi di tutela, come le vetrinette e le bacheche, antiche e non, apposte esternamente alla facciata, o le partiture vetrate a tutta altezza.

## **Art. 17**

### **Impianti tecnologici di facciata**

Tutte le installazioni di impianti tecnologici, di qualsiasi entità e natura essi siano, devono rispettare l'ordito architettonico della facciata ed introdurre nella medesima la minima alterazione possibile.

A tal fine, per i singoli impianti tecnologici, valgono le prescrizioni di cui ai commi seguenti.

I cavi della rete elettrica e telefonica che debbano ancora essere posizionati sulla facciata degli edifici, in attesa della completa eliminazione delle linee aeree, devono essere posati in modo ordinato ed organico, al fine sia da rendere pienamente leggibile l'impianto architettonico della facciata che di occultare, quanto più possibile, i cavi medesimi alla vista.

In occasione di qualsiasi intervento che interessi la facciata nella sua interezza, anche quando di semplice manutenzione ordinaria, è prescritto il riordino dei cavi secondo i criteri e per le finalità di cui al comma precedente.

Si prescrive, comunque, che i cavi debbano essere preferibilmente posti sotto traccia e quindi del tutto invisibili all'esterno. Quando ciò non sia possibile, per le caratteristiche della facciata o per l'eccessiva onerosità dell'intervento, si considerano rispondenti alle prescrizioni dei commi precedenti i cavi che risultino:

- disposti secondo linee verticali in corrispondenza dei limiti della facciata od in immediata prossimità dei discendenti pluviali e quindi nascosti dai medesimi;
- disposti secondo linee orizzontali al di sopra di fasce marcapiano od altri

- elementi decorativi a rilievo, in modo da restare nascosti dai medesimi;
- qualora si presentasse l'eventualità, disposti al di sotto del manto di copertura immediatamente al di sopra del canale di gronda.

Inoltre, i cavi visibili dall'esterno dovranno essere dipinti nello stesso colore della facciata o dell'elemento decorativo che le nasconde.

In ogni caso i cavi dovranno garantire il più rigoroso rispetto di eventuali pitture murali, decorazioni e testimonianze di valore storico-artistico in genere.

Ove compatibile con le specifiche norme vigenti in materia, le condutture di acqua, gas e simili debbono essere posate sotto traccia, senza essere visibili dall'esterno.

Quando ciò non risulti possibile è ammessa l'installazione di tubazioni posate esternamente alla muratura su facciate interne o laterali, comunque in posizione non visibile dalla pubblica via. Dette tubazioni devono essere ordinatamente disposte ad una estremità della facciata, in genere secondo una linea verticale, e dipinte nello stesso colore della facciata. Gli eventuali tratti orizzontali che risultassero effettivamente indispensabili dovranno seguire gli elementi orizzontali a rilievo o comunque collocazioni tali da comportare la minima alterazione possibile della facciata.

Qualora sia giustificata ed esaustivamente documentata l'inevitabilità della installazione di condutture sulla facciata principale, o comunque su facciate visibili dalla pubblica via, queste devono essere disposte in verticale ad una estremità della facciata e poste in una apposita scanalatura oltre che convenientemente dipinte dello stesso colore della facciata stessa.

In linea generale i contatori devono essere collocati internamente all'edificio o comunque in posizioni diverse dalle facciate prospicienti la pubblica via.

Quando ciò risulti impossibile può essere ammessa la collocazione del contatore in una apposita nicchia ricavata nella parete esterna, delle dimensioni strettamente necessarie allo scopo ed opportunamente occultata da uno sportello idoneo a filo della facciata.

Lo sportello dovrà essere di materiale, colore e forma tali da riprendere colori, caratteri e le linee del tratto di facciata nel quale è posizionato, armonizzandosi con la medesima e comportandone la minor alterazione possibile; inoltre, la verniciatura e finitura superficiale degli sportelli dev'essere tale da garantire adeguata durabilità nel tempo. In caso di più contatori da collocare in facciata, le nicchie e gli sportelli devono essere ordinatamente allineate.

Non è assolutamente consentito apporre sulle facciate prospettanti la pubblica via, o comunque da essa visibili, impianti tecnologici a vista quali pompe di calore, unità motocondensanti e simili.

Simili installazioni saranno ammesse, nel rispetto delle altre prescrizioni del presente atto di indirizzo, solo su facciate tergal, chiostrine o cortili completamente interni all'edificio o comunque su pareti non visibili da spazi pubblici. Dette installazioni, come già specificato all'art. 9 del presente atto di indirizzo, sono ammesse su terrazze di copertura, se del caso adeguatamente schermate da appositi involucri tinteggiati nel colore più idoneo a ridurre la visibilità, tipicamente quello della muratura cui devono essere addossati.

Qualora risulti indispensabile installare i macchinari su facciate visibili dalla pubblica via, ciò potrà essere in via del tutto eccezionale ammesso solo quando il macchinario, perché completamente interno all'edificio o perché appositamente progettato, non arrechi assolutamente alcuna turbativa all'equilibrio architettonico della facciata o all'apparato decorativo della medesima. Ciò potrà essere conseguito utilizzando aperture che già caratterizzino il disegno della facciata e che non siano indispensabili a garantire i requisiti igienici minimi previsti dal presente atto di indirizzo per i locali retrostanti, quali possono essere alcune grigliature già esistenti in facciata, gli spazi retrostanti persiane da mantenere fisse, ed altro.

L'apposizione di campanelli, citofoni e videocitofoni deve avvenire, in genere, negli sganci a lato del portone d'ingresso.

Ove ciò non fosse possibile, essi potranno essere collocati in facciata, immediatamente a lato del portone d'ingresso, in posizione tale da non alterare e coprire elementi architettonici o decorativi, oppure direttamente sullo stesso portone purché la valenza storico-artistica del serramento lo consenta.

Non è mai ammessa la collocazione di campanelli, citofoni e videocitofoni su stipiti in materiale lapideo o comunque su elementi architettonici di rilievo.

La pulsantiera deve essere unica, quindi, in essa devono essere riuniti ed ordinati tutti i campanelli delle varie unità che hanno accesso dal portone interessato.

Pulsantiere, citofoni e videocitofoni non devono essere collocati a rilievo e, per quanto compatibile con le loro funzioni, dovranno tendere ad adeguarsi al piano della muratura su cui sono installati. Sono consentite coperture lievemente aggettanti, per un massimo di cm. 5, a protezione degli apparecchi installati in facciata e non altrimenti protetti.

Le apparecchiature in questione dovranno essere realizzate con materiali consoni alla tradizione ed all'immagine della città storica quali l'ottone, il bronzo, la pietra locale. Pertanto, sono in ogni caso esclusi apparecchi con finitura superficiale in alluminio od in materiale plastico.

Le cassette postali devono trovare opportuna collocazione all'interno degli edifici. Ne è pertanto categoricamente vietata l'installazione all'esterno, sia a rilievo sulla facciata che su recinzioni e cancelli; all'uopo è ammessa la formazione di buche per lettere, con restrostante cassetta interna, sui portoni di ingresso che non presentino autonomo interesse storico-artistico.

Quando non sia possibile adottare la soluzione di cui al comma precedente può, in via del tutto eccezionale, essere ammessa la formazione di buche per lettere direttamente in facciata, a fianco del portone e nella stessa posizione adottata per la campanelliera. In tali casi sull'esterno dell'edificio dovranno essere visibili le sole buche, ordinatamente posizionate, sia tra loro che rispetto alla campanelliera, e contornate da una cornice adeguata alla facciata su cui si inseriscono. Le relative cassette postali dovranno essere apribili esclusivamente dall'interno dell'edificio.

Può, infine, essere ammessa l'installazione di apparecchiature che raggruppino varie funzioni quali il citofono, il videocitofono, i campanelli e la cassetta delle lettere, purché siano realizzati in nicchia nelle stesse posizioni e con gli stessi criteri già disposti per i singoli componenti.

## **Art. 18**

### **Domanda e documentazione**

Per conseguire i titoli abilitativi alla esecuzione delle opere di cui ai Titoli II e III l'avente diritto ai sensi della normativa vigente deve produrre allegata alla richiesta, o comunicazione equivalente, la seguente documentazione e indicazioni:

- Generalità, residenza e codice fiscale;
- Progetto o titolo abilitativo a firma di tecnico abilitato in triplice copia relativo alle opere da eseguire e/o relazione tecnica esplicativa sull'intervento da realizzare e sulle modalità di esecuzione, oltre a dichiarazione del rispetto delle finalità, norme e prescrizioni del presente atto di indirizzo;
- Idonea documentazione fotografica dalla quale si possa desumere lo stato dei luoghi prima dell'esecuzione dell'intervento.

L'esecuzione delle opere prima del rilascio del titolo abilitativo pone comunque a carico del titolare la rappresentazione anche fotografica dello status quo ante, e non impegna in alcun modo la P.A. nei provvedimenti di sanatoria.

## **TITOLO IV**

## **PARTICOLARI DISPOSIZIONI PER L'INSTALLAZIONE D'INSEGNE**

La seguente serie di articoli del presente atto di indirizzo disciplina, in ordine alle vigenti disposizioni, tutto quanto concerne le modalità per le richieste di autorizzazione alla installazione di insegne, le procedure, le revoche, nonché l'indicazione delle caratteristiche tecniche e tipologiche, quali colori e materiali, delle limitazioni previste per il Centro Storico del Comune di Tricase.

### **Art. 19/a**

#### **Definizioni**

**Insegne di esercizio:** le iscrizioni in caratteri alfanumerici completate eventualmente da simboli o da marchi, luminose o non luminose, a carattere permanente esposte nella sede di esercizio, di un arte, professione che contenga il nome dell' esercente, la ragione sociale della Ditta, la categoria merceologica dell' esercizio, o l' attività in esso svolta, a cui l' insegna è strettamente legata.

Le insegne di esercizio dovranno essere installate esclusivamente in corrispondenza della sede dell' attività, o nelle pertinenze accessorie della stessa; non è consentito il loro posizionamento in luoghi distanti dalla sede di esercizio.

**Insegne generiche:** le iscrizioni riprodotte su porte, zerbini di ingresso, pavimenti, tende solari, e sui cristalli delle vetrine sia in pittura che in vetrofanie.

**Cartelli temporanei:** i cartelli reclamizzanti le vendite straordinarie, conseguenti alle comunicazioni ai sensi delle leggi 80/1980, 130/1991 e loro modificazioni o integrazioni, ed i cartelli di "prossima apertura", ovvero quelli inerenti all' attività produttori messaggi relativi a propri servizi, ad iniziative, ad offerte, legati a particolari periodi dell' anno.

**Targhe professionali:** le targhe a lato dell' ingresso dell' attività cui sono riferite.

**Apparecchi illuminanti** quelli da collocare su muro, a lato o sopra gli sporti degli esercizi.

### **Art. 19/b**

#### **Domanda e documentazione**

Per ottenere l' autorizzazione prevista dal successivo art. 19/c gli interessati dovranno presentare al Sindaco domanda.

La domanda dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- generalità, residenza e codice fiscale del richiedente, e dichiarazione dell'attività;
- strada, piazza e numero civico relativi alla collocazione dell'insegna, o eventuale modifica di tali dati.

Alla domanda deve essere inoltre allegata documentazione tecnica in triplice copia così specificata:

- chiara documentazione fotografica dalla quale si possa desumere il luogo esatto nel quale l'insegna comunque denominata dovrà essere collocata. A tal fine si dovranno produrre almeno due riprese, di formato minimo cm. 12 x 9 e retrofirmate dal richiedente, dalle quali risulti la posizione in relazione all'edificio specifico e all'ambiente circostante (fotografia particolare) nonché il contesto architettonico del quale l'edificio stesso fa parte (fotografia d'insieme);
- istanza a firma di tecnico abilitato, costituito da una planimetria in cui si evinca l'esatta ubicazione dell'intervento; da un prospetto in scala idonea, compresa tra 1/20 o 1/100 e comunque tale da rendere leggibile il grafico, le dimensioni, gli ingombri, i colori, le scritte in relazione al luogo di inserimento o parte di facciata che viene ad essere interessata; e da una relazione tecnica illustrativa e asseverante in riferimento a quanto sopra disposto;
- documentazione da cui si evinca la destinazione d'uso dell'unità immobiliare oggetto di richiesta di installazione dell'insegna;

### **Art. 19/c**

#### **Rilascio dell'autorizzazione**

L'installazione d'insegne da posizionare nell'ambito del centro storico, quindi, è soggetta ad autorizzazione comunale e viene concessa previo parere favorevole dell'Ufficio tecnico Comunale tenendo conto delle prescrizioni del presente atto di indirizzo.

Entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, o dalla data dell'ultima integrazione della medesima, il competente ufficio dell'Amministrazione deve concedere l'autorizzazione o comunicare il motivato diniego.

L'autorizzazione è valida dalla data del suo ritiro che dovrà avvenire entro e non oltre 90 giorni dalla data riportata in calce alla stessa; inoltre, questa dovrà essere conservata presso l'esercizio ed essere prontamente esibita in caso di controllo da parte degli uffici competenti.

L'autorizzazione, che ha validità per un periodo di cinque anni, si rinnova tacitamente ed automaticamente per periodi di tre anni qualora non intervenga, in proposito e in qualunque momento, disdetta da parte dell'interessato o da parte dell'Amministrazione Comunale.

L'Autorizzazione decade quando:

- non vengono osservate le prescrizioni alle quali è subordinato il rilascio;
- non venga usufruita entro il termine di 90 giorni dalla data di rilascio;
- nel caso in cui vengano meno le condizioni che costituiscano presupposto al rilascio dell'autorizzazione.

Nei casi su elencati l'insegna dovrà essere rimossa entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data di ricevimento della contestazione del competente ufficio, a cura e spese del richiedente. In caso di inottemperanza l'insegna sarà rimossa d'ufficio e le spese, poste a carico dell'inadempiente, saranno recuperate nei modi di legge.

L'Amministrazione può revocare l'autorizzazione per motivi di pubblico interesse.

### **Art. 19/d**

#### **Competenze**

Il responsabile del Settore Area Tecnica è preposto all'esame della domanda di installazione o modifica di insegne comunque denominate, preventivamente istruite sotto l'aspetto formale, allo scopo di garantire l'utenza, la salvaguardia del patrimonio artistico e architettonico, il decoro dell'ambiente ed il rispetto della legislazione vigente.

I compiti sono:

- esaminare le domande secondo ordine progressivo di arrivo al protocollo di registrazione, ovvero dell'ultima integrazione prodotta, nel rispetto del presente atto di indirizzo;
- proporre, ove possibile, le eventuali modifiche ritenute necessarie per rendere le insegne oggetto di esame conformi alle norme regolamentari;
- chiedere per le insegne da collocarsi sugli edifici, aree, strade di particolare interesse storico-architettonico individuati nella planimetria della zona omogenea "A" oggetto del presente atto di indirizzo, l'eventuale campionatura del materiale impiegato e del colore prescelto;
- prescrivere le modifiche ritenute necessarie affinché l'insegna possa inserirsi adeguatamente ed armoniosamente negli edifici e nell'ambiente;

- esprimere parere motivato in caso di esito sfavorevole dell'esame.

### **Art. 19/e** **Zonizzazione e relativi divieti**

Il centro storico come individuato nel vigente Programma di Fabbricazione è suddiviso ai soli fini del presente titolo in due zone.

Zona "A1": Centro Storico, aree, strade ed edifici di rilevante interesse storico-architettonico, tipologico e documentario.

Zona "A2": Zona di Rispetto Ambientale, rimanente parte del centro storico, ivi compresi i fronti stradali prospicienti l'intero margine esterno.

In particolare, a seconda della zona di riferimento si stabiliscono i seguenti divieti e limitazioni.

Nella Zona "A1" è assolutamente vietata l'installazione di insegne a bandiera orizzontali e verticali, fisse a parete o su pali, e l'installazione di insegne su tetti, terrazzi e balconi, è vietata altresì l'installazione di insegne su ringhiere e cancelli.

Potranno essere ammesse insegne verticali a parete, qualora presenti, solo ed esclusivamente per le farmacie e comunque nel rispetto del Nuovo Codice Stradale.

Le bacheche espositive esterne sono ammesse se realizzate in legno verniciato verde o marrone opaco scuro, in ferro colore canna di fucile, delle dimensioni massime di cm 70 di larghezza e cm. 100 di altezza.

L'installazione di insegne a cassonetto è consentita solo se le stesse sono collocate entro le sovrapporte degli sporti a loro totale riempimento e comunque in modo tale che non escano dai vani stessi.

Non è ivi ammesso alcun tipo di tenda solare. Eventuali installazioni ditale tipo, quali pensiline o altro, dovranno pertanto essere eliminate.

Nella Zona "A2" per quanto riguarda l'installazione di insegne su tetti, balconi, terrazze vale il divieto assoluto previsto per la Zona "A1". Anche per le bacheche valgono le prescrizioni previste per la Zona "A1".

Le insegne a bandiera orizzontali e verticali, fisse a parete o su pali, sono ivi ammesse nei casi, nelle forme e con caratteristiche idonee in relazione alle situazioni estetiche ambientali ed architettoniche degli edifici interessati purché rispettino i:

- la dimensione dell'insegna a bandiera verticale dovrà essere contenuta al

massimo e non dovrà comunque mai superare il limite determinato dalle linee di coronamento dei lastrici solari;

- la sporgenza massima dell'insegna a bandiera anch'essa dovrà essere contenuta al massimo e comunque non dovrà mai risultare superiore a 1/10 della larghezza stradale ivi compreso il telaio di supporto e le tenute a muro;
- l'altezza dal suolo, misurata dal punto inferiore dell'insegna a bandiera dovrà essere minimo di mt. 3,50 dal piano marciapiede purché il filo esterno dell'insegna sia arretrato di almeno cm. 50 rispetto al filo esterno del marciapiede, oppure minimo di mt. 4,50 negli altri casi;
- non sono ammesse insegne a bandiera verticali od orizzontali su file parallele.

In linea generale per quanto riguarda le insegne a cassonetto si applicano le disposizioni già evidenziate per la Zona "A1"; ivi si prevede comunque che, qualora non dovesse esistere l'apposito vano, l'installazione dell'insegna a cassonetto potrà avvenire in via del tutto eccezionale sul muro al di sopra dello sporto, purché la realizzazione si armonizzi con il carattere dell'edificio e tuteli le esigenze di rispetto dei valori artistici, architettonici e di decoro in genere secondo i seguenti basilari requisiti d'installazione:

- corrispondenza esatta per larghezza al sottostante sporto, compreso l'eventuale prolungamento esterno delle mazzette;
- altezza non superiore a cm. 50 e sporgenza massima di cm. 12 dal filo del muro, senza interessare le strutture perimetrali dello sporto;
- altezza di posizionamento, misurata dal punto inferiore dell'insegna a muro al livello marciapiede, mai inferiore a mt. 2,30.

Sulle eventuali tende solari ivi previste sono in particolare ammesse solo scritte inerenti l'indicazione del nome dell'esercizio e/o attività, con l'assoluta esclusione di scritte pubblicitarie di prodotti e simili. Resta comunque vietata l'apposizione di ogni tipo di pensiline e simili sulle facciate.

#### **Art. 19/f**

#### **Norme, limitazioni e divieti generali**

Si premette che le seguenti fattispecie d'installazione non necessitano di domanda e conseguente autorizzazione:

- insegne sui cristalli delle sovrapporte del negozio;
- insegne all'interno dei negozi, sullo zerbino, sul pavimento e sul basamento della

vetrina;

tranne il caso in cui interessino edifici sottoposti a particolari vincoli di tutela artistica e architettonica per i quali naturalmente non può essere autorizzata la collocazione di insegne, comunque denominate, se non previo consenso della Soprintendenza, secondo quanto disposto dall'art. 14 della legge 20 giugno 1939, n. 1497 e dall'art. 22 della legge 1 giugno 1939, n. 1089.

In linea generale l'installazione, sugli edifici ricadenti nel Centro Storico (Zona "A1" del atto di indirizzo) e sugli spazi e vie adiacenti (Zona "A2" del atto di indirizzo), di targhe ed altri mezzi d'indicazione di materiale e stile compatibili con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti, come meglio specificato ai commi successivi, è autorizzata previo parere dell'Ufficio Tecnico Comunale.

L'intera gamma tipologica d'insegne luminose e non luminose ammesse dovrà essere realizzata in materiale avente le caratteristiche di consistenza, durevolezza, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici.

I supporti costituenti i nuovi elementi dovranno, quindi, essere realizzati solo in legno, mordensato di colore bruno oppure verniciato al naturale, in pietra leccese, in ottone cromato, in ferro battuto, o eventualmente anche in plexiglas trasparente.

Le eventuali strutture di sostegno devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, quindi, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.

Le insegne devono avere sagoma regolare che in ogni caso non può essere quella di disco, triangolo o comunque tale che nell'insieme debba confondersi con quella dei segnali stradali; devono inoltre essere collocate in modo tale da non ostacolare la visibilità dei segnali stessi.

A tal fine particolare cura deve essere adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde e del loro abbinamento al fine di non generare confusione.

In tutta la zona omogenea "A" è assolutamente vietata la collocazione di insegne che per eccessive dimensioni, in rapporto al sottostante sporto, per colori e materiali non idonei in rapporto all'edificio, per impatto luminoso eccessivo in relazione al contenuto architettonico, determinino turbativa all'ambiente o al paesaggio.

In particolare le insegne non potranno comunque essere installate in modo da coprire gli elementi decorativi degli edifici quali fregi e riquadri di porte, finestre e balconi,

cornici marcapiano o marcadavanzale e lesenature, né interessare archi di balconate o logge e relative strutture architettoniche.

Si vieta categoricamente la collocazione sia d'insegne semoventi o basculanti sulle saracinesche e sulle porte di chiusura dei negozi, sia qualsivoglia tipo d'iscrizione a muro.

L'installazione delle insegne è consentita unicamente alle attività situate in corrispondenza dei piani terreni dei fabbricati.

Per le attività svolte ai piani superiori si potranno utilizzare insegne o targhe a lato dell'ingresso, e vetrofanie o insegne interne ai vetri delle finestre del corrispondente piano, purché tali installazioni rispettino nel complesso le disposizioni già evidenziate ai commi precedenti.

Nello specifico caso in cui a lato dell'ingresso si dovessero collocare due o più insegne o targhe, queste dovranno essere contenute in un porta targhe e risultare tra loro uniformi.

#### **Art. 19/g**

##### **Sistemi d'illuminazione delle insegne**

Il sistema d'illuminazione dei vari tipi d'insegna potrà essere realizzato a luce diretta, indiretta o riflessa e comunque in conformità alla normativa vigente.

Si vieta categoricamente l'installazione di insegne con illuminazione ad intermittenza o a variazione di colore, a fasci luminosi o raggi laser proiettati o rivolti su strada, marciapiede o altro.

Le insegne luminose potranno essere realizzate attraverso la collocazione di piccoli fari ovvero tramite l'utilizzo di lettere retro-illuminate con tubi fluorescenti di diametro non superiore a mm. 30; all'uopo è vietato l'uso di colori accesi o comunque non in armoniosa corrispondenza con quelli utilizzati nel prospetto.

In linea generale è, pertanto, assolutamente inibito l'uso esterno di luci al neon e di scatolati in policarbonato.

L'installazione d'insegne a lettere luminose singole a parete dovrà essere realizzato in modo che l'eventuale sottostante telaio si armonizzi, per colore e materiale, con l'edificio interessato.

Gli eventuali apparecchi illuminanti dovranno essere collocati in modo tale che il punto più basso si venga a trovare ad un'altezza di almeno 2,50 mt dal piano marciapiede o stradale.

In linea generale non è consentita l'installazione di qualsiasi fonte d'illuminazione accentuatamente pittoresca ed incompatibile con il contesto architettonico del nostro Centro Storico.

#### **Art. 19/h**

##### **Obblighi del titolare dell'autorizzazione**

Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:

- verificare periodicamente il buon stato di conservazione delle insegne e delle strutture di sostegno;
- effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di efficienza e sicurezza;
- adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune sia al momento del rilascio dell'autorizzazione sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- provvedere alla rimozione delle insegne e delle strutture di sostegno in caso di decadenza, revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione, o di motivata richiesta del Comune.

In caso d'inottemperanza il Comune provvederà d'Ufficio con addebito delle spese al titolare dell'autorizzazione e conseguente recupero nei modi e nelle forme di legge.

#### **Art. 19/i**

##### **Insegne abusive**

Sono considerate abusive le insegne esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione, sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione.

Si considera abusiva ogni variazione non autorizzata apportata ad insegna già in opera.

Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo con proprio provvedimento può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere l'insegna abusiva; in caso di

inottemperanza il Comune provvederà d'Ufficio con addebito delle spese al responsabile e conseguente recupero nei modi e nelle forme di legge.

Da notare che l'avvenuto pagamento dell'imposta di pubblicità non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi dell'autorizzazione relativa all'insegna. Sono quindi considerate abusive le insegne per le quali non è stata ottenuta la prescritta autorizzazione.

#### **Art. 19/l**

##### **Termini di applicazione**

Le insegne esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente atto di indirizzo, ed in contrasto con esso, potranno essere mantenute in opera, purché regolarmente autorizzate in precedenza ed in regola con i dovuti pagamenti dell'imposta comunale, comunque non oltre tre anni dall'entrata in vigore dello stesso; l'Amministrazione Comunale, compatibilmente con gli equilibri di bilancio potrà individuare forme incentivanti che provvedessero ad adeguare le proprie insegne entro un anno dalla data di approvazione del presente atto di indirizzo.

#### **Art.19/m Sanzioni**

La sanzione amministrativa pecuniaria, dovuta per le violazioni delle norme del presente atto di indirizzo, comminata dal competente Ufficio Comunale, si determina secondo i criteri stabiliti dalle sezioni 1 e 2, Capo I della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e dal D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, ed è stabilita da un minimo di €. 100,00 ad un massimo di € 1.000,00.

Le violazioni saranno notificate agli interessati entro 30 giorni dalla data di accertamento.